

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII) .....	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	35
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	38
GIUSTIZIA (II) .....	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	47
FINANZE (VI) .....	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	111
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	117

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	126
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	133
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	147
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	149

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELLA PRONUNCIA DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL 6 OTTOBRE 2009:

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146-A – Governo (Parere all’Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELLA PRONUNCIA DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL 6 OTTOBRE 2009

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.**

**C. 3146-A – Governo.**

(Parere all’Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l’esame del disegno di legge in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, data la particolarità della fase procedurale in cui il parere viene espresso, premette di aver impostato la propria proposta tenendo essenzialmente a mente l’esigenza di fornire all’Assemblea concrete indicazioni operative sulle problematiche aventi effettiva delicatezza emerse dalla disamina delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al termine dell’esame re-

ferente. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3146/A, nel testo licenziato dalle Commissioni di merito nella seduta del 25 febbraio 2010;

ricordato che il Comitato si è già espresso lo scorso 4 febbraio sul testo originario e che le Commissioni, sulla base della richiesta del prescritto numero di deputati, hanno richiesto un nuovo parere, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009, che dunque riguarda le sole modifiche introdotte in sede referente;

rilevato inoltre che:

il provvedimento reca numerose modifiche che ne hanno determinato una significativa dilatazione dei contenuti, sia pure in ambiti già oggetto delle disposizioni originarie, quali la materia della finanza locale (articolo 1 ed articolo 4) e della organizzazione e composizione degli organi amministrativi e di governo territoriali (articoli 2 e 3);

il decreto-legge, che già nel testo originario incideva su talune disposizioni

della legge finanziaria per il 2010, si configura adesso come un'ulteriore riscrittura delle norme della medesima legge finanziaria relative agli enti locali, intervenuta in un arco di tempo piuttosto ristretto; peraltro, le norme sulle circoscrizioni comunali e sul direttore generale appaiono parzialmente difformi dal testo del disegno di legge denominato "Carta delle autonomie locali", presentato dal Governo alle Camere lo scorso 13 gennaio;

esso reca, all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, una disposizione che è riferita al triennio 2013-2015 ma che appare priva di effetti normativi, in quanto dispone che la riduzione del contributo ordinario agli enti locali avvenga "con legge dello Stato";

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 4, comma 8-ter – secondo cui «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali... che si rendono applicabili alla gestione commissariale di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112" – siano precisati gli ambiti di intervento dello strumento normativo ivi previsto, idoneo ad incidere sull'applicabilità di fonti normative di rango primario, atteso che l'attuale formulazione della disposizione in oggetto richiama il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nel suo complesso, a differenza di quanto previsto dal citato articolo 78, comma 2, del decreto-legge n. 112, che affidava ad un analogo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri esclusivamente il compito di individuare "gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario".

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:* all'articolo 1, comma 1-*quater* – che interviene a novellare il comma 186 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 per specificare la portata delle norme che sopprimevano i difensori civici, le circoscrizioni comunali e la figura del direttore generale – dovrebbe valutarsi l'esigenza di modificare testualmente il citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), introducendo in esso le nuove disposizioni in materia di direttore generale e difensore civico provinciale, nonché quelle che consentono l'istituzione di circoscrizioni di decentramento comunale nei soli Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, atteso che la disposizione in oggetto fa salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico che, a sua volta, dispone per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, consentendo che lo statuto possa prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento ed, inoltre, che il consiglio comunale possa deliberare, a maggioranza assoluta, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia;

all'articolo 3 – ove le Commissioni hanno inteso precisare che il limite degli emolumenti percepibili dai consiglieri regionali non potrà essere superiore all'indennità massima spettante ai membri del Parlamento – dovrebbe ulteriormente precisarsi se si intenda fare riferimento all'indennità massima che, sul piano teorico, può essere definita dagli organi di Presidenza delle due Camere ovvero all'indennità massima concretamente ed attualmente fissata per i membri del Parlamento;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1-*bis* – ove si interviene sul comma 185 dell'articolo 2

della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) per ridurre ulteriormente ad un quarto del numero dei consiglieri il numero massimo di assessori comunali e provinciali già previsto dal comma 185 – dovrebbe specificarsi se anche ai fini della riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali vadano esclusi il sindaco e il presidente della provincia (come è sancito espressamente dall'articolo 1, comma 1, del testo in esame, con riguardo al meccanismo di riduzione dei consiglieri);

all'articolo 1, comma 1-*quinquies* – che abroga gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di sopprimere le Autorità d'ambito territoriale e fissa il termine di un anno affinché le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità – dovrebbe, in primo luogo, valutarsi l'esigenza di evitare che l'effetto abrogativo si produca immediatamente, atteso che la soppressione di tali enti è posticipata ad un momento successivo; dovrebbe altresì verificarsi se estendere la portata dell'effetto abrogativo a tutte le altre disposizioni che riguardano compiti e funzioni delle Autorità d'ambito territoriale (ad esempio, agli articoli 149 e seguenti del citato testo unico) ».

Doris LO MORO desidera preliminarmente esprimere una valutazione positiva sulla procedura che consente al Comitato per la legislazione di rendere un secondo parere sul testo che è effettivamente pervenuto all'esame dell'Assemblea. È infatti suo convincimento che il meccanismo definito nella pronuncia della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009 consenta di offrire un ulteriore efficace contributo in direzione del miglioramento della qualità delle leggi.

Proprio per tali ragioni, rinnova la richiesta di aprire una riflessione nelle sedi competenti al fine di superare l'ostacolo procedurale rappresentato dalla necessità della richiesta di una minoranza

qualificata per l'espressione del secondo parere da parte del Comitato per la legislazione. Si tratta infatti di un limite che, con tutta evidenza, non rende piena giustizia allo spirito sotteso alle valutazioni della Giunta per il Regolamento che, nel momento in cui ha inteso conferire al Comitato tale nuovo ambito d'intervento, intendeva valorizzarne la natura *super partes*, non riconducibile ad alcuna logica di schieramento.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, osserva che in senso contrario al soddisfacimento dell'istanza proveniente dalla collega Lo Moro sembrano purtroppo militare degli effettivi limiti regolamentari, che rendono estremamente difficoltoso ipotizzare accorgimenti correttivi di natura meramente interpretativa.

Doris LO MORO, pur nella consapevolezza delle ragioni ostative esistenti, invita la presidenza a non desistere dalla ricerca di una soluzione alla problematica. Quanto al merito del provvedimento, dichiara di condividere la proposta del relatore. Tuttavia, proprio in ragione delle ampie riserve da questi sollevate sulla norma concernente la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, chiede al relatore se non ritenga di rafforzare il relativo rilievo traducendolo in una condizione piuttosto che in una mera osservazione.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, nel comprendere le motivazioni sottese alla richiesta della collega Lo Moro, evidenzia che, superando ogni considerazione riconducibile a valutazioni di ordine meramente formale, la proposta di parere evidenzia sufficientemente le criticità del meccanismo abrogativo ivi previsto ed appare dunque offrire un'indicazione univoca sull'esigenza di modificare l'attuale formulazione della disciplina per l'Assemblea.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, segnala che sul testo sono in corso approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, nella sede del Comitato dei diciotto. Dalle notizie che sono giunte, non verificabili allo stato dei fatti, sembrerebbe comunque che le problematiche legate alla norma evidenziata dalla collega Lo Moro siano state affrontate in quella sede, cir-

costanza che dunque renderebbe superfluo un rafforzamento del rilievo contenuto nel parere reso dal Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	11

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2010.

Jole SANTELLI, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*), che saranno esaminati nella seduta odierna, così da poter trasmettere in tempo utile il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda, infatti, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori

dell'Assemblea a partire da lunedì 8 marzo prossimo. Le Commissioni saranno conseguentemente chiamate a votare il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea nella seduta già convocata per giovedì 4 marzo. Avverte, inoltre, che tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del Partito democratico devono intendersi sottoscritti anche dai deputati Samperi, Touadi, Rosso-mando e Tidei.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, alla luce degli emendamenti presentati, intende formulare, anche a nome della relatrice per la I Commissione, una proposta alle Commissioni. Considerato infatti che le proposte emendative individuano correttamente una serie di questioni prioritarie su cui soffermarsi, alla luce anche di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte, e che le stesse necessitano di ulteriori approfondimenti da svolgere con il Governo, l'intenzione è quella di invitare i presentatori a ritirare tali proposte in questa fase, esprimendo altrimenti parere contrario, così da poter individuare soluzioni il più possibile condivise ai fini della discussione in Assemblea.

Ricorda che la principale delle questioni emerse riguarda le modalità di disciplina della fase iniziale dell'aggressione dei beni nell'ambito del procedimento penale o di quello per l'adozione di misure patrimoniali. Occorre infatti prevedere modalità congrue per il coinvolgimento della magistratura in tale prima fase, individuando forme di coordinamento tra il magistrato responsabile e l'Agenzia. L'intenzione sarebbe, quindi, quella di prevedere adeguate modalità di coinvolgimento della magistratura nella prima fase, in cui è più evidente il rapporto tra magistrato ed Agenzia, trasferendo in capo a quest'ultima in una seconda fase — che potrebbe essere individuata nel momento successivo alla decisione di primo grado — tutte le funzioni di gestione dei beni.

Sottolineato pertanto che anche la maggioranza condivide le questioni emerse, ribadisce l'esigenza di individuare con l'Esecutivo una soluzione adeguata, che auspica possa essere condivisa da tutti i gruppi considerato che il tema della lotta alla mafia sta a cuore a tutti.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede conferma dell'intenzione dei relatori di approvare in Commissione il testo del decreto-legge n. 4 del 2010, rinviando la decisione in ordine alle modifiche da apportare alla successiva fase della discussione in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, conferma che, vista la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni per l'esame del provvedimento, la strada che ritiene più opportuna è quella di un esame approfondito degli emendamenti da svolgere nell'ambito del Comitato dei nove. Comprende che i gruppi possono avere interesse a porre comunque in votazione i propri emendamenti in questa fase ma ribadisce l'invito a trovare soluzioni quanto più possibile condivise.

Jole SANTELLI, *presidente e relatore per la I Commissione*, concorda con il collega Contento sull'esigenza di procedere

in tale modo, considerato che la discussione del provvedimento in Assemblea avrà luogo già a partire da lunedì 8 marzo prossimo e che le Commissioni sono quindi chiamate a deliberare il conferimento del mandato ai relatori entro giovedì 4 marzo. Diversamente, sarebbe difficile individuare soluzioni approfondite e condivise anche con il Governo visto il poco tempo a disposizione.

Donatella FERRANTI (PD), premesso che l'essenziale non è tanto votare gli emendamenti quanto addivenire a un testo condiviso, quantomeno nelle grandi linee, dichiara l'adesione del suo gruppo al percorso delineato dai relatori. Chiarisce quindi che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica tendono nella sostanza, anche alla luce di quanto emerso nelle audizioni informali svolte la settimana scorsa, a scongiurare il rischio che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata finisca con l'essere un « carrozzone » burocratico e che si disperda il patrimonio di professionalità ed esperienza accumulate negli anni in questo campo. L'obiettivo deve essere invece quello di mettere in piedi un sistema il più possibile efficace nella gestione e destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, privilegiando nel contempo la destinazione sociale dei beni stessi. Invita quindi fin d'ora i relatori a prestare particolare attenzione agli emendamenti del suo gruppo che — fermo restando che il riutilizzo per finalità sociali dei beni confiscati deve essere considerato un principio cardine nella lotta alla mafia — tentano di coordinare il provvedimento in esame con la disposizione introdotta dall'articolo 2, comma 52, della legge finanziaria per il 2010, la quale ha previsto la vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata dei quali non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse entro il termine di novanta giorni, prorogabile in determinati casi di altri novanta giorni. Segnala inoltre gli emendamenti che prevedono che il bene non sia

posto all'asta ma venduto al prezzo di mercato e che siano svolti accertamenti sulla provenienza del denaro impiegato per l'acquisto, onde evitare che il bene stesso torni in possesso della mafia.

Gianclaudio BRESSA (PD), alla luce di quanto evidenziato dai relatori, ritiene opportuno non accedere all'invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati, ritenendo preferibile considerarli comunque respinti. In tale modo, la discussione in Assemblea avrà inizio con il medesimo testo e con le stesse proposte emendative finora presentate, ferma restando la possibilità di tenere conto degli emendamenti che saranno definiti nell'ambito del Comitato dei nove.

Pierluigi MANTINI (UdC) dichiara che il suo gruppo condivide il percorso proposto dai relatori, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, che non consentono forse di procedere diversamente. Auspica, in ogni caso, che ancor prima della riunione del comitato dei nove i relatori possano valutare con attenzione gli emendamenti presentati. Segnala, in particolare, la proposta del suo gruppo di istituire l'Agenzia, in ragione della varietà delle professionalità coinvolte, tra cui anche quella del magistrato, non presso il Ministero dell'interno, bensì presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Federico PALOMBA (IdV) si dichiara disponibile ad « un'apertura di credito » nei confronti dei relatori nel presupposto che ci si trova di fronte ad un provvedimento che interessa tutti in eguale misura e con l'auspicio di poter giungere a soluzioni condivise.

Rileva che il timore del suo gruppo riguarda piuttosto il rischio che il Comitato dei nove si riunisca frettolosamente come spesso avviene. Invita quindi le presidenze a prevedere tempi congrui per consentire un esame approfondito delle questioni evitando decisioni sbrigative nell'ambito del Comitato dei nove.

Concorda, infine, con il collega Bressa sull'opportunità di considerare comunque respinte le proposte emendative, senza accedere alla richiesta di ritiro delle stesse.

Jole SANTELLI, *presidente e relatore per la I Commissione*, assicura che nella giornata di martedì 9 saranno dedicati tempi congrui per la riunione del Comitato dei nove.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara che anche il suo gruppo condivide la proposta dei relatori. Il suo gruppo parteciperà attivamente alla fase emendativa nell'ambito del comitato dei nove, in vista del miglioramento del testo, prestando attenzione, in particolare, alle indicazioni del Governo.

Mario TASSONE (UdC) fa presente che non manca da parte del suo gruppo la disponibilità a considerare respinti tutti gli emendamenti presentati. Rileva peraltro la necessità di svolgere un attento confronto sulle questioni poste, come testé evidenziato anche dal collega Volpi, che oltretutto è componente di un gruppo che fa parte della maggioranza.

Ritiene quindi preliminare conoscere dai relatori se vi è già, da parte loro, un orientamento favorevole ad una o ad un'altra filosofia alla base degli emendamenti presentati.

Rileva che i tempi a disposizione delle Commissioni sono certamente ristretti ma questo dipende soprattutto dalla scelta del Governo di intervenire con uno strumento legislativo di urgenza qual è quello del decreto-legge, in tal modo affrontando frettolosamente le questioni, anche rispetto alle proposte che aveva formulato la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, sottolinea, affinché non vi siano ambiguità, che l'apertura dei relatori riguarda le specifiche questioni di grande rilievo poste in evidenza dai sog-

getti auditi la scorsa settimana, e in particolare quella della divisione di compiti e del rapporto tra i soggetti coinvolti nelle fasi del sequestro, prima, e della confisca, dopo: come relatore lavorerà alla soluzione di questo problema, lasciando al Governo di dire se altre proposte di modifica siano meritevoli di considerazione. In ogni caso, non c'è dubbio, a suo parere, che le questioni portanti siano quelle emerse nel corso delle audizioni.

Jole SANTELLI, *presidente e relatore per la I Commissione*, rileva che, come evidenziato anche dal collega Contento, i relatori hanno già svolto una prima valutazione con il Governo, che – come potrà confermare anche il Sottosegretario Caliendo – è disponibile a modificare il provvedimento in esame in senso migliorativo, tenendo conto delle esperienze precedenti ed evitando appesantimenti burocratici.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO conferma quanto testé evidenziato dalla collega Santelli e fa presente che nei prossimi giorni avrà modo di approfondire con i relatori le questioni poste.

Federico PALOMBA (IdV) segnala ai relatori altre due questioni rilevanti, quella dell'integrazione della composizione dell'Agenzia e quella dei criteri di preferenza nella destinazione dei beni confiscati, nel senso che deve essere preferita la destinazione sociale dei beni, mentre la vendita deve essere *l'extrema ratio*, e deve in ogni caso essere effettuata con la ga-

ranzia che ad acquistare non siano gli stessi mafiosi.

Lorenzo RIA (UdC) sottopone all'attenzione dei relatori i problemi segnalati dagli emendamenti del suo gruppo, e in particolare quello della suddivisione dei compiti e quello dell'organo presso il quale incardinare l'Agenzia. Segnala poi la necessità di chiarire il rapporto tra l'Agenzia e gli enti territoriali, nonché di sostenere i soggetti assegnatari dei beni confiscati mediante due fondi, uno per l'accesso al credito e uno per la riparazione dei danni subiti dai beni assegnati nel periodo tra il sequestro e l'assegnazione finale.

Annagrazia CALABRIA (PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Lorenzin 5.18.

Jole SANTELLI, *presidente e relatore per la I Commissione*, preso atto degli esiti della discussione, propone di considerare respinte tutte le proposte emendative presentate.

Le Commissioni concordano.

Jole SANTELLI, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge saranno invitate ad esprimersi le Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO

**DL 4/2010: Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (C. 3175 Governo).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole:* È istituita aggiungere le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 1. 1.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 2, sostituire le parole:* ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno *con le seguenti:* ed almeno una sede secondaria in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 1. 2.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole:* criminalità organizzata *aggiungere le seguenti:* nel corso di procedimenti penali o di prevenzione e, *dopo le parole:* allo stato dei procedimenti, *aggiungere le seguenti:* penali o di prevenzione,.

- 1. 3.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) collaborazione con l’Autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia

dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati nelle lettere d) ed e);

2) *sopprimere la lettera c);*

3) *alla lettera d), aggiungere, in fine; le parole:* e dei procedimenti cui è applicabile tale legge;.

- 1. 4.** Palomba, Favia.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) cooperazione con l’Autorità Giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati alle lettere c) e d);.

- 1. 5.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) amministrazione e destinazione dei beni confiscati all’esito del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei procedimenti nei quali sono applicate le disposizioni della medesima legge;.

- 1. 6.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* con esclusione di quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.

- 1. 7.** Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rosso-mando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Sono esclusi dalle disposizioni del comma 3 quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.

- 1. 8.** Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rosso-mando, Samperi, Touadi, Tidei.

## ART. 2.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Ministro dell'interno *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri.

- 2. 1.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* designato dal Ministro dell'interno in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale.

- 2. 2.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con il suo assenso.

- 2. 3.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.

- \* 2. 4.** Palomba, Favia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.

- \* 2. 5.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bresa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* da un rappresentante designato dalle associazioni impegnate in attività di lotta ai fenomeni mafiosi.

- 2. 6.** Favia, Palomba.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante dell'Agenzia per le ONLUS, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**2. 7.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3, e restano in carica per un periodo di tre anni, prorogabile di un anno per ragioni di necessità.

**2. 8.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un componente effettivo, che presiede il collegio, e un componente supplente sono scelti tra magistrati della Corte dei Conti, collocati fuori del ruolo organico della magistratura contabile con il loro assenso. Gli altri componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

**2. 9.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Le nomine degli organi di cui al comma 1 hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

*5-ter.* Le nomine rispettano la parità della rappresentanza tra uomini e donne.

**2. 10.** Favia, Palomba.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le nomine degli organi di cui al comma 1 hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

**2. 11.** Palomba, Favia.

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Il Direttore dell'Agenzia la dirige e ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, curando l'attuazione delle decisioni, emana i provvedimenti di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto Consuntivo.

**3. 1.** Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: delegati, aggiungere le seguenti: conferendo loro poteri di rappresentanza.*

**3. 2.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giu-*

stizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, *con le seguenti*: Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.

- 3. 3.** Garavini, Ferranti, Amici, Minniti, Bressa, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia *con le seguenti*: Il Direttore presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia e riferisce altresì periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia sulle questioni di loro diretta competenza.

- 3. 5.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* L'Agenzia coopera con l'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

- 3. 4.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati *con le seguenti*: coadiuva l'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e

confiscati, cura i rapporti con tale Autorità al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca.

- 3. 6.** Palomba, Favia.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché per la definizione di progetti integrati di utilizzo dei beni acquisiti allo Stato e per il superamento di eventuali criticità, l'Agenzia può richiedere l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti possono convocare conferenze di servizio cui sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei Comuni, delle Regioni e delle Province, nonché di altre amministrazioni o enti pubblici e di associazioni, di volta in volta interessati. Per le specifiche esigenze di singole province, possono essere altresì costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nuclei operativi di supporto, cui partecipano i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di specifici compiti Sotto il coordinamento delle prefetture e secondo le direttive dell'Agenzia.

- 3. 7.** Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* può avvalersi *con le seguenti*: si avvale.

- 3. 8.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole:* anche in deroga agli strumenti urbanistici.

- 3. 9.** Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:*

i) provvede all'istituzione di sedi secondarie nelle regioni nelle quali maggiore è la quantità di beni sequestrati e confiscati.

**3. 10.** Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente:*

l) adotta un regolamento di organizzazione interna e un regolamento per le procedure di amministrazione, gestione e destinazione del beni sequestrati e confiscati.

**3. 11.** Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

#### ART. 4.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione con le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.*

**4. 1.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: lettere b), c), d) ed e),.*

**4. 2.** Favia, Palomba.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, di cui all'ar-

ticolo 3, comma 4, lettera l), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia del beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa. Nel definire la pianta organica dell'Agenzia, il regolamento specifica le modalità per il trasferimento del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture della Direzione e delle Filiali specificamente deputate all'amministrazione e gestione del beni confiscati. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, vengono definite le modalità per il trasferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del fondi attualmente stanziati per la copertura degli oneri di gestione, inclusi quelli del personale, connessi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

**4. 3.** Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 3, dopo la parola: Agenzia, aggiungere le seguenti: per particolari e specifiche attività necessarie.*

**4. 4.** Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma.*

4-bis. « 4. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione ».

**4. 5.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

## ART. 5.

*Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:*

*o-a) Al comma 3 dell'articolo 2-ter aggiungere, in fine, le parole:*

« Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento ditali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il Tribunale determina la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi agli espropri per pubblica utilità ».

**5. 1.** Andrea Orlando, Ferranti, Rosso-mando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Alla lettera a) al comma 1, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

« 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro. »;

2) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* « 1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene. »;

*b) alla lettera a) sopprimere i numeri 3) e 4);*

*c) alla lettera a), al numero 5), capoverso 4-bis, sostituire le parole da: « Agenzia » fino a: « scelte » con le seguenti: « il Tribunale, osservando le modalità di cui al comma 3, nomina un amministratore giudiziario »:*

*conseguentemente al secondo periodo sostituire la parola: L'Agenzia con la seguente: Egli;*

*d) alla lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente: « 6). Il comma 4-ter è sostituito dal seguente: « 4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'Azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica dell'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva, e del suo mercato o di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'Autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti da autorizzare. Il Tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia. »;*

*e) alla lettera a) sopprimere il numero 7);*

*f) Alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1). L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. »;

g) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministratore, coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le direttive impartite dal giudice delegato, presenta a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesti, i documenti giustificativi; segnala altresì al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione »;

h) alla lettera b) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies adempie con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari »;

i) sopprimere la lettera c);

l) alla lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) « il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del-

l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. »;

m) alla lettera d) sopprimere il numero 3).

5. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti, il Tribunale nomina il giudice delegato e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro. »

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene »;

sopprimere i numeri da 2) a 7);

alla lettera b) sopprimere il numero 1);

alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2. L'Amministratore, eventualmente coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

secondo le direttive impartite dal giudice delegato, deve presentare a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione »;

*alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) « il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal Tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio »;

*dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3.1.) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari. »

*alla lettera b) sopprimere il numero 4; sopprimere la lettera c);*

*alla lettera d) sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) il comma 2) è sostituito dal seguente:

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le

proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies »;

*alla lettera d), sopprimere il numero 3.*

**5. 3.** Palomba, Favia.

*Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo le parole: anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni aggiungere le seguenti: L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sotto la direzione del giudice delegato.*

**5. 4.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1.1) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1.1) Entro sei mesi dal provvedimento di sequestro, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica sul proprio sito l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento. In casi motivati può essere omessa l'indicazione dell'indirizzo del bene, indicando solo il comune dove si trova ubicato.

**5. 5.** Garavini, Ferranti, Amici, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1.1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Fino alla confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudi-

ziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine L'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.

1-ter. Successivamente alla confisca di primo grado l'amministrazione o conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi, in qualità di coadiutore, dell'amministratore giudiziario designato dal tribunale. Al conferimento dell'incarico si provvede con provvedimento dell'Agenzia comunicato al tribunale. L'incarico ha durata annuale ed rinnovabile. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore nominato il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio.

**5. 6.** Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità e nelle ipotesi in cui risulti assolutamente necessario, da tecnici o da altre persone retribuite, In tal caso, l'Agenzia comunica senza ritardo al giudice delegato le generalità di chi la coadiuva, i motivi della scelta, nonché la misura della retribuzione. Il giudice può chiedere ulteriori informazioni, ovvero può disporre la sostituzione del nominato o la sua revoca con decreto motivato, quando la nomina appaia non giustificata o non adeguata ».

**5. 7.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è così sostituito: 2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario ».

**5. 8.** Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: , quando non sia possibile avvalersi di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche,.*

**5. 9.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 1, lettera a), al numero 3), al capoverso comma 3 dopo il primo alinea è inserito il seguente: «In questo caso il tribunale provvede alla nomina previa intesa con l'Agenzia al fine di conseguire sinergie operative e risparmi di costi derivanti da altre amministrazioni in corso innanzi alla stessa o a diversa autorità giudiziaria.*

**5. 10.** Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 5 con il seguente:*

5) Il comma 4-bis è così sostituito: « Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, osservando le modalità di cui al comma 3. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo

stato dell'attività aziendale e sui costi dell'amministrazione giudiziaria. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del programma. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.

**5. 11.** Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, lettera a) numero 5), dopo le parole: Albo nazionale degli amministratori giudiziari aggiungere le seguenti: , quando non sia possibile avvalersi di personale dell'agenzia o di altre amministrazioni pubbliche.*

**5. 12.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 1, lettera a), al numero 6), capoverso comma 4-ter dopo il primo allinea è inserito il seguente:*

4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti di amministrazione da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche

circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.

**5. 13.** Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il comma 1 è sostituito con il seguente:*

1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. Il giudice motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere le proposte formulate dall'Agenzia.

**5. 14.** Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, lettera b) numero 2), sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro due mesi.*

**5. 15.** Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 1, lettera f), al numero 1, sopprimere il numero 1.2) e sostituire il numero 2) con il seguente:*

« 2. Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche attraverso loro consorzi o associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnano in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associa-

zioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, l'uso è disciplinato, con apposita convenzione, per una durata almeno decennale, che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo, e disciplina le procedure autorizzatorie necessarie per modificare o incrementare il bene. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, ».

**5. 16.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali anche attraverso loro consorzi ed associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trat-

tamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, a. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. L'uso è disciplinato con apposita convenzione per una durata almeno decennale che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

**5. 17.** Ria.

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

2.1) al comma 2, lettera b) dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti parole: « alle comunità giovanili di cui all'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ».

**5. 18.** Lorenzin.

*Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui l'Agenzia non ritenga, con provvedimento

motivato, assolutamente possibile per cause tecniche ed economiche adeguatamente documentate, effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati con provvedimento della medesima Agenzia alla vendita a prezzo di mercato.».

*Conseguentemente, alla medesima lettera f), numero 7) aggiungere il seguente punto:*

7.4.) sono aggiunte infine le seguenti parole: « o utilizzando proventi di natura illecita ».

**5. 19.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis.* All'articolo 2-duodecies, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, di cui al comma 3 dell'articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi – nella misura del 50 per cento – istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

*a)* un fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera *b)* dell'articolo 2-undecies per consentire l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento e/o al miglioramento dei beni immobili confiscati concessi;

*b)* un fondo per il risanamento dei soggetti assegnatari di beni confiscati che siano stati oggetto di atti intimidatori attraverso la distruzione e la sottrazione di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.

2. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, dispone sulle richieste di contributi.

**5. 20.** Ria.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g)* all'articolo 2-duodecies, sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

« 1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-undecies, lettere *b)* e *c)*, e i proventi derivanti dall'affitto della vendita o dalla liquidazione di beni aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi, nella misura del 50 per cento per ciascun fondo, istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Un Fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera *b)* dell'articolo 2-undecies, per consentire loro l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento e/o al miglioramento dei beni immobili confiscati assegnati in concessione;

3. Un Fondo per il risarcimento dei danni a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati che siano state vittime di atti intimidatori attraverso la distruzione o la sottrazione anche di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.

4. Il direttore dell'Agenzia, è competente a disporre sulle richieste di autorizzazione al contributo previa delibera del Consiglio direttivo e dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: 4-*bis*.

5. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera *b)* provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni, nonché, in caso di

assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione. ».

**5. 21.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*g-bis)* all'articolo 2-*duodecies* è aggiunto il seguente comma 4-*bis*:

« 4-*bis*. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lett. *b*), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione ».

**5. 22.** Ria.

#### ART. 7.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera *b*), pendenti alla stessa data; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le

disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.

**7. 1.** Fava, Palomba.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera *b*), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.

**7. 2.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3-*bis*. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-*undecies* comma 2, lettera *b*) della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Agenzia, di cui all'articolo 1, procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.

**7. 3.** Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo .....	24
ERRATA CORRIGE .....	24

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 2 marzo 2010.*

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali  
e regioni.  
C. 3146 Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.15 alle  
12.55 e dalle 15.15 alle 15.20.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 288 del 25 febbraio 2010, a pagina 17, seconda colonna, seconda riga, in luogo di « *comma 4-decies* » deve leggersi « *comma 4-novies* ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	25
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	31

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Bartolomeo Giachino.

##### La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Atto n. 167.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che è stata presentata da deputati del gruppo dell'Italia dei valori una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) si riserva, una volta approfondita la proposta di parere dei relatori, di presentare una eventuale proposta alternativa.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

##### La seduta termina alle 15.40.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

preso atto che uno degli obiettivi caratterizzanti la direttiva 2007/66/CE è quello di garantire, in materia di appalti, una tutela processuale effettiva e celere, e a tal fine prevedere l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di rispettare un congruo termine dilatorio – o sospensivo (cosiddetto *standstill period*) – fra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto;

tenuto conto che la direttiva prevede alcune ipotesi tipiche in cui l'accertata violazione di determinati precetti del diritto comunitario, quali la radicale assenza della procedura concorrenziale o il mancato rispetto di uno dei termini sospensivi per la stipula del contratto, deve comportare – obbligatoriamente – la integrale « privazione di effetti » del contratto eventualmente stipulato, salve alcune tassative eccezioni che conducono all'applicazione di sanzioni alternative;

tenuto conto altresì che per un altro gruppo – anche esso circoscritto – di fattispecie gli Stati membri possono sce-

gliere, discrezionalmente, se prevedere la privazione di effetti o introdurre, in alternativa, altri adeguati meccanismi sanzionatori, purché proporzionati e dissuasivi (diversi ed ulteriori dal risarcimento del danno); al di fuori di tali ipotesi, la tutela della parte interessata è rimessa al diritto nazionale, che può anche prevedere che essa sia limitata al solo risarcimento del danno per equivalente;

valutata favorevolmente, all'articolo 79, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (di seguito « decreto legislativo »), come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), la previsione dell'accesso agli atti *ex lege* entro dieci giorni dall'invio della comunicazione, che non sembra possa nuocere alle esigenze organizzative delle stazioni appaltanti, ma appare piuttosto funzionale al sistema di comunicazioni, al fine di consentire la rapidità dei tempi di instaurazione dell'eventuale giudizio;

ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 240, comma 9, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), nella quale si prevede che la nomina della Commissione competente per l'accordo bonario sia effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anziché dal Presidente del tribunale, desta talune perplessità in quanto, determi-

nando una centralizzazione della procedura, non sembra utile ad accelerare i tempi di nomina del Presidente della predetta Commissione;

considerato che l'articolo 240, comma 13, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *f*), introducendo l'obbligatorietà della nomina di un mediatore unico sembra introdurre di fatto un ulteriore onere economico per le parti non opportuno, specialmente nel caso di appalti di importo modesto;

valutato che all'articolo 241, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *c*), precludendo a chi abbia svolto nell'ultimo triennio il ruolo di difensore o di arbitro di parte in un arbitrato relativo a contratti aventi ad oggetto appalti pubblici la possibilità di svolgere il ruolo di presidente del collegio arbitrale, anche per la soluzione di controversie che coinvolgono imprese diverse da quella per cui ha svolto la funzione di avvocato in precedenza, non solo non appare prevista nella direttiva 2007/66/CE né nella legge delega, ma sembra risultare viziata sotto il profilo della costituzionalità, determinando, tra l'altro, un trattamento irragionevolmente peggiore soprattutto per gli avvocati del libero Foro;

considerato che l'articolo 241, comma 5, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera *c*), desta perplessità in ordine alla prevista nullità del lodo, essendo comminata per fatti che non possono essere conosciuti né conoscibili dalle parti e dai difensori, rendendo quindi incerto e instabile l'esito del giudizio arbitrale;

valutato che appare opportuno far decorrere il termine di 120 giorni per l'impugnazione del lodo arbitrale di cui all'articolo 241, comma 16, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera *m*), non dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, come attualmente previsto, ma dalla data del deposito del lodo presso la Ca-

mera arbitrale per i contratti pubblici, giacché, a norma all'articolo 241, comma 9, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera *e*), è da questa data che si considera produttivo di effetti il predetto lodo;

ritenuto che all'articolo 243 *bis*, comma 2, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 7, laddove si dispone che l'informazione facoltativa in ordine all'intento di proporre un ricorso giurisdizionale debba recare una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, andrebbe precisato che la predetta indicazione non può in alcun modo porsi come vincolo alla redazione del successivo ricorso, essendo sempre possibile dedurre nello stesso ulteriori motivi o articolare altrimenti le censure già formulate nell'informativa;

valutato che all'articolo 245, comma 2-*ter*, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *c*), il termine di 5 giorni ivi previsto per il deposito del ricorso appare troppo breve per ottenere nella generalità dei casi la restituzione dell'atto dall'ufficiale giudiziario;

rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 11, le quali disciplinano un rito speciale in materia di pubblici appalti, andrebbero coordinate con le linee di fondo del nuovo processo amministrativo in corso di definizione ai sensi della legge delega di cui all'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, eliminando, in particolare, le disposizioni in materia di riunione dei ricorsi e di regime di impugnazione dei bandi di gara;

valutata l'opportunità dell'unificazione della disciplina processuale per l'impugnazione dei bandi con quella per l'impugnazione dell'aggiudicazione, atteso che, sebbene lo *standstill period* è un effetto che si produce solo a seguito dell'impu-

gnazione dell'aggiudicazione, tuttavia anche in caso di impugnazione dei bandi di gara vi è una esigenza di celere definizione della lite, il cui esito condiziona l'ulteriore corso della gara;

considerato che l'articolo 245, comma 2-*septies* e seguenti, del decreto legislativo, come introdotti dall'articolo 8, comma 1, lettera c), riguardante i tempi dell'incidente cautelare e di quello istruttorio, andrebbe coordinato con la diversa disciplina prevista per il processo ordinario e per il rito di cui all'articolo 23-*bis*, legge n. 1034 del 1971;

ritenuta condivisibile la scelta operata dal Governo nell'interpretazione della previsione dell'articolo 2-*sexies* della direttiva, che contempla le violazioni meno gravi, in cui, in luogo della privazione degli effetti del contratto, possono essere applicate solo le sanzioni alternative;

considerato che all'articolo 245-*ter*, comma 9, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 10, è previsto che le violazioni meno gravi si riferiscano al caso in cui la violazione dello *standstill period* o del termine sospensivo non ha privato l'interessato della effettiva possibilità di tutela giurisdizionale, e comunque fermo restando che tale violazione procedurale non si aggiunga ad una violazione sostanziale; sulla base di tale interpretazione appare condivisibile l'opportunità di escludere la possibilità di sanzionare la stazione appaltante, laddove non siano riscontrabili violazioni sostanziali, per il solo fatto di non aver rispettato lo *standstill period* o il termine sospensivo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di definire in termini più circostanziati il contesto di grave danno all'interesse pubblico, prevedendo,

ad esempio, tra i casi di applicazione, quello in cui il ritardo nell'inizio dell'esecuzione comporterebbe il disimpegno di risorse comunitarie assegnate all'Italia;

b) all'articolo 11, comma 10 bis del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di estendere le deroghe ivi previste per l'applicazione dello *standstill period* anche nei casi di appalti basati su un accordo quadro di cui all'articolo 59 del codice e nei casi di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 del codice;

c) all'articolo 240, comma 9, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di mantenere la previsione secondo la quale il Presidente del tribunale nomina il Presidente della Commissione competente per l'accordo bonario;

d) all'articolo 240, comma 9 bis, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il presidente della Commissione sia scelto sulla base del carattere tecnico o giuridico del contendere, inserendo, comunque, i tecnici qualificati tra i soggetti che possano assumere le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 240 del decreto legislativo n.163 del 2006;

e) all'articolo 240, comma 13, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera f), si valuti l'opportunità di prevedere che le funzioni del « mediatore unico », quale soggetto deputato a formulare la proposta di accordo bonario nei casi in cui la vigente normativa non prevede la costituzione obbligatoria dell'apposita commissione, siano svolte dal già previsto responsabile del procedimento, in particolare per gli appalti di modesto valore;

f) all'articolo 240, comma 20, del decreto legislativo, come modificato dal-

l'articolo 5, comma 1, lettera l), valuti il Governo l'opportunità di modificare in senso meno restrittivo per i diritti di difesa delle parti la previsione secondo la quale se il provvedimento che definisce il giudizio arbitrale o quello ordinario sia sostanzialmente conforme al contenuto della proposta motivata di accordo bonario formulata alle parti dalla commissione, il collegio arbitrale o il giudice escludono la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato tale proposta e, se la parte soccombente aveva dichiarato di accettare la proposta, condannano la parte vincitrice a rimborsare le spese a quella soccombente;

g) all'articolo 241, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), si valuti l'opportunità di sopprimere le parole da « e comunque » fino a « procedura civile »;

h) all'articolo 241, comma 16, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera m), valuti il Governo l'opportunità di coordinare quanto ivi previsto circa il termine per l'impugnativa del lodo dalla data dell'ultima sottoscrizione con la previsione di cui alla lettera f) secondo la quale il lodo arbitrale acquista efficacia dal momento del deposito dello stesso presso la Camera arbitrale, prevedendo a tal fine che il termine di impugnazione decorra dalla medesima data del deposito del lodo;

i) al medesimo articolo 241, comma 16, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera m), valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'impugnazione del lodo arbitrale, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, e ciò anche in coerenza con la previsione dell'articolo 829, comma 3, c.p.c.;

l) all'articolo 243 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come introdotto dall'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'informativa in ordine all'intento di proporre un ricorso giurisdizionale non costituisce un vincolo

alla redazione di quest'ultimo, essendo sempre possibile dedurre ulteriori motivi o articolare altrimenti le censure già formulate nell'informativa medesima;

m) all'articolo 243-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di rendere più efficace il meccanismo nella sua finalità deflattiva del contenzioso, prevedendo che il termine complessivo di 20 giorni assegnato alla stazione appaltante per concludere il procedimento di autotutela sia ridotto a non oltre 15 giorni complessivi;

n) all'articolo 243-bis, comma 6, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di non prevedere in modo dettagliato il procedimento di autotutela, risultando invece più funzionale un generico riferimento all'avvio del procedimento di autotutela e alla conclusione tempestiva dello stesso;

o) all'articolo 243-bis, comma 8, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 7, allo scopo di non permettere l'apertura di un contenzioso *ex novo* su un provvedimento che è privo di reale autonomia rispetto agli atti di gara, si valuti l'opportunità di modificare il comma in questione secondo il seguente tenore: »8. Il provvedimento di cui al comma 6), lettera a), non è impugnabile autonomamente, e può essere contestato congiuntamente all'atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni »;

p) all'articolo 245, comma 2-ter, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine di 10 giorni per il deposito del ricorso;

q) al medesimo articolo 245, comma 2-ter, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), in un'ottica di concentrazione nel medesimo processo di tutte le impugnazioni relative agli atti della stessa gara, mante-

nendo l'obbligatorietà della proposizione dei motivi aggiunti e senza tuttavia penalizzare le esigenze difensive, si valuti l'opportunità di prevedere, per la proposizione dei motivi aggiunti, in luogo dell'attuale termine di 15 giorni, il termine di 30 giorni a fronte del medesimo termine di 30

giorni assegnati per l'impugnazione autonoma: in tale prospettiva andrebbe pertanto valutata la congruità della scelta di un processo da celebrarsi in tempi rapidissimi, e quindi con una pronuncia, se non nella stessa udienza cautelare, in una udienza successiva ravvicinata.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

Le Commissioni riunite II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici»;

premesso che:

il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» prevede che gli Stati membri siano incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazione; tale previsione è contenuta testualmente nel considerando 35 della Direttiva 2007/66/CE in corso di recepimento. Lo schema di decreto legislativo che è stato presentato dal Governo, tuttavia, non è accompagnato da nessun prospetto che permetta di conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva e dall'accordo «Legiferare meglio». Ciò non permette al Parlamento e alla Commissione di esprimere il proprio parere sullo schema di decreto avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per la valutazione. Il Governo è invitato a presentare alla Commissione il prospetto con le concordanze e che questo, in futuro, sia presentato ogni volta che viene

sottoposto alle Camere uno schema per il previsto parere;

la direttiva ha modificato le due precedenti 89/665/CE e 92/13/CE, concernenti le procedure di ricorso in materia, rispettivamente, di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture, e di procedure di appalto nei c.d. settori speciali. Essa è volta principalmente a migliorare l'efficacia dei mezzi di tutela, quali le procedure di ricorso, al fine di garantire maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione, nonché ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese interessate;

la nuova direttiva conferma le linee generali dell'impostazione delle precedenti direttive 89/665/CEE 92/13/CEE, ma ne integra in modo sostanziale la disciplina, introducendo, tra l'altro, due principi essenziali: il termine sospensivo minimo per la stipula del contratto; la privazione di effetti dei contratti stipulati in violazione del termine minimo ovvero affetti da gravi violazioni del diritto comunitario;

il decreto legislativo, nel recepire la suddetta Direttiva 2007/66/CE, interviene principalmente a modificare e integrare in diversi parti – e principalmente la Parte IV dedicata al contenzioso – il «Codice appalti», ossia il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

viene recepita una nozione più ampia di stazione appaltante che, ai fini della

parte IV del codice appalti, comprende non solo tutti i soggetti che sono amministrazioni aggiudicatrici o soggetti aggiudicatori, ma anche ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture;

la nuova disciplina del contenzioso dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei concessionari di servizi e delle diverse forme di partenariato pubblico-privato riconosciute dal diritto comunitario, ma non disciplinate dalle direttive sugli appalti pubblici;

il decreto legislativo appare generalmente coerente nelle parti che riguardano il recepimento della direttiva 2007/66/CE;

evidenziate le seguenti criticità:

la legge 7 luglio 2009, n. 88 (comunitaria 2008) conferisce una delega che non si limita a disporre il mero recepimento della 2007/66/CE, ma chiede al Governo di regolare anche altri istituti, non previsti dalla direttiva, come l'accordo bonario e l'arbitrato;

la delega persegue l'obiettivo esplicito di favorire la risoluzione accelerata e non giurisdizionale del contenzioso. Le misure principali sono: 1) l'istituzione della figura del mediatore unico, cui viene affidata la procedura di conciliazione; 2) l'obbligo di ricorrere all'accordo bonario prima di avvalersi dell'arbitrato o adire il giudice;

la legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 3, commi 19, 20, 21, ha introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche e le spa miste a prevalente capitale pubblico, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti;

l'abolizione degli arbitrati metteva un freno alle ingenti spese sostenute dallo Stato per questo tipo di contenziosi da cui lo Stato viene sempre e sistematicamente

svantaggiato, ma la sua entrata in vigore è stata sospesa con successivi provvedimenti;

secondo elementi raccolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture risulta che il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del ricorso all'autorità giudiziaria. Ove non sia intervenuta una transazione, le pubbliche amministrazioni sono risultate soccombenti nella grande maggioranza di giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, solo nel 2006 ha comportato oneri pari a circa 321 milioni di euro senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio;

i dati recentemente forniti dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici confermano non solo l'onerosità degli arbitrati, ma anche la loro inefficacia e opacità, dal momento che i due terzi degli arbitrati vedono soccombere la parte pubblica;

nei giudizi arbitrali, nonostante il presidente del collegio sia di regola un funzionario pubblico, lo stato perde quasi sempre. E la causa si risolve con un aumento del costo dell'opera. Mediamente il 30 per cento. Nei primi mesi del 2009 sono stati depositati 132 lodi arbitrali: il 98 per cento delle volte lo Stato ha perso;

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella relazione annuale al Parlamento (relativa al 2007, presentata al Parlamento nel luglio 2008 (doc. XLIII, n. 1), disponibile all'indirizzo internet [www.autoritalavoripubblici.it/pubblicazioni/Relazione2007.pdf](http://www.autoritalavoripubblici.it/pubblicazioni/Relazione2007.pdf)), ha inserito una sua valutazione sull'abolizione degli arbitrati sostenendo che «l'esclusione della clausola compromissoria o del compromesso per le controversie in tema di contratti pubblici genera forti perplessità in merito alla sostenibilità da parte del mercato, a causa dell'eccessiva lunghezza dei tempi della giustizia, sia essa ordinaria che amministrativa»;

l'osservazione dell'Autorità non risulta conferente in quanto solo una mi-

noranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in taluni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di oltre 700 giorni per, poi, concludersi con un accordo transattivo. Inoltre i lodi arbitrali che sono stati impugnati nella gran parte dei casi sono dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello;

l'articolo 44, comma 3, lettera *m*), numero 5, della legge che contiene la delega contiene il seguente criterio: « prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ». Sulla base di esso lo schema di decreto legislativo contiene la seguente previsione per l'impugnazione del lodo per nullità:

entro 30 giorni in caso di notificazione del lodo;

entro 120 dalla sua sottoscrizione in assenza di notificazione.

Attualmente tali termini, ordinariamente previsti per l'impugnazione dei lodi, sono invece rispettivamente di 90 giorni e un anno. La riduzione dei termini di impugnazione del lodo ad un terzo dei termini attualmente previsti risulta del tutto irragionevole limitando il diritto di difesa della Pubblica amministrazione. E del tutto evidente che se la maggior parte dei lodi che vedono soccombenti la Pubblica amministrazione sono annullati in appello, riducendo così tanto i termini entro i quali la P.A. può impugnare, essa viene posta in una posizione potenzialmente molto pericolosa per l'erario. Ragionevole potrebbe essere al massimo la previsione, per rispettare il criterio della delega, che i termini per impugnare siano ridotti alla metà, ovvero rispettivamente 45 giorni e sei mesi;

il Governo ha dichiarato alla stampa che la reintroduzione dell'arbitrato è accompagnata dalla riduzione dei costi ad essi relativi, ma nello schema di decreto legislativo in esame non è prevista alcuna riduzione dei costi;

una riduzione dei costi degli arbitrati è stata prevista ben un anno fa dall'articolo 29, comma 1-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (decreto mille proroghe);

la lettera *b*) di tale comma ha modificato il comma 12 dell'articolo 241 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) provvedendo a:

dimezzare i compensi minimi e massimi stabiliti, per gli arbitri, dalla tariffa allegata al DM lavori pubblici n. 398/2000;

vietare incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate; alle specifiche competenze utilizzate; all'effettivo lavoro svolto;

tuttavia la riduzione dei costi degli arbitrati contenuta in altri e precedenti provvedimenti legislativi non può ritenersi soddisfattiva del criterio direttivo della delega contenuta in una legge cronologicamente successiva, che pretende che sia previsto il contenimento dei costi del giudizio arbitrale;

la riduzione generica dei costi dell'arbitrato è contenuta nel decreto mille proroghe 2008, convertito in legge il 14 febbraio 2009; invece la riduzione dei costi dell'arbitrato con riferimento agli appalti pubblici è prevista nella legge comunitaria 2009, approvata il 7 luglio 2009 (articolo 44, comma 3, lettera *m*), numero 4);

pertanto viene del tutto eluso il criterio Contenuto nella delega che richiede la riduzione dei costi dell'arbitrato che non può non essere inteso che come una riduzione ulteriore di tali costi rispetto a quanto disposto con il mille proroghe dell'anno precedente;

non può ritenersi che sia soddisfatto il criterio della riduzione dei costi dell'arbitrato unicamente avendo introdotto nello schema di decreto legislativo la previsione che il presidente del collegio possa,

ma non deve, nominare il segretario del collegio solo se « necessario » (articolo 6, comma 2, lettera *b*);

anziché puntare pervicacemente sulla reintroduzione dell'arbitrato, creando meccanismi che lo facciano sempre preferire quando insorgono controversie inerenti gli appalti pubblici, serve piuttosto la creazione nei tribunali di sezioni specializzate in materia di appalti, introducendo, se necessario, misure procedurali atte a realizzare la migliore sintesi tra la salvaguardia dell'interesse pubblico, le esigenze del mercato e il perseguimento della giustizia;

l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo novella l'articolo 246 del Codice dei contratti pubblici, che contiene disposizioni relative alle controversie che riguardano le infrastrutture strategiche;

gli elementi di novità riguardano i casi in cui il giudice può disporre la caducazione del contratto già stipulato. Qui la prospettiva introdotta è inversa rispetto a quella contenuta nel nuovo articolo 245-ter (Privazione di effetti del contratto e sanzioni alternative). Nell'articolo 245-ter si stabilisce che il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dispone la privazione degli effetti del contratto nei casi e alle condizioni previste dai commi da 4 a 12, rimanendo in capo a lui, attraverso gli strumenti tipici del processo, la decisione di privare degli effetti un contratto in tutti gli altri casi di annullamento; invece nell'articolo 246, viene previsto che il giudice può privare di effetti un contratto sospeso o annullato solo ed esclusivamente nei casi di cui all'articolo 245-ter, commi da 4 a 12, mentre in tutte le altre ipotesi non può

caducarlo ma può soltanto disporre un risarcimento per equivalente del danno eventualmente dovuto;

nell'articolo 246, al di fuori dei casi indicati, viene così introdotto un aprioristico e sempre sussistente, perché sottratto alla valutazione prudente del giudice, interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, in barba ad ogni disposizione legislativa e violazione commessa;

quanto stabilito dall'articolo 246 viola la direttiva 2007/66/CE la quale invece dispone testualmente all'articolo 2-*quinquies*, numero 3: « Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 2-*sexies*, paragrafo 2 »;

l'articolo 246 come formulato nello schema di decreto legislativo lascia immaginare che il Governo si ritagli uno spazio sottratto al controllo della magistratura, per esempio in materia di energia nucleare o in un caso come il ponte sullo stretto di Messina, che riportano immediatamente alla memoria i brutti fatti di questi giorni relativi agli appalti della protezione civile,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

Palomba, Piffari, Scilipoti.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Associazione enti previdenziali privati e del relatore della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, Stefano Zappalà, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano e C. 2239 Mantini, recanti la riforma delle professioni (*Svolgimento e conclusione*) ....

35

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione Federico PALOMBA.*

#### La seduta comincia alle 11.45.

**Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Associazione enti previdenziali privati e del relatore della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, Stefano Zappalà, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano e C. 2239 Mantini, recanti la riforma delle professioni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assi-

curata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, facendo presente che il relatore della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, Stefano Zappalà, non potrà essere presente a causa di un impedimento personale.

Maurizio DE TILLA, *Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati*, Claudio GUANETTI, *consigliere INARCASS*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi Maria Grazia SILIQUINI (PdL), *relatore per la II Commissione*, soffermandosi su una lettera dei consiglieri CNEL in rappresentanza delle professioni, Roberto Orlandi, Alfio Catalano e Pierangelo Sardi.

Cesare REGENZI, *Presidente f.f. della Commissione II del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi Maria Grazia SILIQUINI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, alla quale replica Cesare REGENZI, *Presidente f.f. della Commissione II del CNEL*.

Federico PALOMBA, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi per il loro intervento, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato .....

37

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 2 marzo 2010.*

**DL 1/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali**

**delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà (*Svolgimento e conclusione*) ..... 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 39

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Emendamenti C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 39

AVVERTENZA ..... 39

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Indagine conoscitiva  
sulle Autorità amministrative indipendenti.**

**Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la diretta webtv.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Mario LOVELLI (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Giuseppe CALDERISI (PdL) e Mario TASSONE (UdC).

Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 2 marzo 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.**

**Emendamenti C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti presentati – Tempestini 5.1 e Recchia 9.1 – non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie.*

*C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli e C. 1925 Granata.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	41
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624 ed abb.-ter-B (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	42
AVVERTENZA .....	43

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.**

**C. 3083 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico PALOMBA, *presidente e relatore*, osserva che il 17 settembre 2004, i Ministri dei Paesi aderenti (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna) hanno sottoscritto a Noordwijk (Olanda) la Dichiarazione di intenti con la quale, è stato sancito l'impegno a sottoscrivere un trattato per stabilire le funzioni e la condizione giuridica di una forza di gendarmeria denominata EUROGENDFOR (EGF), costituita da contingenti dei rispettivi corpi di polizia ad ordinamento militare e dei suoi membri.

Tale Forza dovrà assicurare, nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi, lo svolgimento dei compiti di polizia, in collaborazione con gli altri partecipanti (contingenti militari, polizia locale, forze di polizia di altri Paesi partecipanti), favorendo la riattivazione dei servizi di si-

curezza, in particolare nelle fasi di transizione da situazioni operative militari alla ricostituzione di istituzioni civili.

Il Trattato in oggetto definisce i principi fondamentali su obiettivi, statuto, modalità organizzative ed operatività della Forza di gendarmeria europea.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala, in primo luogo, il capo VII, che contiene disposizioni relative ai privilegi ed alle immunità.

L'articolo 21, in particolare, sancisce l'inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi appartenenti ad EUROGENDFOR, che si trovano sul territorio delle Parti.

A norma dell'articolo 22, le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR, nonché i beni concessi al tale Forza per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, sono immuni dai provvedimenti esecutivi in vigore nel territorio delle Parti.

Il Capo VIII si riferisce alle disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare.

In particolare, l'articolo 25 definisce gli ambiti ed i criteri per l'esercizio della giurisdizione prevedendo, in linea generale, che le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare.

Il Capo IX riguarda le disposizioni in materia di indennizzi.

Segnala, in particolare, l'articolo 29, che si riferisce ai danni cagionati a terzi, nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal Trattato, incluse le esercitazioni.

Il disegno di legge di ratifica, infine, presenta un contenuto tipico, che non pone particolari questioni di competenza di questa Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**

**C. 136 Carlucci ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico PALOMBA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Roberto RAO, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che Il provvedimento in esame, composto da 28 articoli, è motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Il Capo I del provvedimento (articoli da 1 a 7) detta le disposizioni generali, definendo, tra l'altro, la ripartizione di compiti tra Stato, regioni ed enti locali.

Segnala, in particolare, l'articolo 1, che definisce lo spettacolo dal vivo quale « componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e la crescita socio-culturale dei cittadini » (comma 1). Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare (comma 6).

Il Capo II (articoli da 8 a 23) contiene una serie di interventi di riforma, che riguardano, tra l'altro: la riorganizzazione dello spettacolo dal vivo, l'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, varie forme di agevolazione e interventi in materia fiscale, la formazione professionale, l'istituzione di un Fondo perequativo e di un fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti, nonché la materia assicurativa ed il collocamento al lavoro.

Il Capo III (articoli da 24 a 27) reca una disciplina di principio relativa a talune attività settoriali: attività liriche e

musicali, attività teatrali, attività di danza, nonché circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare.

Il Capo IV, infine, reca la norma di copertura finanziaria (articolo 28).

Poiché nel testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito non si ravvisano disposizioni sanzionatorie né altre disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

**C. 624 ed abb.-ter-B**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi VITALI (Pdl), *relatore*, osserva che il testo unificato AC. 624 e abb.-B, approvato in prima lettura dalla Camera il 16 settembre 2009 e con modificazioni dal Senato il 27 gennaio scorso, giunge all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura.

Esso disciplina l'accesso alle cure palliative, e alla terapia del dolore.

L'articolo 1, in particolare, qualifica le finalità del provvedimento, diretto a tutelare il diritto del malato ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nel rispetto di alcuni principi fondamentali.

Nel corso dell'esame in prima lettura questa Commissione ha già avuto modo di esprimersi sul provvedimento, rendendo un parere favorevole con un'osservazione. In particolare la Commissione giustizia, con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera b) del nuovo testo unificato allora trasmesso per il parere, aveva invitato la

Commissione di merito ad approfondire i riflessi sul sistema sanzionatorio predisposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, derivanti dall'inserimento del « Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) » tra le sostanze di cui alla tabella II, sezione B, allegata al medesimo Decreto.

La disposizione in questione, riprodotta senza modifiche nell'articolo 10, comma 1, lettera d) del testo approvato dalla Camera, è stato poi soppresso nel corso dell'esame al Senato.

Fra le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 10, che ha subito notevoli modifiche nel corso dell'esame presso il Senato. Tale disposizione interviene su alcune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309/1990), semplificando la prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo.

In particolare, segnala la modifica all'articolo 60 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce le sanzioni penali applicabili per le violazioni delle norme sulla tenuta dei registri, con la precisazione che qualora le irregolarità siano conseguenti a violazioni della normativa regolamentare si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria.

Inoltre, con una modifica al comma 4 dell'articolo 73, che sanziona penalmente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, si estende la diminuzione di pena (da un terzo alla metà) anche ai casi in cui le condotte riguardino determinati medicinali ivi specificati con riferimento alle tabelle allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.  
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.*

*Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.*

*C. 2919 Paniz, C.1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.*

*Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.*

*C. 1640 Contento.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2010 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992. Atto n. 187 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	44
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	46

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2010 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992.**

**Atto n. 187.**

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, nel prospettare i contenuti di una proposta di parere favorevole con osservazioni, esprime apprezzamento nei confronti del Governo per avere mantenuto l'impegno a fornire un quadro informativo sull'attua-

zione degli interventi riguardanti le pregresse annualità. Ritiene di interpretare un indirizzo condiviso dai gruppi di maggioranza e di opposizione inserendo nel prospettato parere un auspicio per un potenziamento delle risorse disponibili per le finalità del provvedimento in titolo, alla luce dei drastici tagli apportati nell'ultimo triennio.

Franco NARDUCCI, *presidente*, condivide le considerazioni del collega Corsini.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime un orientamento favorevole in merito alle osservazioni del relatore.

Claudio D'AMICO (LNP) chiede al relatore alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti della proposta di parere, sottolineando la necessità che non vi siano margini per ambiguità quanto ai temi della cittadinanza e dell'immigrazione.

Paolo CORSINI (PD) nel dare rassicurazioni al collega D'Amico circa l'estraneità di tali questioni rispetto al dibattito in corso, presenta una proposta di parere

favorevole con osservazioni di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Enrico PIANETTA (Pdl) preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto favorevole sul parere illustrato dal relatore, che giudica equilibrato. Sottolinea l'importanza del richiamo all'impegno internazionale dell'Italia per gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e per la tutela dei diritti umani, in particolare nell'anno in cui il nostro Paese è sottoposto alla Revisione periodica universale da parte

del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda in proposito che l'Italia si è candidata a far parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per un ulteriore mandato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore come riformulata.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2010 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992 (atto n. 187).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2010 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi, di cui alla legge n. 180 del 1992;

presa visione altresì della Relazione sulla ripartizione delle risorse per l'anno 2009 e valutata positivamente la puntualità con la quale il Ministero degli affari esteri ha fornito in questo avvio di legislatura un articolato quadro informativo sullo stato d'attuazione degli interventi riguardanti le pregresse annualità;

rilevata l'introduzione di alcuni nuovi potenziali soggetti beneficiari che potranno ulteriormente arricchire e qualificare l'apporto del nostro Paese, in ragione della loro specifica esperienza e competenza, nei settori dell'*institution building*, nelle iniziative di stabilizzazione e di promozione dell'integrazione economica e politica e nella gestione dei processi di transizione post-conflitto in contesti regionali di grande rilievo geopolitico;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

incrementi sensibilmente il Governo lo sforzo di valorizzazione del contributo alle organizzazioni a carattere regionale, con particolare riguardo a quelle operanti nella sfera dei diritti umani nell'anno in

cui l'Italia, sottoposta alla *Revisione periodica universale* da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è quindi chiamata ad esprimere un impegno coerente sul versante della promozione internazionale di tali diritti;

assicuri la continuità dei meccanismi di verifica dei risultati dei contributi erogati, continuando con cadenza annuale a riferirne al Parlamento;

promuova una disamina complessiva delle risorse destinate dal nostro Paese ad analoghe finalità umanitarie e di pace, nella prospettiva di un potenziamento delle risorse da rendere disponibili, nonché di un ripensamento complessivo degli strumenti legislativi preposti all'aiuto allo sviluppo che appaiono obsoleti ed inadeguati soprattutto in relazione a due ordini di problemi: sul piano della coerenza con i traguardi di lotta alla povertà posti dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio e sul piano dell'integrazione delle risorse con le realtà del volontariato e del cosiddetto « privato sociale » operanti in Italia, attive nella promozione di adeguati standard di democrazia e di una concreta e fattiva solidarietà per le popolazioni più svantaggiate del pianeta in diversi paesi;

a tal proposito si valuti l'opportunità di inserire la FOCSIV nell'ambito dei soggetti destinatari di sostegno, in relazione alle rilevanti iniziative promosse e all'impegno dei progetti in corso di realizzazione in campo umanitario, solidaristico e di tutela e sviluppo dei diritti civili.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge C. 3209, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione ». C. 3209 Governo ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i> ) .....	47
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i> ) .....	55
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i> ) .....	59
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	62

#### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

**La seduta comincia alle 13.**

Parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge C. 3209, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. »  
C. 3209 Governo.

(*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Commissione è convocata ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera, sul disegno di legge n. 3209, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, indicato quale provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 e nella risoluzione approvata al riguardo il 29 luglio 2009. Tale indicazione è stata quindi confermata dalla Nota di aggiornamento presentata il 22 settembre 2009.

In proposito, segnala che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Ricorda come i limiti di contenuto e la prescritta conformità alle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare previsti per i disegni di legge collegati siano volti a consentire che tali provvedimenti siano esaminati in modo approfondito ma in tempi relativamente brevi dalle competenti commissioni di settore.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, segnala che con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 2, lettera *h*), della legge n. 196 del 2009 dispone che ciascuno dei disegni di

legge collegati alla manovra di finanza pubblica, rechi disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorra al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Fa presente che il disegno di legge in esame si compone di trenta articoli, raccolti in tre titoli rispettivamente riferiti a disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese, a disposizioni in materia di pubblico impiego e alla delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, segnala come la relazione tecnica attesti che il disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e evidenzi, inoltre, che alcuni articoli del provvedimento, e segnatamente l'articolo 4, in materia di conservazione delle cartelle cliniche, l'articolo 8, in materia di semplificazione per i lavoratori dello spettacolo, l'articolo 12, recante disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, e l'articolo 18, in materia di pagella elettronica e università digitale, sono, al contrario, suscettibili di determinare risparmi. Più in generale, ricorda come tutti concordino nel ritenere che la riforma della Pubblica Amministrazione costituisca un'assoluta priorità al fine di accrescere la competitività dell'economia nazionale. Sotto tale aspetto rileva che il provvedimento, con una serie di disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio orientate alla semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini, appare idoneo ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni e avrà ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini e sull'attività delle imprese, concorrendo al conseguimento degli obiettivi programmatici.

Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del dise-

gno di legge in esame incidono essenzialmente sulla disciplina delle pubbliche amministrazioni e recano interventi di semplificazione normativa di competenza, in massima parte, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa. A tale disciplina può, a suo avviso, altresì ricondursi l'articolo 19, che interviene sulla disciplina delle spese di giustizia, semplificando ed agevolando la riscossione dei crediti vantati dall'amministrazione giudiziaria.

Con riferimento alla corrispondenza tra le disposizioni del disegno di legge e quanto indicato nella risoluzione che ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013, rileva innanzitutto che la risoluzione non faceva riferimento, diversamente dal disegno di legge, ad una codificazione in materia di pubblica amministrazione. Al riguardo, osserva, tuttavia, che l'operazione di codificazione può considerarsi accessoria all'adozione dei decreti legislativi relativi alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, che configurano una riforma di ampia portata, in relazione alla quale si pone l'esigenza di un coordinamento con la normativa vigente, che può opportunamente realizzarsi con la redazione di un codice.

Rileva, altresì, che talune disposizioni del disegno di legge non appaiono pienamente riconducibili ai temi indicati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, non riferendosi a problematiche di carattere generale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, segnala che l'articolo 14 intende consentire all'Istituto diplomatico di svolgere attività formative la cui partecipazione sia aperta a soggetti, anche stranieri, estranei alla pubblica amministrazione. Al riguardo, segnala che si tratta di disposizioni attinenti al funzionamento di un settore dell'amministrazione che non recano semplificazioni di adempimenti. Rileva, peraltro, che le disposizioni dell'articolo 14 sono anche contenute nell'ar-

ticolo 52, commi da 2 a 5, del disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449-B), attualmente all'esame in sede referente della Commissione politiche dell'unione europea della Camera dei deputati. Osserva, inoltre, che le disposizioni contenute nel titolo secondo del provvedimento, accanto a disposizioni funzionali ad una riforma complessiva dell'amministrazione, recano interventi in materia di pubblico impiego che non appaiono attinenti in via diretta ai contenuti indicati nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. In particolare, segnala che l'articolo 25 reca disposizioni in materia di ordinamento della carriera diplomatica, mentre l'articolo 27 reca disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri. Anche in relazione all'articolo 25 e al comma 2 dell'articolo 27, rileva che le relative disposizioni sono contenute anche nell'articolo 52 del disegno di legge comunitaria 2009, ora all'esame della Camera (A.C. 2449-B), rispettivamente alle lettere, *a), b), c), d), e), f) e h)* e alla lettera *g)* del comma 1.

Segnala, infine, che le disposizioni dell'articolo 20, in materia di semplificazione degli oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che appaiono riconducibili al contenuto proprio del provvedimento, sono sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'articolo 22 del più volte ricordato disegno di legge comunitaria 2009.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione" (A.C. 3209);

preso atto delle indicazioni contenute nella risoluzione con la quale la Camera

ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 in ordine ai provvedimenti da ritenere collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2010;

rilevato che l'articolo 3, comma 2, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prevede che i provvedimenti collegati debbano recare disposizioni omogenee per materia e che successivamente l'articolo 10, comma 2, lettera *h*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha specificato che i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

considerato che le disposizioni del disegno di legge, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono riferibili alla disciplina delle pubbliche amministrazioni e ad interventi di semplificazione normativa e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

osservato che le disposizioni del provvedimento, pur presentando in molti casi carattere ordinamentale e organizzatorio, appaiono orientate alla semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini e all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni, con ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini e sull'attività delle imprese, e, pertanto, sono suscettibili concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici;

considerato che le disposizioni del disegno di legge sono in massima parte riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione

del Documento di programmazione economico-finanziaria, che ha indicato tra i provvedimenti collegati il disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche;

#### RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3209, recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione":

*a)* sia essenzialmente riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013, che ha indicato tra i provvedimenti collegati il disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, con l'eccezione delle seguenti disposizioni:

1. l'articolo 14, il quale intende consentire all'Istituto diplomatico di svolgere attività formative la cui partecipazione sia aperta a soggetti, anche stranieri, estranei alla pubblica amministrazione;

2. l'articolo 25, il quale reca disposizioni in materia di ordinamento della carriera diplomatica;

3. l'articolo 27, il quale reca disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

*b)* non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.**

**C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge, che prevede la conversione del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, ricordando che il decreto-legge reca, inoltre, disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa. Al riguardo, segnala che il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato e che in quella sede il Governo ha integrato la relazione tecnica con una nota trasmessa alla Commissione bilancio riferita ad alcune parti del testo modificate.

Per quanto attiene alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che i commi 15-*bis* e 17 dell'articolo 5 autorizzano fino al 30 giugno 2010, la spesa di 2.679.906 euro per la partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante il parziale definanziamento della spesa autorizzata per sopperire alle esigenze di prima necessità delle popolazioni locali in Afghanistan. Al riguardo, osserva che l'autorizzazione di spesa di cui si dispone la riduzione è finalizzata a finanziare, secondo quanto specificato in norma, « esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali » e che la spesa defanziata è, altresì, autorizzata « per interventi urgenti disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti ». Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca indicazioni sulle spese che si intendevano finanziare anche al fine di accertare che la riduzione disposta non pregiudichi il conseguimento delle finalità perseguite.

Con riferimento all'articolo 9, comma 2-*bis*, in materia di formazione del personale delle Forze armate, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione circa l'effettiva portata innovativa della disposizione in esame al fine di escludere effetti onerosi non previsti a legislazione vigente. A suo avviso, non è infatti chiaro se la norma sia finalizzata ad imporre alla Amministrazione della difesa la perpetuazione dei rapporti di lavoro in essere. Rileva in particolare che dall'esame del testo le novità sembrerebbero essere riferibili al fatto che l'utilizzo di docenti non militari sembrerebbe essere configurato come un obbligo e non come una facoltà, al fatto che le convenzioni annuali dovrebbero necessariamente essere stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, non menzionati dalle norme oggi in vigore e al fatto che le norme escludono esplicitamente che l'utilizzo di tale personale docente possa

comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Ritiene, infatti, che non sussistano ulteriori elementi di novità dal momento che, in base alla legislazione vigente all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti individuati con legge si può, già, provvedere mediante convenzioni annuali anche incaricando personale estraneo all'Amministrazione dello Stato. Sui predetti aspetti, segnala pertanto la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche tenuto conto che la disposizione riproduce il contenuto dell'emendamento Cicu 9.54 presentato durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, sul quale la Commissione bilancio, con il parere conforme del Governo, ha espresso parere contrario nella seduta del 9 febbraio 2010, in quanto non risultava dimostrata l'invarianza della spesa.

Nel confermare le riserve già espresse sulla copertura finanziaria del provvedimento, che peraltro non è stata modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che l'emendamento Tempestini 5.1 è volto a reintegrare, nella misura di 2.679.906 euro per l'anno 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 17, relativa al finanziamento delle esigenze di prima necessità per l'Afghanistan. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se tale Fondo rechi le necessarie disponibilità. Rileva che l'emendamento Recchia 9.1 non sembra, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti rispetto ai commi 15-*bis* e 17 dell'articolo 5, osserva che tali disposizioni non presentano profili problematici sotto il profilo finanziario, in quanto le modifiche introdotte al Senato garantiscono comunque la copertura finanziaria delle spese autoriz-

zate per sopperire alle esigenze di prima necessità delle popolazioni locali in Afghanistan. Per quanto attiene, invece, al comma 2-*bis* dell'articolo 9, osserva che la disposizione non determina una immisione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di nuovi soggetti, ma si limita a prorogare la possibilità di avvalersi nella formazione del personale delle Forze armate di docenti non militari e, pertanto, ritiene che sia possibile fare rinvio in questo caso a risorse già esistenti nel bilancio dello Stato. Per quanto attiene alle proposte emendative, esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento Tempestini 5.1, che prevede una modalità di copertura finanziaria che giudica inidonea, mentre non ha osservazioni da formulare con riferimento all'emendamento Recchia 9.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3097-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa e gli emendamenti 5.1 e 9.1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che il testo reca, anche dopo le modifiche apportate dal Senato della Repubblica, tra le modalità di copertura utilizzate anche la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative alle missioni di spesa di diversi Ministeri, e che tale modalità di copertura, come già evidenziato durante l'esame in prima lettura, seppure più volte utilizzata negli ultimi anni, non è stata inclusa tra le

modalità di copertura dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e non dovrebbe venire ulteriormente adottata;

rilevato che l'articolo 9, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nonostante preveda quale modalità di copertura l'utilizzo di risorse iscritte a bilancio, in modo non pienamente conforme a quelle previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in considerazione dell'esiguità degli oneri derivanti dallo stesso e dell'opportunità di non procedere ad ulteriori modifiche al testo, che renderebbero necessaria un'altra lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, può essere valutato favorevolmente;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sull'emendamento 9.1. ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.**

**C. 3082 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che reca la ratifica e l'esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana, concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che la relazione illustrativa afferma che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che, pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica. Riguardo all'apertura di un centro di promozione commerciale italiano in una città indonesiana, la relazione specifica che si tratta di un'ipotesi meramente eventuale, poiché tale attività è già svolta a Jakarta da un ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero e che l'eventuale apertura del suddetto centro avverrà eventualmente mediante l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo.

In proposito, pur non rilevando rilevanti profili problematici nel testo del Memorandum d'Intesa, giudica opportuno che il Governo confermi che gli adempimenti connessi alle disposizioni dell'articolo 5 in materia di assistenza per l'ottenimento dei visti, a quelle dell'articolo 6 alla prevenzione di abusi commessi a seguito dell'Accordo e a quelle dell'articolo 7 in materia di soluzione delle controversie possono essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Su un piano più generale, osserva che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati sollevati dubbi in ordine all'opportunità dell'apertura di un centro per la promozione del commercio indonesiano in Italia in assenza della contestuale apertura di un analogo centro

di promozione del commercio italiano in Indonesia. In proposito, nel segnalare che già si riscontra una significativa presenza italiana in Indonesia, in quanto a Jakarta opera un ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero, osserva che il Memorandum d'Intesa del quale si prevede la ratifica e l'esecuzione rientra nel quadro di un più ampio disegno di rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Indonesia, che ha portato, tra l'altro, quest'ultimo Paese a supportare la candidatura di Milano per l'esposizione universale del 2015.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS conferma che le amministrazioni competenti possono provvedere agli adempimenti connessi alle disposizioni dell'articolo 5, 6 e 7 del Memorandum d'Intesa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio "Indonesian Trade Promotion Center" (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008 (C. 3082);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in una città indonesiana diversa da Jakarta verrà disposta con apposito provvedimento legislativo che provvederà anche alla copertura finanziaria degli eventuali oneri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.**

**C. 2955.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, al fine di superare le criticità emerse con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che potrebbe ipotizzarsi una nuova formulazione della clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2, ridimensionando gli oneri ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013 e prevedendo che la copertura sia assicurata attraverso una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS ritiene che la modifica alla copertura finanziaria del provvedimento proposta dal relatore non possa essere condivisa, rilevando come l'attuale situazione economica imponga particolare attenzione nell'individuazione della copertura finanziaria dei progetti di legge.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, pur comprendendo le considerazioni del vice ministro Vegas, ritiene che non si possa precludere ai parlamentari la possibilità di individuare interventi di carattere infrastrutturale meritevoli di finanziamenti pubblici. In proposito, richiama le considerazioni già formulate in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sui redditi devoluta alla diretta gestione statale, sottolineando l'esigenza che la scelta in ordine alle opere da

finanziare sia effettuata dal Parlamento e non in sedi amministrative, che spesso non assicurano la necessaria trasparenza. Pertanto, giudica necessario ed urgente un intervento legislativo di riforma della disciplina della ripartizione della quota dell'otto per mille spettante allo Stato, auspicandone la condivisione da tutte le parti politiche, in quanto solo con una profonda riforma della normativa vigente, che allo stato lascia spazi troppo vasti alla discrezionalità delle amministrazioni competenti, potrà evitarsi il proliferare di micointerventi di spesa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che, anche alla luce di quanto evidenziato dal relatore, il Governo valuterà con la dovuta attenzione le eventuali proposte legislative volte a rivedere la disciplina vigente in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sui redditi devoluta alla diretta gestione statale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritenendo meritevoli di approfondimenti le indicazioni emerse nel corso della discussione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2010.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 25 febbraio 2010, il sottosegretario Casero si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti in

ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, richiamando i chiarimenti già forniti nelle note depositate dal sottosegretario Casero, con riferimento all'articolo 12, comma 3, rileva che sanzioni costituiscono un'entrata meramente eventuale per la finanza pubblica, ancorché l'abrogazione delle norme concernenti le sanzioni in materia di commercializzazione delle uova potrebbe in astratto essere suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Per quanto attiene all'articolo 13, esprime una valutazione contraria sull'inserimento del criterio di delega che prevede iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria tra il pubblico, in quanto tale criterio è suscettibile di comportare nuovi oneri non quantificati e non coperti, ritenendo che le amministrazioni competenti debbano verificare se tali iniziative possano essere realizzate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 16, concernenti la revisione del regime autorizzatorio per l'attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, in luogo dell'erronea previsione contenuta nel testo precedente, che stabiliva lo svolgimento di detta attività in regime di concessione, evidenzia che la modifica in parola non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minori entrate, in quanto la fattispecie concessoria, non esistendo come norma vigente, non ha costituito fondamento di un'entrata per l'Erario. Non concorda, comunque, con l'osservazione riferita all'opzionalità della disposizione in esame e, quindi, alla conseguente rinuncia alle eventuali entrate da canoni di concessione, poiché la modifica risulta necessitata dalla fonte normativa comunitaria, e, in particolare, dall'articolo 6, della direttiva 2009/31/CE, come chiaramente precisato, tra l'altro, anche dalla relazione predisposta dall'Amministrazione sull'emendamento. Per quanto concerne, poi, gli elementi

richiesti con riferimento alle modalità di informazione al pubblico relativamente ai dati ambientali, si fa presente che tale attività di informazione non risulta innovativa, essendo già disciplinata dal decreto legislativo n. 195 del 2005, di recepimento della direttiva 2003/4/CE. Infine, conferma che gli adempimenti previsti in capo al Comitato nazionale di cui al comma 2, lettera *a*), non risultano onerosi, anche alla luce del sistema di tariffe previste dal decreto legislativo n. 216 del 2006, per il finanziamento delle attività del Comitato, che, in sede di esercizio della delega, verrà opportunamente esteso anche alla funzione di supporto indicata dalla disposizione in parola.

Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 17, osserva che il testo del disegno di legge comunitaria è stato positivamente verificato dalla Ragioneria generale dello Stato nel presupposto che gli adempimenti a carico dei soggetti pubblici, in relazione alla realizzazione del mercato interno dell'energia e del gas naturale, venissero svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 22, comma 2, lettera *d*), dovrebbero, a suo avviso, espungersi le parole da: «all'articolo 11, comma 2», fino alle parole «comma 1, lettera *a*)», in quanto tale modifica risulta indispensabile, al fine di rendere la previsione normativa maggiormente aderente al principio stabilito dal comma 1, dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che pone a carico di tutti i produttori il finanziamento delle operazioni relative ai rifiuti di apparecchiature, nonché l'obbligo, per gli stessi soggetti, di prestare adeguata garanzia finanziaria, al fine di assicurare l'effettiva esecuzione del predetto sistema di finanziamento.

Con riferimento alle assicurazioni richieste con riferimento all'articolo 24, relativo all'attuazione della direttiva in materia di sistemi di pagamento, all'articolo 28, in materia di classificazione delle carcasse suine, all'articolo 48, in materia di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale, e all'articolo

51, recante disposizioni in materia di *rating* del credito, confermare che all'attuazione delle disposizioni richiamate si dovrà fare fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rinviando ai chiarimenti forniti dalle amministrazioni interessate per le assicurazioni richieste circa la possibilità di svolgere le funzioni previste nei citati articoli con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene all'articolo 29, esprime il proprio parere contrario in ordine al criterio di delega di cui, alla lettera *h*), in quanto la previsione di interventi di sostegno all'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, rispetto ai quali la clausola di invarianza finanziaria prevista per l'esercizio della delega stessa non risulta idonea.

Con riferimento all'articolo 31 ritiene, invece, che la clausola finanziaria prevista al comma 9 assicuri adeguata copertura finanziaria, mentre con riferimento all'articolo 40, ritiene necessaria una modifica delle lettere *d*) ed *e*) del comma 2, volta a confermare che l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) deve conservare la configurazione di ente pubblico non economico» e a precisare che la struttura di cui alla lettera *e*) impieghi il personale assegnato all'ENAC a legislazione vigente». In ogni caso, fa presente che la norma potrebbe essere riformulata in modo da assicurare che le nuove funzioni attribuite all'Ente siano coerenti con il modello istituzionale corrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il detto Ente, ed in particolare con le funzioni dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti in materia di vigilanza e indirizzo del settore aeronautico civile, le quali dovrebbero essere raccordate in un quadro armonico con le complessive funzioni, anche istruttorie, esercitate da ENAC sugli investimenti ed in materia tariffaria.

Con riferimento all'articolo 46, relativamente ai chiarimenti richiesti in ordine ad un possibile impatto amministrativo o finanziario, derivante dall'applicazione dei

criteri di delega di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *h)*, del comma 2, fa presente che tali attività non sono da considerare ulteriori, rispetto a quelle istituzionalmente attribuite all'Amministrazione di settore. Ritiene, pertanto, l'attuazione dei suddetti criteri di delega dovrà intervenire con le complessive risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola d'invarianza di spesa prevista dal comma 1, della norma in esame. Fa, comunque, presente che tali attività, ivi inclusa la regolamentazione del registro degli operatori di cui alla lettera *d)*, del comma 2, andranno sottoposte a tariffa, sulla base del costo effettivo del servizio, in sede di esercizio della delega, a norma dell'articolo 4, del disegno di legge in esame, che pone a carico degli operatori i costi delle attività espletate dagli uffici pubblici, necessarie per la loro presenza sul mercato.

In ordine all'articolo 49, fa presente che, ai fini di una maggiore chiarezza in sede di applicazione, la disposizione andrebbe riformulata al fine di chiarire che sono, comunque, a carico degli operatori, per le navi che si trovano in acque internazionali, gli oneri relativi al riconoscimento delle stesse e alle successive verifiche ispettive e che le relative tariffe sono determinate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Inoltre, nel condividere le preoccupazioni manifestate circa possibili effetti finanziari negativi derivanti dal comma 5, che introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 1. del decreto legislativo n. 194 del 2008, richiede la soppressione di tale ultima disposizione, che determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura.

Per quanto riguarda l'articolo 52, comma 1, nel rilevare che la lettera *h)* che introduce la possibilità per i funzionari con il grado di Ministro plenipotenziario di svolgere funzioni all'estero anche di Capo di consolato generale, conferma che tale indennità di servizio all'estero, ai sensi degli articoli 170 e 171 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è commisurata per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero e commisurata al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio. Osserva, in proposito, che la nota inserita in calce alla Tabella 1 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ribadisce che, indipendentemente dalla qualifica rivestita di Ministro plenipotenziario, l'indennità base spettante per il posto-funzione di Capo di consolato generale resta quella indicata nella Tabella A di cui all'articolo 171 del medesimo decreto. Con riferimento all'articolo 52, comma 2, chiarisce che la riassegnazione di somme pervenute all'entrata viene effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999. Al riguardo, fa presente che tutte le somme versate all'entrata possono essere riassegnate nel medesimo anno ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999, ad eccezione di quanto pervenuto nell'ultimo bimestre che potrà essere riassegnato nell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del menzionato decreto. Ritiene, pertanto, che, complessivamente, non dovrebbero scaturire effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, presenta una proposta di relazione (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che la proposta di relazione formulata dal relatore prevede la soppressione di disposizioni che, a suo avviso, non determinano necessariamente maggiori oneri per la finanza pubblica, segnalando in particolare che le disposizioni dell'articolo 13 in materia di educazione finanziaria, le quali affrontano un tema di particolare importanza nell'attuale congiuntura, potrebbero non essere espunte dal testo precisando

che le iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente, non giudica onerose le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, lettera *h*) e dell'articolo 49, comma 5, che si limita a confermare la corrente interpretazione amministrativa della disciplina vigente in materia di finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, formula una nuova proposta di relazione

(*vedi allegato 2*), che, al fine di tenere conto delle osservazioni del collega Vannucci, prevede una modifica del criterio di delega introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge, precisando che le iniziative formative dovranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La Commissione approva la proposta di relazione, come da ultimo riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.****PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE**

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 2449-B);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui agli articoli 12, 17, commi 2 e 3, 20 e 21 sono compatibili con la normativa comunitaria e dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le clausole di invarianza di cui agli articoli 16, 28, 31, 43, 46 e 48 sono idonee a garantire che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria tra il pubblico previste dall'articolo 13 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;

appare opportuno prevedere all'articolo 24 una esplicita clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica;

l'ampia portata del criterio di delega previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera *h*), che prevede l'adozione di misure per lo sviluppo occupazionale del settore della pesca e dell'acquacoltura, è suscettibile determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;

ai nuovi compiti attribuiti all'ENAC ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere *d*) e *e*), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse relative ai diritti corrisposti dagli utenti;

la disposizione di cui all'articolo 49, comma 5, che esenta gli imprenditori agricoli dalla corresponsione di quanto dovuto a legislazione vigente per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale, nonché per il finanziamento di specifiche spese statali nei relativi settori, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;

con riferimento all'articolo 51, il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1060/2009 a carico delle agenzie di *rating* richiedenti la registrazione in Italia è idoneo a garantire l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti dall'assunzione da parte della Consob delle nuove funzioni previste dal suddetto regolamento;

l'indennità di servizio all'estero dovuta al personale della carriera diplomatica di cui all'articolo 52, comma 1, è commisurata, in base alla legislazione vigente, alle funzioni svolte e non al grado rivestito;

le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi da 2 a 5, sono tali da assicurare l'allineamento temporale tra i relativi costi e il

gettito assicurato dal pagamento delle quote di partecipazione e non determinano effetti negativi sui saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 può provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 22, comma 2, lettera d), riproducono quelle contenute nell'articolo 20, comma 2, lettera c), numero 2), del disegno di legge C. 3209, che secondo la relazione tecnica allegata a quel provvedimento non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto escludono la prestazione di garanzia finanziaria nei casi di partecipazione a un sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, pertanto, si riferiscono a rapporti tra soggetti privati,

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*sopprimere l'articolo 13;*

*all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

“1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

*all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera h);*

*all'articolo 38, comma 2, sopprimere la lettera m).*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

“2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

*all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con le seguenti: , prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;*

*al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC;*

*all'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sopprimere le parole: “eventuali ed ulteriori”;

b) sostituire il comma 4, con il seguente:

“4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento”;

*all'articolo 49, sopprimere il comma 5;*

*all'articolo 52, comma 1, lettera h), sostituire le parole: senza nuovi oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri”;*

*e con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 40, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il previsto sistema di regolazione tariffaria nel settore aeroportuale che non sembra rispettare il principio

comunitario e nazionale di regolazione economica di aderenza delle tariffe ai costi, nonché l'opportunità di riconsiderare la scelta operata dal medesimo articolo in merito alla riunificazione nell'ENAC delle attività di soggetto concedente e di regolatore economico, riproponendo in tal modo le problematiche già

emerse in sede di riforma dell'ANAS e oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea e facendo venir meno, di fatto, i poteri di indirizzo e regolazione economica spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze ».

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA**

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 2449-B);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui agli articoli 12, 17, commi 2 e 3, 20 e 21 sono compatibili con la normativa comunitaria e dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le clausole di invarianza di cui agli articoli 16, 28, 31, 43, 46 e 48 sono idonee a garantire che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria tra il pubblico previste dall'articolo 13 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;

appare opportuno prevedere all'articolo 24 una esplicita clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica;

l'ampia portata del criterio di delega previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera *h*), che prevede l'adozione di misure per lo sviluppo occupazionale del settore della pesca e dell'acquacoltura, è suscettibile determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;

ai nuovi compiti attribuiti all'ENAC ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere *d*) e *e*), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse relative ai diritti corrisposti dagli utenti;

la disposizione di cui all'articolo 49, comma 5, che esenta gli imprenditori agricoli dalla corresponsione di quanto dovuto a legislazione vigente per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale, nonché per il finanziamento di specifiche spese statali nei relativi settori, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;

con riferimento all'articolo 51, il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1060/2009 a carico delle agenzie di *rating* richiedenti la registrazione in Italia è idoneo a garantire l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti dall'assunzione da parte della Consob delle nuove funzioni previste dal suddetto regolamento;

l'indennità di servizio all'estero dovuta al personale della carriera diplomatica di cui all'articolo 52, comma 1, è commisurata, in base alla legislazione vigente, alle funzioni svolte e non al grado rivestito;

le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi da 2 a 5, sono tali da assicurare l'allineamento temporale tra i relativi costi e il

gettito assicurato dal pagamento delle quote di partecipazione e non determinano effetti negativi sui saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 può provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 22, comma 2, lettera d), riproducono quelle contenute nell'articolo 20, comma 2, lettera c), numero 2), del disegno di legge C. 3209, che secondo la relazione tecnica allegata a quel provvedimento non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto escludono la prestazione di garanzia finanziaria nei casi di partecipazione a un sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, pertanto, si riferiscono a rapporti tra soggetti privati,

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 13, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,;

*all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

“1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

*all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera h);*

*all'articolo 38, comma 2, sopprimere la lettera m).*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

“2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

*all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, *con le seguenti:* , prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

*al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC;

*all'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sopprimere le parole: “eventuali ed ulteriori”;

b) sostituire il comma 4, con il seguente:

“4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento”;

*all'articolo 49, sopprimere il comma 5;*

*all'articolo 52, comma 1, lettera h), sostituire le parole:* senza nuovi oneri *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri;

*e con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 40, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il previsto sistema di regolazione tariffaria nel settore aeroportuale che non sembra rispettare il principio

comunitario e nazionale di regolazione economica di aderenza delle tariffe ai costi, nonché l'opportunità di riconsiderare la scelta operata dal medesimo articolo in merito alla riunificazione nell'ENAC delle attività di soggetto concedente e di regolatore economico, riproponendo in tal modo le problematiche già

emerse in sede di riforma dell'ANAS e oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea e facendo venir meno, di fatto, i poteri di indirizzo e regolazione economica spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze ».

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Elena Natale, Direttore generale della società Teleservizi Srl, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati .....	65
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e rinvio</i> ) .....	65
Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise. Atto n. 189 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
Sull'ordine dei lavori .....	92

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 marzo 2010.*

**Audizione della dottoressa Elena Natale, Direttore generale della società Teleservizi Srl, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.**

**C. 3175 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, sul disegno di legge C. 3175, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 11 articoli, l'articolo 1, istituisce, al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla quale il comma 2 riconosce personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa e contabile, ponendone la sede principale in Reggio Calabria e stabilendo su di essa la vigilanza del Ministro dell'interno.

Il comma 3 definisce le competenze dell'Agenzia.

In particolare, ai sensi della lettera *a*), essa acquisisce i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accerta la consistenza, la destinazione e l'utilizzo dei beni; programma l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati; analizza i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

Le lettere *b*) e *d*) prevedono che l'Agenzia amministri e custodisca i beni sequestrati e destini i beni confiscati nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965.

Ai sensi delle lettere *c*) ed *e*) l'Agenzia amministra e custodisce i beni sequestrati e destina i beni confiscati in caso di condanna per determinati gravi delitti, per i quali è prevista la particolare disciplina in ordine al sequestro e alla confisca.

La lettera *f*) prevede altresì che l'Agenzia adotti le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

L'articolo 2, comma 1, identifica, quali organi dell'Agenzia, il Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori.

Ai sensi del comma 2 il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

Il comma 3 indica la composizione del Consiglio direttivo, che è composto dal Direttore dell'Agenzia, che lo presiede; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

Ai sensi del comma 4 i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

A norma del comma 5 il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo e un componente supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 prevede che i compensi degli organi dell'Agenzia siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

L'articolo 3, comma 1, specifica le competenze attribuite al Direttore dell'Agenzia, il quale: ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; può nominare uno o più delegati; convoca il Consiglio direttivo e

stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.

Il comma 2 assegna all'Agenzia il compito di provvedere all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché di adottare i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati verso primarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge n. 575 del 1965. Sempre secondo le modalità dalla predetta legge, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, in casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero qualora un bene confiscato sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione del medesimo bene.

Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

Ai sensi del comma 4, spetta all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

*a)* adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

*b)* programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

*c)* approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati;

*d)* richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in fun-

zione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

*e)* approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

*f)* verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

*g)* revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;

*h)* sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

*i)* provvedere all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;

*l)* adottare un regolamento di organizzazione interna.

Il comma 5 autorizza l'Agenzia a chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, nonché di enti ed associazioni di volta in volta interessati.

Ai sensi del comma 6, il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione; alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

L'articolo 4, comma 1, rimette ad uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:

*a)* l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonché i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione, pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per quanto riguarda le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale disciplina i rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio in merito all'amministrazione ed alla custodia dei beni confiscati, prescrivendo, a tale scopo, la stipula di un'apposita convenzione non onerosa.

Riveste profili di interesse per la Commissione Finanze anche il comma 3, ai sensi del quale l'Agenzia, in seguito all'entrata in vigore del regolamento, può avvalersi, per l'assolvimento dei suoi compiti, di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose.

In forza del comma 4, l'Agenzia è ricompresa tra gli organismi pubblici ai quali si applica il sistema di tesoreria unica.

L'articolo 5, comma 1, novella gli articoli da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge n. 565 del 1975, relativi al sequestro e alla confisca antimafia.

A tale riguardo evidenzia preliminarmente come le modifiche introdotte dall'articolo abbiano una rilevanza generale per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, nella misura in cui tali novelle sostanzialmente trasferiscono alla nuova Agenzia una serie di competenze ora attribuiti all'Agenzia del demanio, agli uffici del territorio del Ministero delle finanze ed all'Amministrazione delle finanze, in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati ai sensi della predetta legge n. 575.

In particolare, le lettere da a) a c) modificano gli articoli da 2-*sexies* a 2-*octies* della legge n. 565, al fine di sostituire l'Agenzia nazionale all'attuale amministratore giudiziario nei compiti di gestione dei beni sequestrati.

In base al nuovo comma 1 dell'articolo 2-*sexies*, il tribunale, con il provvedimento con cui è disposto il sequestro dei beni, affida all'Agenzia l'amministrazione giudiziaria dei beni, la quale ha il compito di provvedere alla custodia, conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati, incrementandone, se possibile, la redditività. La disposizione prevede inoltre che l'Agenzia, al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione, trasmetta al tribunale periodiche relazioni.

Il nuovo comma 2 del medesimo articolo 2-*sexies* ridimensiona il ruolo del giudice delegato, non essendo riprodotti i compiti di direzione rispetto all'attività dell'amministratore previsti attualmente in capo al giudice delegato della procedura, ed attribuisce all'Agenzia la facoltà di farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite.

Il nuovo comma 3 del predetto articolo prevede che l'Agenzia si possa avvalere di coadiutori ed esperti iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tale contesto il nuovo comma 4-*bis* specifica che, nel caso di aziende, l'Agenzia si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo.

In conseguenza di tali modifiche, ai commi 4-*ter* e 4-*quinqies* i riferimenti all'amministratore giudiziario sono sostituiti con quello all'Agenzia.

Analogamente, le modifiche all'articolo 2-*septies* sostituiscono i riferimenti all'amministratore giudiziario con quello all'Agenzia.

Inoltre, il nuovo comma 1 del medesimo articolo 2-*septies*, prevede che, nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Agenzia, all'autorizzazione scritta del giudice delegato si sostituisce il nulla osta del medesimo.

Il nuovo comma 2 del predetto articolo amplia da uno a 3 mesi il termine entro il quale l'Agenzia deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati.

Il nuovo comma 3 fa venire meno il potere di proporre al tribunale la revoca dell'amministratore, attualmente prevista nel caso di inosservanza dei doveri o di incapacità dell'amministratore, attribuendo, in via generale, all'Agenzia il compito di adottare tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati e il potere, a tal fine, di richiedere alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.

Le lettere da *d*) a *f*) intervengono invece sull'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, novellando gli articoli da *2-novies* a *2-undecies* della citata legge n. 575. Anche in questo caso sono innanzitutto sostituiti i riferimenti all'amministratore dei beni con quello all'Agenzia.

In dettaglio, il nuovo comma 1 dell'articolo *2-novies* introduce l'obbligo di comunicare il provvedimento definitivo di confisca all'Agenzia ed elimina corrispondentemente l'analogo obbligo attualmente previsto nei confronti del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre il nuovo comma 3 attribuisce i poteri di gestione dei beni confiscati all'Agenzia.

In tale contesto, per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'eliminazione, conseguente all'abrogazione del comma 2 dell'articolo *2-novies*, del controllo sull'operato dell'amministratore dei beni sequestrati da parte del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché della possibilità di revoca dell'amministratore sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione o all'attuazione del provvedimento di destinazione.

Sempre per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, rileva come la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo *2-decies*, elimini il

riferimento alle competenze dell'Agenzia del demanio, sostituendolo con quello alla neo istituita Agenzia.

Inoltre, al medesimo articolo *2-decies*, si stabilisce che il provvedimento di destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall'Agenzia sia adottato, anziché dal prefetto, dall'Agenzia medesima, previa delibera del Consiglio direttivo e si elimina l'obbligo di sentire le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni, prevedendosi altresì, ai fini della stima del valore dei beni, l'obbligo di tener conto in primo luogo della relazione particolareggiata presentata dalla medesima Agenzia al giudice delegato.

Le modifiche all'articolo *2-undecies* riguardano invece la destinazione dei beni confiscati, ed attengono anche in questo caso all'attribuzione all'Agenzia dei poteri attribuiti in precedenza all'amministratore dei beni sequestrati o ad altri organismi pubblici relativamente la vendita, affitto, cessione gratuita o distruzione dei beni sequestrati, comprendendovi anche i beni mobili non iscritti in pubblici registri.

A tale riguardo segnala, per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, l'eliminazione del riferimento al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, all'Amministrazione delle finanze ed all'Agenzia del demanio, in particolare per quanto riguarda le attività di stima dei beni sequestrati oggetto di vendita o di affitto e di licitazione per la scelta del cessionario o dell'affittuario dei predetti beni.

La lettera *g*) del comma 1 novella l'articolo *2-duodecies*, comma 4, della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento attualmente previsto per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, al fine di prevedere che il regolamento disciplini anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 5 modifica la disciplina della confisca in ipotesi particolari, di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, intervenendo in particolare sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare, la novella è volta a prevedere una disciplina differenziata in relazione alla natura del delitto.

Nel caso di procedimenti per i delitti richiamati dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (associazione per delinquere finalizzata a taluni reati, associazione a delinquere di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea), si applicano direttamente le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies*, della n. 575 del 1965, mentre nei casi di sequestro e confisca per delitti diversi le stesse disposizioni si applicano in quanto compatibili, prevedendosi in tali casi la nomina di un amministratore da parte del tribunale.

L'articolo 6 novella, rispettivamente, la legge n. 565 del 1975 e l'articolo 416-*bis* del codice penale, al fine di adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria.

In particolare, sono modificati l'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che definisce l'ambito di applicazione della medesima legge, stabilendo esplicitamente la sua applicabilità agli indiziati di appartenere (oltre che alla mafia e alla camorra) anche alla 'ndrangheta, nonché l'articolo 416-*bis*, ottavo comma, del codice penale, al fine di estendere l'applicabilità della fattispecie penale di associazione di tipo mafioso anche alla 'ndrangheta.

L'articolo 7, comma 1, stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima

applicazione delle disposizioni del decreto-legge, la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Inoltre si prescrive che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservi lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

In seconda battuta si autorizza il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, a stipulare contratti a tempo determinato.

Il comma 2 prevede che, una volta nominato il Direttore, cessi l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, siano trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario. Si prevede, altresì, che l'Agenzia subentri nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, avvalendosi di esperti e collaboratori esterni.

Il comma 3 stabilisce, in via transitoria che, sino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento previsto dall'articolo 4, ai procedimenti attribuiti alla competenza dell'Agenzia dall'articolo 1, comma 3, continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

L'articolo 8 attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Agenzia nazionale; conseguentemente, per le controversie di cui al comma 1 dell'articolo 9, in base al comma 2 della medesima disposizione, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

L'articolo 9 prevede la competenza del TAR del Lazio con sede in Roma per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge, ivi incluse quelle cautelari e la rilevabilità d'ufficio delle questioni di competenza.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge, quantificati in 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e in 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Ad essi si fa fronte, quanto 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto a 150.000 euro per l'anno 2010 e 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle spese correnti della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 11 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della rilevanza del provvedimento, rinvia, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR.**

**C. 3083 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Commissione Affari esteri e IV Difesa sul disegno di legge C. 3083, recante Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EGF.

Per quanto riguarda la Dichiarazione di intenti, che è stata sottoscritta il 17 settembre 2004 dai Ministri dei Paesi aderenti (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna), rileva come essa sia sostanzialmente finalizzata, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, a sancire l'impegno dei predetti Stati a sottoscrivere un trattato per stabilire le funzioni e la condizione giuridica della Forza di gendarmeria europea (EGF) e dei suoi membri.

La prima parte della Dichiarazione, relativa alle finalità dell'iniziativa, prevede che Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, per contribuire allo sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), favoriscano lo svolgimento dei compiti di polizia richiesti nelle operazioni di gestione delle crisi svolte, offrano una struttura multinazionale agli Stati che affiancano l'Unione europea nella realizzazione di tali missioni e partecipino alle iniziative delle organizzazioni internazionali nel settore delle missioni internazionali nelle aree di crisi.

Per tali scopi i cinque Paesi decidono la creazione dell'EGF, costituita da contingenti dei rispettivi corpi di polizia ad ordinamento militare, che dovrà assicurare, nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi, lo svolgimento dei com-

piti di polizia, in collaborazione con gli altri partecipanti, favorendo la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare nelle fasi di transizione da situazioni operative militari alla ricostituzione di istituzioni civili.

La seconda parte della Dichiarazione individua le missioni delle unità appartenenti all'EGF, che possono essere messe alle dipendenze di un comando militare o di un comando civile. In particolare l'EGF deve essere in grado di operare sia durante la fase iniziale dell'operazione, insieme ad altre forze militari, con compiti di polizia, sia durante la fase di transizione, in collaborazione con altre forze o autonomamente, per favorire il coordinamento con le polizie locali o internazionali, sia durante la fase di disimpegno, per favorire il passaggio di responsabilità alle autorità civili nazionali, oltre a poter essere schierata per prevenire situazioni di crisi.

Nell'ambito di ogni operazione, l'EGF svolge missioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, collabora con la polizia locale e ne cura l'addestramento, dirige la pubblica sorveglianza, la polizia di frontiera, svolge investigazioni criminali, protegge la popolazione e la proprietà.

La terza parte della Dichiarazione riguarda la struttura della Forza di gendarmeria, che è composta dalle Forze già fornite dagli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi e delle capacità nelle operazioni di gestione delle crisi civili. Tale struttura sarà messa a disposizione dell'Unione europea, e potrà altresì essere posta a disposizione di altre organizzazioni internazionali, quali l'ONU, la NATO e l'OSCE, o di forze multinazionali create *ad hoc*, garantendo sempre la coordinazione con gli organi militari o civili ed il collegamento con le autorità di polizia locali o internazionali presenti nel territorio ospitante.

La quarta parte della Dichiarazione attiene alla struttura del comando dell'EGF, di cui fanno parte l'Alto Comitato Interministeriale, composto da rappresentanti dei ministri competenti degli Stati membri, che assicura il coordinamento

politico-militare, nomina il Comandante della Forza di gendarmeria e gli detta le linee guida, ed un Quartier generale multinazionale, con sede a Vicenza, il quale si occupa della pianificazione operativa ed ha rapporti con i Quartier generali presenti nei teatri operativi.

La quinta parte della Dichiarazione riguarda la struttura della Forza in caso di operazione, stabilendo che essa è composta, oltre che da un Quartier generale, da una componente operativa che svolge missioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico, da una componente destinata alla lotta contro il crimine e da una componente di supporto logistico. Gli Stati membri individuano periodicamente le forze specializzate, con individuazione nominale delle unità messe a disposizione a richiesta. L'EGF dovrà disporre di una Forza di reazione rapida di 800 unità nell'arco di 30 giorni.

La sesta parte della Dichiarazione riguarda l'addestramento dell'EGF, demandando il conseguimento ed il mantenimento del livello di addestramento delle unità alle singole nazioni, ed attribuendo all'Alto Comitato Interministeriale la definizione dei requisiti operativi e l'approvazione degli obiettivi annuali.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e finanziari, la settima parte della Dichiarazione prevede che ogni membro sostenga le spese di partecipazione all'EGF e proporzionalmente le spese ordinarie. L'Italia, in quanto Paese che ospita il Quartier generale, fornisce il supporto logistico per tale struttura, in base ad un apposito accordo tecnico con gli altri membri.

Il finanziamento delle operazioni è effettuato dai Paesi contribuenti e dalle organizzazioni internazionali eventualmente partecipanti.

La nona parte della Dichiarazione definisce i criteri per l'ammissione all'EGF di nuovi Stati, che devono appartenere all'Unione europea ed essere dotati di una forza di polizia ad ordinamento militare; tali condizioni possono comunque essere modificate all'unanimità, su richiesta di uno Stato membro.

La decima parte della Dichiarazione prevede quindi che le funzioni dettagliate e gli aspetti legali dell'EGF e dei suoi membri saranno oggetto di un Trattato, stabilendo in ogni caso che gli Stati aderenti si impegneranno, prima dell'entrata in vigore di tale Trattato, ad applicare l'Accordo SOFA (*Status of Forces Agreement*), sullo status dei militari NATO nei Paesi ospitanti, ai membri della Forza di gendarmeria; inoltre si prevede che le misure necessarie per l'attuazione della Dichiarazione e per organizzare gli aspetti concreti delle relazioni tra gli Stati membri saranno regolati da accordi specifici.

Passando al contenuto del Trattato di cui si propone la ratifica, esso è stato concluso il 18 ottobre 2007 dagli stessi Stati che hanno sottoscritto la Dichiarazione di intenti appena descritta, di cui costituisce la logica conseguenza. Il Trattato si compone di 38 articoli, suddivisi in 10 Capi.

L'articolo 1 definisce lo scopo del Trattato, rappresentato dalla costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, di rapido spiegamento, che sarà composta esclusivamente da elementi tratti dalle forze nazionali di polizia a statuto militare, per l'esecuzione di tutti i compiti di polizia nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi. In tale contesto Il Trattato definisce i principi fondamentali concernenti gli obiettivi, lo statuto, le modalità organizzative e l'operatività dell'EGF.

L'articolo 2 stabilisce il principio secondo cui le disposizioni del Trattato si fondano sull'applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi, mentre l'articolo 3 contiene una serie di definizioni utili per la corretta comprensione e interpretazione del Trattato.

L'articolo 4 prevede che l'EGF dovrà essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi, che essa può svolgere autonomamente o congiuntamente ad altre forze, alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare.

L'articolo dispone inoltre che l'EGF potrà essere utilizzata in missioni di sicurezza e ordine pubblico, guidare e supervisionare le forze di polizia locali, controllare le frontiere e svolgere attività *d'intelligence*, svolgere indagini penali, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie, proteggere le persone e i beni e formare gli operatori di polizia, curare la formazione di operatori di polizia e di istruttori.

L'articolo 5 dispone che l'EGF può essere messa a disposizione dell'Unione europea, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

L'articolo 6 disciplina le condizioni di ingaggio e di schieramento dell'EGF, che saranno fissate di volta in volta dall'Alto Comitato interministeriale (CIMIN) e regolate da uno specifico mandato, definito mediante accordo tra le Parti e l'organizzazione richiedente. Sotto la direzione del CIMIN le Parti potranno posizionare le loro forze sul territorio di altre Parti, mentre lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo sono regolati con accordi tra Stati d'origine e Stato terzo.

L'articolo 7 disciplina gli aspetti organizzativi e giuridici del CIMIN, stabilendo che quest'ultimo sia composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti di ciascuna Parte. La composizione, la struttura, l'organizzazione e il funzionamento del CIMIN sono demandati all'adozione di un apposito regolamento. La disposizione fissa inoltre il principio dell'unanimità nell'adozione delle decisioni e delle linee guida adottate dal CIMIN.

La disposizione definisce inoltre i compiti del CIMIN, tra i quali figurano: l'esercizio del controllo politico di EGF; la definizione dell'orientamento strategico ed il coordinamento politico-militare tra le Parti; la nomina del Comandante EGF; l'approvazione della struttura del Quartier Generale permanente; la sorveglianza dell'attuazione degli obiettivi del Trattato; l'adozione delle decisioni concernenti la partecipazione di EGF alle missioni; la

partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EGF e le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi.

L'articolo 8 fissa i compiti del Comandante dell'EGF, che, oltre ad esercitare il comando sul Quartier generale permanente, definisce i regolamenti necessari al suo funzionamento, attua le direttive ricevute dal CIMIN, negozia e conclude le intese o gli accordi tecnici necessari per il funzionamento dell'EGF e lo svolgimento di esercitazioni o operazioni condotte in uno Stato terzo, adotta le misure per mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno delle sue strutture e redige il bilancio delle spese comuni dell'EGF.

L'articolo 9 riconosce la capacità giuridica internazionale di EGF ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi, dell'esecuzione delle missioni e dei suoi compiti. L'EGF è rappresentata dal Comandante dell'EGF (o da persona da lui designata), che, conseguentemente, potrà comparire in giudizio, se necessario.

L'articolo 10 prevede che le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti dell'EGF siano fornite a titolo gratuito dall'Italia in quanto Stato ospitante, che si impegna ad adottare anche tutte le misure necessarie per garantire i servizi richiesti. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.

L'articolo 11 prevede che il Comandante dell'EGF autorizzi gli addetti del servizio competente a svolgere, su richiesta motivata, attività di controllo e manutenzione degli impianti, a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.

L'articolo 12 prevede che i principi di base e i livelli minimi della tutela delle informazioni o del materiale riservati siano stabiliti da un apposito accordo tra le Parti. I Paesi aderenti all'EGF adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali e alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, per garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da o ad esso

trasmessi. Lo scambio di informazioni o di materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà, invece, garantito da appositi accordi di sicurezza.

L'articolo 13 prevede l'obbligo, per il personale dell'EGF e per i loro familiari, di osservare le leggi dello Stato ospitante o di quello ricevente, così come vincola il personale a non svolgere, durante la sua permanenza, attività incompatibili con lo spirito del Trattato, mentre l'articolo 14 specifica che al personale dell'EGF ed ai loro familiari non si applica la normativa in materia di immigrazione.

L'articolo 15 regola gli aspetti medici e legali in caso di decesso di personale dell'EGF, mentre l'articolo 16 stabilisce che tale personale indossi la propria uniforme, consentendo altresì, previa autorizzazione, la detenzione, il porto e il trasporto di armi, di munizioni, di altri sistemi d'arma e di esplosivi.

L'articolo 17 riconosce validità, sul territorio degli Stati parte, alle patenti militari di guida rilasciate dai Paesi contraenti ed autorizza il personale che ne è dotato alla guida di tutti i veicoli dell'EGF.

L'articolo 18 garantisce l'assistenza sanitaria al personale dell'EGF ed ai rispettivi familiari, alle medesime condizioni previste per il personale dello stesso grado o categoria dello Stato ospitante.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 19 e 20.

L'articolo 19 prevede, al comma 1, l'esenzione dall'imposizione diretta sui redditi, sui beni e sulle altre proprietà dell'EGF, nel caso in cui questi siano utilizzati per ragioni d'istituto.

Il comma 2 prevede inoltre l'esenzione dall'imposizione indiretta sugli acquisti effettuati dall'EGF di beni o servizi di « consistente importo » necessari per l'uso ufficiale, nonché sull'importazione di beni necessari per l'uso ufficiale dell'EGF.

Il comma 3 stabilisce altresì l'esenzione dai diritti doganali di beni e merci importati destinati ad uso ufficiale dell'EGF.

Ai sensi del comma 5, le esenzioni sancite dai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF, vale a dire al per-

sonale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle Parti all'EGF.

Il comma 4 prevede l'esenzione dalla tassa automobilistica e dall'imposta di trascrizione per i veicoli dell'EGF destinati all'uso ufficiale, mentre il comma 6 stabilisce l'esenzione da diritti e imposte indirette sugli acquisti e le importazioni di carburanti e di lubrificanti necessari per gli usi ufficiali dell'EGF.

Il comma 7 prevede che i beni e le merci, acquistati o importati, che sono sottoposti all'esenzione fiscale o per i quali è previsto il rimborso, possono essere ceduti o messi a disposizione di terzi, a titolo gratuito od oneroso, conformemente alle condizioni poste dallo Stato membro concedente l'esonero o il rimborso.

I commi 8 e 9 escludono ogni esenzione da imposte e tasse, sia nel caso in cui queste costituiscono il pagamento per servizi di pubblica utilità, sia relativamente alla fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.

L'articolo 20 prevede invece alcune immunità fiscali ed agevolazioni in favore del personale del Quartier generale permanente dell'EGF.

In dettaglio, il comma 1 prevede che tale personale, qualora non sia residente permanente o cittadino dello Stato ospitante, entro un anno dalla data di arrivo e per un massimo di due spedizioni, possa importare dallo Stato dell'ultima residenza o da quello di appartenenza i propri effetti personali, le proprie masserizie ed un veicolo a motore, in esenzione dai diritti doganali e dalle imposte indirette. Il comma 4 precisa che i beni importati in esenzione possono essere riesportati liberamente.

Inoltre, a tale personale è consentito acquistare nel Paese ospitante tali articoli, anche di importo consistente, in esenzione dall'IVA.

Ai sensi del comma 2 le agevolazioni spettano solo al personale la cui assegnazione duri almeno un anno.

Ai fini della fruizione di tali benefici il comma 3 prevede che il personale inte-

ressato presenti domanda alle autorità dello Stato ospitante entro un anno dalla data del primo ingresso.

Il comma 5 contempla altresì l'esenzione dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche, limitatamente a un veicolo a motore per ogni membro del suddetto personale e durante il periodo di permanenza nello Stato ospitante.

L'articolo 21 sancisce l'inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi, anche informatici appartenenti all'EGF, che si trovano sul territorio delle Parti, fatto salvo il preventivo assenso del Comandante dell'EGF o del Comandante della Forza EGF.

A norma dell'articolo 22, le proprietà e i capitali dell'EGF, nonché i beni concessi a tale Forza per scopi ufficiali sono immuni dai provvedimenti esecutivi in vigore nel territorio delle Parti, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore.

L'articolo 23 attiene alle comunicazioni ufficiali dell'EGF, prevedendo che ne sia garantito il regolare flusso e stabilendo che sia le comunicazioni inviate, sia quelle ricevute, non possono formare oggetto di intercettazioni o di interferenze.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 24, il quale stabilisce, per quanto riguarda le imposte sul reddito e sulla proprietà, che il personale del Quartier generale permanente dell'EGF mantenga, ai fini dell'applicazione dell'imposizione fiscale diretta, il domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio per i servizi svolti per il Quartier generale, precisando altresì che tale previsione si applica anche ai familiari che non esercitano un'attività professionale o commerciale nello Stato ospitante.

L'articolo 25 prevede che le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare. Tale giurisdizione si potrà estendere anche al personale civile schierato insieme a tali forze, qualora la legislazione dello Stato in questione consenta l'applicazione

anche a tale personale civile « di accompagnamento » della disciplina a cui sono soggette le forze di polizia ad ordinamento militare. Inoltre, le autorità dello Stato ospitante o quelle dello Stato ricevente possono esercitare la giurisdizione penale e disciplinare sul personale militare e civile, nonché sui loro familiari, per reati commessi nei loro territori.

L'articolo 26 stabilisce che le Parti debbano prestarsi assistenza reciproca in caso di arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari, sia nello Stato ospitante sia in quello ricevente.

L'articolo 27 disciplina il rimpatrio, l'assenza e l'allontanamento del personale dell'EGF, quando tale personale non è più effettivo alla sua Forza o se non è rimpatriato. In tale contesto si contempla la possibilità, nel caso in cui lo Stato ospitante o ricevente richieda l'allontanamento del personale di EGF dal proprio territorio o se ha emanato un ordine di espulsione per tale personale o per i suoi familiari, che le autorità dello Stato di origine possano accogliere tali persone sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o ricevente.

L'articolo 28 dispone che ciascuna Parte rinuncerà a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti per danni procurati alle sue proprietà nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei compiti previsti nel Trattato. L'articolo, inoltre, oltre a precisare che tale rinuncia all'indennizzo è prevista anche in caso di ferite o di decesso di personale dell'EGF durante lo svolgimento del servizio, esclude la rinuncia nelle ipotesi di colpa grave o di dolo del personale di una Parte.

L'articolo 29 stabilisce che, se nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal Trattato, incluse le esercitazioni, si provoca un danno a terzi o a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti, il risarcimento del danno dovrà essere ripartito dalle Parti in base alle disposizioni *ad hoc* previste negli accordi o nelle intese di attuazione contemplate dall'articolo 45.

L'articolo 29 definisce ulteriori disposizioni circa le modalità di tale risarcimento del danno, prevedendo inoltre che gli appartenenti all'EGF non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito dell'esecuzione di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante sia in quello ricevente, in uno specifico caso collegato all'adempimento del loro servizio.

L'articolo 30 prevede che, in caso di dubbio sul fatto se i danni siano stati causati durante il servizio, si pronunci l'Alto Comitato Interministeriale (CIMIN), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, secondo il quale nelle esercitazioni od operazioni sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti può esser specificato da un'apposita intesa.

L'articolo 32 stabilisce che le disposizioni dei capi VIII e IX del Trattato, in materia giurisdizionale e disciplinare, nonché in materia di indennizzi, si applicano anche al cittadino di una delle Parti, che non fa parte del personale militare o civile, il quale svolge però una missione tecnica e/o scientifica nell'ambito dell'EGF.

L'articolo 33 prevede l'istituzione di un Consiglio finanziario, nel quale siede un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti. Le procedure del Consiglio finanziario, nonché i termini per la presentazione, l'esame e l'adozione del progetto di bilancio finale di EGF saranno definiti nelle regole finanziarie approvate dal CIMIN. Le principali funzioni del Consiglio finanziario sono quella consultiva nei riguardi del CIMIN, nonché l'attuazione delle procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio. Il Consiglio esaminerà inoltre il progetto di bilancio e il consuntivo annuale predisposti dal Comandante EGF, che verranno successivamente sottoposti all'approvazione del CIMIN. Il Consiglio finanziario, in casi di emergenza, potrà approvare un aumento di spesa in via straordinaria, comunque non oltre il 10 per cento del capitolo interessato, con riserva di riferirne nella successiva riunione del CIMIN. Infine, oltre a tentare

una prima composizione in caso di contenzioso finanziario – salvo deferimento al CIMIN – il Consiglio finanziario potrà proporre al CIMIN modifiche nella ripartizione dei costi o una revisione delle spese comuni dell'EGF.

L'articolo 34 riguarda le spese connesse alle attività dell'EGF, che vengono distinte in spese comuni, spese dello Stato ospitante per il Quartier generale permanente e spese nazionali. Il comma 2 prevede che i diversi tipi di spese e le loro modalità di finanziamento saranno definiti nelle regole finanziarie dell'EGF.

In base all'articolo 35, il bilancio dell'EGF comprenderà entrate costituite da contributi delle Parti in ragione di criteri da esse stesse stabiliti nelle regole finanziarie di EGF; le uscite saranno invece costituite dai costi di investimento e dai costi operativi per il Quartier generale permanente, nonché dalle spese collegate alle attività dell'EGF.

L'articolo 36 disciplina la revisione dei conti, stabilendo che i revisori nazionali dei conti potranno ottenere tutte le informazioni necessarie e accedere a tutti i documenti in possesso del personale di EGF.

In base all'articolo 37 l'EGF potrà indire gare pubbliche di appalto conformemente ai principi in vigore nell'Unione europea. Contro l'assegnazione di un appalto sarà possibile presentare ricorso a titolo gratuito presso il CIMIN. È inoltre previsto che non potranno partecipare alle gare d'appalto i fornitori di beni o servizi che provengano da uno Stato con il quale anche una sola delle Parti del Trattato in oggetto non intrattiene relazioni diplomatiche, ovvero che perseguano a qualsiasi titolo scopi ritenuti da una delle Parti contrari ai propri interessi di sicurezza e di politica estera.

L'articolo 38 prevede che ciascuna delle lingue delle Parti sia lingua ufficiale di EGF, salva la possibilità di utilizzarne una come lingua di lavoro comune.

L'articolo 39 stabilisce la risoluzione per via negoziale delle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del Trattato.

L'articolo 40 prevede che il Trattato può essere modificato in qualsiasi con il consenso di tutte le Parti, mentre l'articolo 41 consente a ciascuna Parte di denunciare il Trattato, previa comunicazione scritta al depositario, con effetto, di norma, 12 mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.

L'articolo 42 consente ai soli Stati membri dell'Unione europea dotati di forze di polizia a statuto militare di aderire al Trattato, previa richiesta al CIMIN, che la trasmetterà alle Parti per le relative determinazioni.

Ai sensi dell'articolo 43 gli Stati membri dell'Unione europea e quelli candidati all'adesione potranno chiedere – a condizione di possedere una forza di polizia a statuto militare – lo *status* di osservatore, che comporta il diritto a distaccare un ufficiale di collegamento presso il Quartier generale permanente.

L'articolo 44 stabilisce inoltre che uno Stato membro dell'Unione europea, o candidato all'adesione, sempre a condizione che abbiano una forza di polizia a statuto militare, possano richiedere lo *status* di partner del Trattato: i relativi diritti e obblighi saranno definiti dal CIMIN.

In base all'articolo 45 il Trattato potrà essere integrato da uno o più accordi o intese per l'attuazione di singole parti di esso.

L'articolo 46 regola l'entrata in vigore del Trattato, la quale è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano, che ai sensi dell'articolo 47 è depositario del Trattato, dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea.

L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato, quantifi-

cati in 191.200 euro annui a decorrere dal 2010, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, recante la ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione.

L'articolo 5 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, dal momento che esso non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede se l'esenzione dalle tasse automobilistiche prevista dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 20, comma 5, possa determinare minori entrate per i bilanci regionali, dal momento che il gettito delle predette tasse è attribuito a tali enti.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, in riferimento al quesito posto dal deputato Bragantini, ritiene che tali esenzioni non comporteranno minori entrate per le regioni, in quanto la predetta esenzione dalle tasse automobilistiche si applicherà ai veicoli attualmente non circolanti nel territorio nazionale, che saranno importati dal personale del Quartier generale permanente dell'EGF nel Paese ospitante, nonché ai veicoli dell'EGF destinati ad uso ufficiale, rilevando, peraltro, come la relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica non annetta a tali previsioni alcun effetto finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.**

**Atto n. 189.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, predisposto ai sensi della delega conferita al Governo in materia dalla legge n. 88 del 2009 – legge finanziaria 2008.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2008/118/CE, essa stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; dell'alcole e delle bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; dei tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE.

Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità, ovvero al momento della loro importazione nel territorio della Comunità.

La direttiva si applica al territorio della Comunità europea, fatta eccezione per le isole Canarie, Dipartimenti francesi d'oltremare, isole Åland, isole Anglo-normanne, nonché a quei territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità (isola di Helgoland; territorio di Büsingen; Ceuta; Melilla; Livigno; Campione d'Italia; acque italiane del lago di Lugano).

Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. Il debitore dell'accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato.

I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

lo *status* commerciale del detentore dei prodotti;

il luogo in cui si trovano i prodotti;

qualsiasi documento relativo ai prodotti;

la natura dei prodotti;

la quantità dei prodotti.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.

In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l'accisa nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.

Al riguardo segnala come la direttiva 92/12/CEE stabilisca che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

L'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi.

Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa, e va altresì utilizzato per garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.

Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio, durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.

La direttiva 2008/118/CE abroga inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2010, la direttiva 92/12/CE.

Per quanto riguarda il termine di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono provvedere ad adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, necessarie per adeguarne il contenuto al dettato della predetta direttiva 2008/118/CE.

In particolare, la lettera *a*) modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 504, contenente le definizioni utilizzate dal testo unico.

Le principali modifiche rispetto alla formulazione vigente dell'articolo riguardano:

l'aggiornamento della definizione di « accisa », eliminando il riferimento all'imposta di fabbricazione o di consumo e alla corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

l'inserimento, tra i prodotti soggetti ad accisa, accanto ai prodotti energetici, all'alcole etilico, alle bevande alcoliche ed all'energia elettrica, anche dei tabacchi lavorati;

l'ampliamento della definizione di Amministrazione finanziaria, per ricomprendere in essa anche gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, conseguentemente all'inserimento delle disposizioni concernenti i tabacchi lavorati nel corpo del testo unico delle accise;

la specificazione della definizione di « regime sospensivo » sulla base di quanto precisato dalla direttiva 2008/118/CE, che ricomprende in tale ambito esclusivamente prodotti soggetti ad accisa non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo;

l'inserimento, alla luce del dettato della direttiva, delle definizioni di « procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo » e di « importazione di prodotti sottoposti ad accisa »;

l'inserimento delle definizioni del « destinatario registrato », che risulta avere caratteristiche ed obblighi simili a quelli precedentemente previsti per l'operatore professionale, e dello « speditore registrato », che è la persona fisica o giuridica, operante in regime sospensivo, autorizzata unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa a seguito della loro immissione in libera pratica;

l'inserimento di un riferimento specifico al sistema informatizzato di cui alla decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

l'introduzione di alcune precisazioni, previste dalla direttiva 2008/118/CE, circa l'ambito territoriale comunitario e le operazioni in esso effettuate.

La lettera *b*) sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 504, che definisce il fatto generatore e le condizioni di esigibilità dell'accisa.

In particolare, al comma 1, che individua il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria nella loro fabbricazione, si include anche la fattispecie dell'estrazione dal sottosuolo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Il comma 2 stabilisce che l'accisa è esigibile al momento dell'immissione in consumo; in tale contesto la principale innovazione rispetto alla formulazione vigente del testo riguarda una più articolata indicazione delle diverse fattispecie che configurano la predetta immissione in consumo, comprendendovi, oltre allo svincolo dal regime sospensivo, all'ammacco di prodotti in misura superiore a quella consentita, alla fabbricazione ed importazione, sia pure irregolari, anche l'ipotesi di detenzione, fuori di un regime sospensivo,

di prodotti ai quali non sia stata applicata l'accisa, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva da recepire.

Con riferimento ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, tra i medesimi è ricompreso, in forza del comma 4, accanto al titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo ed ai soggetti che si sono resi garanti del pagamento, anche la nuova figura del destinatario registrato, e sono inoltre meglio individuati i soggetti debitori d'imposta nell'ambito delle operazioni di importazione, comprendendovi anche le persone che hanno partecipato all'importazione, nel caso di importazione irregolare.

La lettera *c*) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 504, relativo all'accertamento, alla liquidazione ed al pagamento dell'accisa.

In particolare, il nuovo comma 2 stabilisce che le controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini delle accise, cui si applicano le disposizioni in materia di controversie doganali di cui al Testo unico delle disposizioni in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane mentre le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il nuovo comma 3 prevede che la liquidazione dell'imposta si effettui applicando alla quantità di prodotto l'aliquota vigente alla data di immissione in consumo; in tale ambito si specifica che per i tabacchi lavorati si applicano le modalità di liquidazione indicate dal nuovo articolo 39-*decies* del medesimo decreto legislativo n. 504, introdotto dalla lettera *nn*) dell'articolo 1 dello schema.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, recante la disciplina degli abbuoni di imposta per perdite, distruzione e cali.

La nuova formulazione della disposizione ha principalmente il fine di definire, in linea con quanto previsto dalla direttiva, i concetti di perdita « irrimediabile »

e di distruzione « totale », avvenuti per caso fortuito o a forza maggiore, ai quali sono equiparati i fatti colposi imputabili al terzo o al soggetto passivo. In tale ambito si specifica, al comma 1, che tale equiparazione tra fatti colposi ed il caso fortuito o la forza maggiore non si applica ai tabacchi lavorati

Sempre con riferimento alla nuova formulazione del comma 1, segnala come risultino soppressi il secondo, terzo, quarto e quinto periodo del vigente comma 1, relativi all'equiparazione dei furti al caso fortuito ed alla forza maggiore.

Secondo la relazione illustrativa, tale soppressione si giustificerebbe sia alla luce di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE, che non contempla tale fattispecie, sia alla luce del parere espresso in merito dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha evidenziato, che il furto e la rapina dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, non impedendone l'immissione in consumo, non possono essere ricompresi tra le situazioni legittimanti il diritto all'abbuono dell'imposta.

Si prevede altresì, al comma 6, la non applicazione ai tabacchi lavorati delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in materia di cali naturali, tecnici e di trasporto, in ragione delle specifiche caratteristiche dei tabacchi medesimi.

La lettera *e*) sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, relativo al regime del deposito fiscale.

Le principali novità introdotte dalla nuova formulazione della disposizione rispetto al testo vigente riguardano i tabacchi lavorati. A tale proposito si prevede, al comma 2, che l'esercizio del deposito fiscale per tali prodotti è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione, e non solo di licenza, come previsto per gli altri prodotti, da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Inoltre al comma 3, si integrano gli obblighi del depositario, comprendendovi anche quello di introdurre nel deposito ed iscrivere nella contabilità tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa.

Come espressamente stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, il comma 6 prevede altresì la non applicazione delle norme del medesimo articolo 5 ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

La lettera *f*) sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 504, relativo alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, apportandovi profonde modifiche rispetto al testo vigente, alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva 2008/118/CE.

In particolare, il comma 1 prevede che i prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e provenienti da un deposito fiscale, anche qualora transitino per un paese o un territorio terzo, possono essere destinati, oltre che ad altri depositi fiscali, anche ad un destinatario registrato, ad un luogo di esportazione e, limitatamente a prodotti provenienti da un altro Stato membro, agli specifici soggetti indicati dall'articolo 17, comma 1 (soggetti diplomatici o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute e loro membri, Forze armate di Paesi appartenenti alla NATO, Paesi terzi o organizzazioni internazionali con i quali sussistano accordi per l'esenzione dall'IVA dei medesimi prodotti). Le stesse destinazioni sono ammesse per i prodotti spediti, dal luogo di importazione, da parte di uno speditore registrato comunitario.

In tale contesto segnala come la nuova formulazione del comma 1 non contempli più la previsione secondo la quale la circolazione di prodotti in regime di sospensione dell'accisa nello Stato e nel territorio dell'Unione europea deve avvenire solo tra depositi fiscali, salvo il caso di spedizione ad un operatore professionale registrato diverso dal titolare di deposito fiscale.

Al riguardo evidenzia come l'eliminazione di tale norma potrebbe determinare alcuni rischi per l'erario, per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, nella misura in cui ciò consentisse il sorgere di un canale di distribuzione parallelo di tali prodotti, in contrasto con lo specifico regime che disciplina la distribuzione dei prodotti stessi. Considera per-

tanto opportuno verificare se la mancata riproposizione, nel nuovo testo dell'articolo 6, della predetta previsione, sia imposta dalla direttiva 2008/118/CE.

Per quanto concerne la garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, la nuova formulazione del comma 4 prevede, sulla base delle disposizioni comunitarie in via di recepimento, l'inserimento di nuovi soggetti, che possono prestare garanzia sia singolarmente che in solido tra loro: in particolare i prevede che la garanzia possa essere prestata, oltre che dal depositario autorizzato, dal trasportatore e dal proprietario della merce, anche dallo speditore registrato e dal vettore della merce.

I commi 3, 6 e 7 esplicitano inoltre i momenti di inizio e fine della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, a cui sono collegati taluni adempimenti richiesti dal sistema informatizzato, introdotto dal comma 5, e da cui derivano specifici obblighi connessi alla circolazione stessa di tali prodotti. Tale sistema è basato, in sostanza, sul principio che la circolazione in sospensione di accisa dei prodotti avvenga con un documento amministrativo elettronico emesso dal sistema, previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. In tale contesto il comma 14 stabilisce, per quanto riguarda specificamente la circolazione dei tabacchi lavorati, che con determinazione del Direttore dell'AAMS, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite le informazioni aggiuntive da indicare nel documento elettronico previsto dall'articolo 5, al fine di identificare correttamente la tipologia di prodotto trasferito.

I commi 8 e 9 disciplinano altresì le procedure da adottare nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile al momento della spedizione o del ricevimento delle merci circolanti in regime sospensivo. I commi 11 e 12 regolano invece le ipotesi in cui, nell'ambito della circolazione dei suddetti prodotti, manchi, per motivi diversi dalla menzionata indisponibilità del sistema, la nota di ricevimento o di esportazione.

Ai sensi del comma 13, l'obbligo dell'emissione del documento amministrativo elettronico previsto dal predetto comma 5 si applica, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, essi sono avviati ad un deposito fiscale.

In base al comma 15 le norme contenute nell'articolo non si applicano, invece, ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

La lettera *g*) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 504, relativo alle irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, integrandolo alla luce delle disposizioni previste dagli articoli 8 e 10 della direttiva 2008/118/CE.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), si prevede che l'accisa sia corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504, nonché, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare o che fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza di tale irregolarità. Inoltre, alla lettera *e*) del medesimo comma 1, si prevede che, nel caso in cui a seguito dell'individuazione del luogo in cui si è verificata l'irregolarità o l'infrazione, la riscossione competa ad altro Stato membro, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui gli è stato comunicato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è verificata, la prova che l'accisa è stata pagata nell'altro Stato membro.

Nella nuova formulazione dell'articolo è altresì introdotto il comma 2, ai sensi del quale, nei casi in cui i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungano in un altro Stato membro, e non sia possibile stabilire il luogo in cui essi sono stati immessi in consumo, l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere alla riscossione dell'accisa, comunica il mancato ar-

rivo ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto, i quali possono, entro un mese, fornire la prova della regolarità dell'operazione, ovvero del fatto che l'irregolarità o l'infrazione si sono verificate fuori dal territorio dello Stato

La lettera *h*) sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 504, inserendovi la figura del destinatario registrato, le cui caratteristiche ricalcano in parte quelle dell'operatore professionale, previste dall'attuale formulazione del medesimo articolo 8.

Ai sensi del comma 1 il destinatario registrato deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione competente, secondo la procedura stabilita con provvedimento del Direttore della AAMS in forza del comma 7. Il destinatario registrato, in base al comma 3, non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa, ed ha l'obbligo di fornire garanzia per il pagamento dell'accisa prima della spedizione dei prodotti, provvedere ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti medesimi, non appena ricevuti nonché sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. Il comma 4 specifica che, nelle ipotesi previste dall'articolo, l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

Tra le principali modifiche apportate, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, rispetto alla vigente normativa, segnala il comma 2, il quale prevede l'obbligo, per il destinatario registrato occasionale, di ricevere, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, una quantità prestabilita di prodotti da un unico soggetto speditore in un unico movimento.

Inoltre, per quanto attiene il rilascio della preventiva autorizzazione al destinatario registrato che intenda ricevere tabacchi lavorati e la fissazione degli adempimenti di competenza del medesimo, il comma 5 rinvia, rispettivamente, ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e ad uno specifico

provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. In tale contesto il comma 6 precisa che i predetti tabacchi lavorati devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957.

Inoltre, in linea con quanto previsto dalla direttiva, il comma 8 che le disposizioni contenute nel nuovo articolo 8 non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

La lettera *i*) sostituisce l'articolo 9 del decreto legislativo n. 504, che attualmente disciplina la figura del rappresentante fiscale, inserendo, in luogo di tale figura, quella dello speditore registrato, espressamente prevista dalla direttiva 2008/118/CE.

Ai sensi del comma 1 tale soggetto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, prescindendosi da tale autorizzazione solo per gli spedizionieri abilitati, ai sensi dell'articolo 67, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 417 del 1991, a svolgere gli adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa, a tenere e conservare atti e scritture contabili relativi ai controlli in materia di accisa, ad acquisire, elaborare e trasmettere dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, nonché custodire e vendere le merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.

In base al comma 2 lo speditore può solo spedire, ma non detenere, prodotti in regime di sospensione dall'accisa, ed ha l'obbligo di tenere la contabilità dei medesimi prodotti, nonché di fornire la relativa documentazione di trasporto e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento, anche al fine di verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

La lettera *l*) sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 504, relativo alla cir-

colazione di prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea.

In particolare, nella nuova formulazione della disposizione si specifica, al comma 2, il concetto di detenzione per scopi commerciali nell'ambito della circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro.

I commi 3 e 4 definiscono il soggetto debitore dell'accisa, il quale è identificato nel detentore dei prodotti, nel caso in cui questi sia un soggetto diverso da un provato, ovvero dal soggetto comunitario che effettua la fornitura dei prodotti, nel caso in cui il detentore sia un soggetto privato.

Il comma 5 prevede che la circolazione dei prodotti deve avvenire con un documento di accompagnamento, mentre il comma 6 stabilisce che il pagamento dell'accisa avvenga entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo delle merci.

Il comma 7 disciplina la commercializzazione dei tabacchi lavorati detenuti a scopo commerciale, prevedendo che essi siano commercializzati dalle rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957, siano iscritti nella tariffa di vendita di cui al nuovo articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 504 (introdotto dalla lettera *nn*) del medesimo articolo 1), rispettino le disposizioni in materia di condizionamento ed etichettatura e siano muniti del contrassegno di legittimazione alla circolazione dei tabacchi lavorati, istituito dal nuovo articolo 39-*duodecies*.

In tale contesto segnala inoltre il comma 9, ai sensi del quale non sono considerati detenuti per scopi commerciali, e dunque non soggetti ad accisa, i prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro dell'UE detenuti su una nave o un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quanto tali mezzi di trasporto si trovano sul territorio nazionale.

La lettera *m*) inserisce nel decreto legislativo n. 504 i nuovi articoli 10-*bis* e 10-*ter*.

Il nuovo articolo 10-*bis* disciplina la circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro, che siano successivamente acquistati da un soggetto privato, o che agisca in quanto tale, e spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, stabilendo, al comma 1, che tali prodotti siano soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.

Ai sensi dei commi 2 e 3, per tali prodotti il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale, designato dal venditore ed avente sede nel territorio nazionale, il quale, oltre ad essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, deve garantire e pagare la relativa accisa, nonché tenere la contabilità delle forniture effettuate e sottoporsi a qualsiasi controllo volto ad accertare il corretto pagamento dell'imposta.

Nel caso in cui i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio nazionale siano acquistati da un soggetto privato, o che agisca in quanto tale, stabilito in un altro Stato membro, e purché i prodotti siano spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, il comma 7 prevede, su richiesta del venditore, e a condizione che l'imposta sia stata versata nello Stato membro di destinazione dei prodotti, il rimborso dell'accisa pagata nel territorio dello Stato.

Il comma 6 stabilisce particolari condizioni per i tabacchi lavorati oggetto della vendita a distanza, quali l'iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater*, il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura e l'apposizione del contrassegno di legittimazione.

Il nuovo articolo 10-*ter*, parallelamente a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 per le irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, disciplina, con i medesimi criteri, le irregolarità relative alla circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l'accisa sia corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento, nonché, in solido, dalle persone che hanno partecipato all'infrazione o all'irregolarità, e sia riscossa nello Stato in cui si è verificata o si presuma si sia verificata l'irregolarità o infrazione, prevedendosi, al comma 4, che la garanzia prestata possa essere svincolata a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento dell'accisa.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 504, come riformulato dalla lettera d) dell'articolo 1 dello schema di decreto, il comma 3 prevede, nell'ambito della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, l'abbuono dell'imposta, nel caso in cui i prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro siano perduti irrimediabilmente per caso fortuito o forza maggiore, ovvero siano distrutti totalmente nel corso del trasporto nel territorio nazionale.

La lettera n) sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 504, che reca disposizioni specifiche per i prodotti immessi in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea e acquistati da privati.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo, al comma 2, che stabilisce i quantitativi massimi degli acquisti che possono essere considerati per uso proprio, sono stati inseriti anche i relativi quantitativi massimi consentiti di tabacchi lavorati. In particolare tali quantitativi sono fissati, per le sigarette, in 800 pezzi, per i sigaretti, in 400 pezzi, per i sigari, in 200 pezzi, e per il tabacco da fumo, in 1 chilogrammo.

Ai sensi del comma 4 i prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai predetti limiti, ovvero i prodotti energetici trasportati da privati con modalità di trasporto atipico (cioè in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per uso speciale o dall'eventuale bidone di scorta), si considerano acquistati a fini commerciali e dunque soggetti ad accisa.

Inoltre, il comma 3 introduce ulteriori parametri ai fini della determinazione del-

l'uso proprio, quali le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

Il comma 5 riprende il contenuto della nota relativa al comma 3 del vigente articolo 11, riguardante le definizioni dei « serbatoi normali » e del « contenitore per usi speciali » ai fini del trasporto atipico del carburante che si considera acquistato per fini commerciali.

La lettera *o*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 504, al fine di prevedere che l'apposita dichiarazione, presentata dal mittente di prodotti assoggettati ad accisa, prevista nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, deve essere presentata all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio, e non più, come previsto nell'attuale formulazione della disposizione, all'ufficio tecnico di finanza.

La lettera *p*) sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 504, relativo ai contrassegni fiscali prescritti per taluni prodotti sottoposti ad accisa e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia. Tra tali prodotti, ai sensi del comma 9, non rientrano i tabacchi lavorati, a cui sono invece applicati, ai sensi dell'articolo 39-*duodecies* (introdotto dalla lettera *nn*) dell'articolo 1 dello schema), i contrassegni di legittimazione.

L'articolo, che ripete in massima parte la formulazione vigente, prevede, ai commi 3, 5 e 6, che i prodotti muniti di contrassegno siano esenti da qualsiasi vincolo di circolazione, che i contrassegni siano messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore, e che per i contrassegni destinati ad essere applicati su prodotti in regime di sospensione dell'accisa debba essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa stessa. Ai sensi del comma 7 gli importatori di prodotti sui quali debbono essere applicati i contrassegni possono essere

autorizzati, previa prestazione di una cauzione, ad acquistare questi ultimi prima della presentazione in dogana dei prodotti.

La principale novità rispetto al testo vigente dell'articolo è contenuta nel comma 8, il quale dispone, tra l'altro, che, come espressamente previsto dalla direttiva 2008/118/CE, per i prodotti a cui si applicano i contrassegni fiscali, per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, che il prezzo di tali contrassegni è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione prestata in misura pari all'ammontare dell'accisa viene svincolata nel caso in cui sia fornita una prova soddisfacente che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.

La lettera *q*) apporta alcune modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 in merito al rimborso dell'accisa previsto quando essa risulti essere stata indebitamente pagata.

In particolare, al comma 1 viene aggiornato il riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1999, mentre al comma 2 è introdotto, nel caso in cui al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, un diverso e più breve termine di decadenza, stabilito in novanta giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che impone al medesimo soggetto la restituzione delle predette somme.

Secondo la relazione illustrativa, tale ultima modifica è dettata dall'esigenza, manifestata da lungo tempo dagli operatori interessati, di annullare gli effetti negativi loro derivanti dalla coesistenza di due termini (l'uno, decennale, di prescrizione, e l'altro, biennale, di decadenza) concessi, rispettivamente, al consumatore finale per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di accisa e all'operatore per richiedere il rimborso delle medesime somme da parte dell'amministrazione finanziaria.

La lettera *r*) sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 504, relativo alla di-

disciplina della prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo, l'unica modifica sostanziale riguarda, al comma 1, la fissazione di un termine di prescrizione decennale per i tabacchi lavorati, mentre per i crediti concernenti le accise sugli altri prodotti rimane fermo il termine di prescrizione già fissato in cinque anni.

In merito a tale previsione non ritiene a prima vista comprensibile il motivo per il quale si sia ritenuto di fissare, per i crediti relativi all'accisa sui tabacchi lavorati il termine di prescrizione doppio rispetto a quello previsto per i crediti concernenti l'accisa sugli altri prodotti, anche in considerazione del fatto che la rifusione nell'ambito del decreto legislativo n. 504 della disciplina concernente i tabacchi lavorati è finalizzata ad armonizzare complessivamente la normativa applicabile a tutti i prodotti soggetti ad accisa.

Inoltre, al comma 2, sono esclusi i tabacchi lavorati dall'ambito di applicazione della disposizione che riguarda la decorrenza, a partire dal verbale di accertamento delle deficienze eccedenti i cali consentiti, del periodo previsto per la prescrizione del suddetto credito in relazione alle medesime deficienze. Tale esclusione si giustifica, secondo la relazione illustrativa, in quanto i predetti cali non trovano applicazione per i tabacchi lavorati.

La lettera s) modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 504, relativo alle esenzioni dal pagamento delle accise.

Le principali variazioni apportate al testo vigente, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, riguardano:

le modalità previste dagli organi comunitari ai fini dell'abilitazione, da parte delle forze armate e delle organizzazioni internazionali riconosciute e dei loro membri, al ricevimento di prodotti in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri (certificato di esenzione);

la previsione della deroga all'applicazione delle norme relative al documento di accompagnamento elettronico per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

in regime sospensivo destinati alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati dagli Stati membri interessati), con esclusione delle Forze armate nazionali; l'inserimento dei tabacchi lavorati, qualora aventi determinate destinazioni, tra i prodotti esenti dal pagamento dell'accisa;

l'introduzione di un nuovo comma 4-bis, il quale stabilisce l'esenzione dall'accisa dei tabacchi lavorati denaturati ed usati a fini industriali od orticoli; distrutti sotto sorveglianza amministrativa; destinati a prove scientifiche ed a prove di qualità; riutilizzati dal produttore.

La lettera t) apporta alcune modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 504, recante la disciplina dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al di là delle modifiche di carattere formale, le principali variazioni rispetto al testo vigente riguarda il comma 1, nel quale viene inserita la previsione secondo cui l'Amministrazione finanziaria, ai fini di tutela degli interessi fiscali, può applicare bolli e suggelli anche agli apparecchi ed ai meccanismi utilizzati dai destinatari registrati, al pari di quanto previsto per gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Inoltre, viene inserito un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale la vigilanza fiscale per i depositi abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati è effettuata permanentemente dal personale dell'Amministrazione finanziaria, che si avvale della collaborazione della Guardia di finanza.

La lettera u) modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 504, il quale individua le competenze in merito all'accertamento delle violazioni in materia di accise, al fine di aggiornare i riferimenti alle strutture dell'Amministrazione finanziaria; in particolare, vengono sostituiti i riferimenti alla Direzione compartimentale delle dogane ed all'Ufficio tecnico di finanza con quelli alla Direzione regionale

dell'Agenzia delle dogane ed all'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato, nonché agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane o dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato competenti per territorio.

La lettera *v*) abroga l'articolo 20 del decreto legislativo n. 504, relativo alla mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea per il recupero dei crediti relativi ai diritti di accisa.

L'abrogazione è motivata dalla relazione illustrativa in ragione del fatto che gli articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, ivi citati, sono stati abrogati dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 69 del 2003.

La lettera *z*) sostituisce nei commi 6 e 10 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504, il riferimento all'«Unione» con quello alla «Comunità», al fine di conformare il testo alla direttiva in via di recepimento.

Con le lettere *aa*), *bb*), *cc*), *dd*), *ee*), *ff*), *gg*), *hh*), *ii*), *ll*) e *mm*) sono state apportate modifiche formali o di *drafting* agli articoli 23, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 e 39 del decreto legislativo n. 504, in conseguenza, sia dell'accorpamento degli uffici tecnici di finanza negli attuali uffici dell'Agenzia delle dogane, sia dell'aggiornamento delle disposizioni comunitarie richiamate.

La lettera *nn*) inserisce nel decreto legislativo n. 504 un nuovo Capo III-*bis*, riguardante i tabacchi lavorati, composto dagli articoli da 39-*bis* a 39-*duodecies*.

In particolare, il nuovo articolo 39-*bis* contiene le definizioni relative ai diversi tipi di tabacchi lavorati.

In dettaglio, il comma 1 definisce le cinque categorie basilari di tabacchi lavorati, ovvero, rispettivamente alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), sigari e sigaretti, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da fiuto e tabacco da masticare.

I commi da 2 a 5 stabiliscono quindi la composizione e le caratteristiche attribuibili ad ogni categoria, ai fini della determinazione del tipo di prodotto considerato.

Il nuovo articolo 39-*ter*, ai commi 1, 2 e 4, assimila ai prodotti individuati dall'articolo 39-*bis* anche altri prodotti, costituiti parzialmente o esclusivamente da sostanze diverse dal tabacco, purché siano muniti di una fascia o sottofascia di tabacco naturale o ricostituito, nonché i prodotti costituiti da sostanze diverse dal tabacco che possono essere fumati, fiutati o masticati, ai sensi del comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), dell'articolo 39-*bis*. In base al comma 3, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno funzione esclusivamente medica.

Il nuovo articolo 39-*quater* disciplina il procedimento per l'inserimento dei tabacchi lavorati nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei medesimi prodotti, prevedendo che tale inserimento sia stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il comma 2 prevede che i prezzi di vendita e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori ferma la possibilità, contemplata dal comma 5, di individuare con provvedimento del Direttore dall'AAMS, per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali la difesa della salute pubblica, criteri e modalità di determinazione nel prezzo minimo di vendita.

Il comma 3 stabilisce che la vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti da 10 o 20 pezzi.

Il nuovo articolo 39-*quinqies*, stabilisce, al comma 1, che le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; i prezzi di vendita relativi ai sigari, ai sigaretti ed alle sigarette sono fissate con riferimento, rispettivamente, a 200 sigari, a 400 sigaretti, ed a 1.000 sigarette. Il comma 2 precisa che per le sigarette le tabelle di ripartizione dei prezzi sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta e sono de-

terminate ogni tre mesi, in base ai dati rilevati il primo giorno di ciascun trimestre solare.

Il nuovo articolo 39-*sexies* reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, prevedendo al comma 1, che tale imposta è dovuta dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo dei prodotti, ovvero dal destinatario registrato, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo n. 504, ovvero ancora dal rappresentante fiscale designato dal venditore. L'imposta è determinata applicando al prezzo di vendita al pubblico l'aliquota ordinaria. In base al comma 2 non sono considerate immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime di sospensione dell'accisa.

Il nuovo articolo 39-*septies* stabilisce nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati l'aggio spettante ai rivenditori.

Il nuovo articolo 39-*octies* contiene indicazioni relative al calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati, definendo in particolare il meccanismo di applicazione dell'accisa per i diversi tipi di sigarette in relazione alla loro classe di prezzo.

In particolare, il comma 1 fa rinvio alle aliquote di base contenute nell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504. Il comma 2 precisa che, per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico.

Per quanto riguarda le sigarette, i commi da 3 a 5 distinguono tra sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, sigarette aventi un prezzo di vendita inferiori a queste ultime e sigarette aventi un prezzo di vendita superiore.

Per le prime e le seconde l'accisa, che comunque non può essere inferiore a 64 euro per 1.000 sigarette, è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita: l'importo corrispondente viene definito come importo di base.

Per le terze l'ammontare dell'accisa è costituito invece dalla somma tra un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma tra l'accisa calcolata per le sigarette e l'ammontare dell'IVA, ed un

importo determinato applicando al prezzo di vendita un'aliquota proporzionale all'incidenza dell'importo di base, diminuito del predetto importo specifico fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette di prezzo più richiesta.

Il nuovo articolo 39-*novies* demanda ad un decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la fissazione delle modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati aventi le destinazioni indicate nel comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 504, introdotto dalla lettera s), numero 4, dello schema di decreto.

Il nuovo articolo 39-*decies* disciplina l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.

In particolare, il comma 1 precisa che la quantità e qualità di tali prodotti siano accertati secondo modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia. Il comma 2 prevede che la liquidazione della relativa accisa sia effettuata applicando alla quantità di prodotto immessa in consumo l'ammontare dell'accisa indicata dalle tabelle sulla ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico definite con provvedimento del Direttore dell'AAMS ai sensi del già citato nuovo articolo 39-*quinquies*. A tal fine si fa riferimento alle tabelle vigenti alla data di immissione in consumo, ovvero al momento del ricevimento o arrivo dei prodotti. Ai sensi del comma 3 il pagamento dell'accisa è effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine del mese stesso, ovvero entro il giorno quindici del mese successivo, per i prodotti immessi in consumo dal giorno sedici alla fine del mese.

Il nuovo articolo 39-*undecies* concerne l'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati, la quale è affidata, ai sensi dei commi 1 e 2, alla Guardia di finanza, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In base al comma 3 gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed al-

l'impiego del personale della Guardia di finanza per tali attività sono a carico dell'AAMS.

Il nuovo articolo 39-*duodecies*, parallelamente a quanto disposto per gli altri prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale e per i quali sono prescritti i contrassegni fiscali, stabilisce, al comma 1, che la circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio dello Stato può avvenire solo a seguito dell'applicazione, sui singoli condizionamenti, di un apposito contrassegno di legittimazione. Le caratteristiche dei contrassegni, le loro modalità di distribuzione ed il relativo prezzo sono determinate, ai sensi del comma 2, con provvedimento del direttore dell'AAMS.

Il comma 3 prevede che tale contrassegno sia messo, tra l'altro, a disposizione anche del rappresentante fiscale del depositario autorizzato o del venditore di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1 (introdotto dall'articolo 1, lettera *m*), dello schema), stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale. Ai sensi del comma 4 il prezzo dei contrassegni relativi ai tabacchi lavorati per i quali l'accisa è stata riscossa in altro Stato membro dell'Unione europea sono rimborsati, qualora sia provato che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.

Le lettere *oo*), *pp*), *qq*), *rr*), *ss*), *tt*), *uu*), *vv*), e *zz*) incidono, rispettivamente, sulla formulazione degli articoli 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50 e 59 del decreto legislativo n. 504, apportandovi modifiche, per lo più di carattere formale, concernenti, in buona parte, la conversione in euro dei valori in lire in essi riportati.

La lettera *aaa*) modifica l'articolo 61 del decreto legislativo n. 504, recante le modalità per l'applicazione delle imposte indirette sulla produzione diverse dall'accisa sulla produzione e i consumi e dall'accisa sull'energia elettrica.

Le innovazioni rispetto al testo vigente riguardano l'esclusione dal relativo ambito di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, le modifiche alla

denominazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti e la conversione in euro i valori in lire in esso riportati.

La lettera *bbb*) sostituisce l'articolo 62 del decreto legislativo n. 504, al fine di pervenire ad una formulazione più chiara del medesimo, attraverso una più organica elencazione degli specifici prodotti oggetto dell'imposta di consumo da esso disciplinata.

In particolare, il comma 1 prevede che siano sottoposti ad accisa, oltre agli oli lubrificanti ed ai bitumi di petrolio, già contemplati dalla vigente formulazione della disposizione, anche gli oli minerali greggi, gli estratti aromatici, le miscele di alchilbenzoli sintetici ed i polimeri poliolefinici sintetici, se utilizzati per la lubrificazione meccanica. Inoltre, i commi 2 e 3 estendono l'applicazione dell'accisa anche agli oli lubrificanti miscelati, nonché agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti o in altri prodotti o merci di provenienza comunitaria. Sono invece esclusi gli oli lubrificanti utilizzati nella produzione della gomma naturale e sintetica delle materie plastiche, delle resine artificiali e degli antiparassitari per piante da frutta, nonché il biodiesel.

Ai sensi del comma 4, gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati sono sottoposti all'accisa nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione, mentre il comma 5 precisa che l'accisa prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli o di manufatti per l'edilizia o utilizzati come combustibile nei cementifici e che per i bitumi impiegati nella produzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

La lettera *ccc*) inserisce nel decreto legislativo n. 504 i nuovi articoli 62-*bis* e 62-*ter*, allo scopo di includere in maniera organica nel predetto decreto le disposizioni tributarie, comprese quelle concer-

menti le aliquote e le tariffe di vendita, relative ai fiammiferi, che sono sottoposti ad imposta di fabbricazione.

In particolare, il nuovo articolo 62-*bis* regola l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, la quale è calcolata, ai sensi del comma 1, applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate del medesimo decreto legislativo n. 504, come integrato dalla lettera *ggg*) dell'articolo 1 dello schema. Il comma 3 individua il soggetto obbligato al pagamento nel fabbricante dei prodotti di matrice nazionale ovvero nel soggetto che effettua la prima immissione in consumo di prodotti di provenienza comunitaria, la quale si considera verificata all'atto della cessione, per i prodotti nazionali ovvero, per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte dell'acquirente oppure nel momento in cui si considera effettuata la cessione ai fini IVA. Inoltre si prevede che i soggetti obbligati al pagamento siano muniti di licenza fiscale rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane, siano tenuti al pagamento di un diritto annuale di 258 euro e prestino una cauzione. Il comma 4 precisa che per i prodotti di importazione l'imposta è dovuta dall'importatore. Ai sensi del comma 5 l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti e destinatari dei prodotti, mentre per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano, in base al comma 7, le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.

Il nuovo articolo 62-*ter* stabilisce, al comma 1, che la vendita al pubblico dei fiammiferi è ammessa per i tipi ed i condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita, l'iscrizione nella quale è stabilita, ai sensi del comma 2, con provvedimento del Direttore dell'AAMS in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

Le lettere *ddd*) ed *eee*) apportano talune modifiche formali rispettivamente agli articoli 63 e 65 del decreto legislativo n. 504, consistenti nella conversione in euro dei valori in lire in essi riportati e nell'aggiornamento delle denominazioni della Comunità europea e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La lettera *fff*) modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 504. In particolare, il comma 1 è aggiornato a seguito dell'introduzione delle figure del « destinatario registrato » e dello « speditore registrato », mentre il comma 2 è abrogato, coerentemente con la riformulazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 operata dall'articolo 1, lettera *b*) dello schema.

La lettera *ggg*) modifica l'allegato I del decreto legislativo n. 504, al fine di inserire le aliquote di base applicate ai tabacchi lavorati, nonché le aliquote relative ai fiammiferi.

L'articolo 2 reca alcune disposizioni di carattere transitorio.

In particolare, il comma 1 intende garantire continuità all'attività degli operatori professionali registrati, previsti dalla vigente formulazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504, prevedendo che tali soggetti continuano ad operare nella nuova qualità di destinatari registrati, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo introdotta dall'articolo 1, lettera *h*), dello schema.

Il comma 2 specifica inoltre che le previgenti disposizioni in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo negli scambi con gli Stati membri nei quali non è ancora disponibile il sistema informatizzato continuano ad essere applicate provvisoriamente alle fattispecie che saranno stabilite con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

L'articolo 3, comma 1, demanda al Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione in forma telematica del documento

di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime di sospensione dall'accisa.

Il comma 2 prevede che, con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dell'AAMS, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, sia data attuazione alle disposizioni in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione, recate dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 504.

Inoltre il comma 4, in linea con quanto previsto dall'articolo 30 della direttiva 2008/118/CE, dispone che il Direttore dell'Agenzia delle dogane, con propria determinazione, stabilisca procedure semplificate per la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa (esclusi i tabacchi lavorati) in regime sospensivo destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 504 (soggetti diplomatici o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute e loro membri, Forze armate di Paesi appartenenti alla NATO, Paesi terzi o organizzazioni internazionali con i quali sussistano accordi per l'esenzione dall'IVA dei medesimi prodotti).

Il comma 5 stabilisce che i registri obbligatori previsti dal decreto legislativo n. 504 possano essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici, secondo modalità da stabilirsi con determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle Dogane.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione, parziale o integrale, di una serie di atti normativi, conseguente all'inserimento delle disposizioni concernenti i tabacchi lavorati ed i fiammiferi nel corpo del decreto legislativo n. 504 ed all'introduzione delle norme contenute nella direttiva in questione, riguardanti principalmente la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

L'articolo 5 stabilisce al 1° aprile 2010 l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010.

Tale previsione è stata interpretata dal Governo nel senso che il primo termine abbia natura sostanzialmente ordinatoria, mentre il termine tassativo entro il quale recepimento deve essere realizzato è quello del 1° aprile 2010.

In tale contesto rileva come il comma 23-*undecies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2009 (cosiddetto «milleproroghe») rechi una norma di interpretazione autentica, la quale chiarisce che il termine per l'esercizio della delega attribuita dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), per il recepimento della direttiva 2008/118/CE è il 1° aprile 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della complessità del provvedimento, e dell'esigenza di approfondire le tematiche evidenziate dal relatore, nessuno chiedendo in intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, alla luce della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Comaroli, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base delle proposte di legge C. 1807 De Micheli ed abbinate, recanti regime tributario dei redditi da locazione di immobili, già fissato alle ore 14 di oggi, alle ore 14 di domani.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 12.05.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	93
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 188 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ) .....	94

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abbinate (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	97
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea, recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.) ( <i>Deliberazione di variazione del programma e di una proroga del termine</i> ) .....	99
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame degli atti comunitari Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009) 487 def.) ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .	99

##### COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli .....	100
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che una rappresentanza della Commis-

sione cultura, accompagnata dal dottor Roberto Grossi, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAXXI, ha svolto nella giornata odierna una visita al Museo MAXXI di Roma. Si è così avuta l'opportunità di visitare, in uno scenario unico, il Museo di Arte contemporanea del XXI secolo, che verrà inaugurato nell'ultima settimana di maggio. Sottolinea che si è trattato di un'iniziativa che ha consentito di completare il lavoro già svolto dalla Commissione cultura nella scorsa legislatura, con lo svolgimento del-

l'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al settore dell'arte figurativa italiana, con particolare riferimento alle condizioni della sua esistenza e sviluppo, nella quale erano stati seguiti i lavori del cantiere di costruzione del MAXXI. Ringrazia quindi gli uffici per avere organizzato la visita, ricordando che il rappresentante di Federculture si è impegnato a presentare il proprio rapporto in Commissione nel corso delle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

Atto n. 188.

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. In particolare, il comma 2 citato, rinviando all'apposita tabella 1 l'individuazione degli enti e organismi destinatari di contributi statali, dispone che gli importi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo comma 3 stabilisce che la dotazione delle UPB venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera

d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il nuovo capitolo 3670.

Ricorda, che fino all'esercizio finanziario 2007, nel capitolo citato sono confluiti, tra gli altri, i contributi ordinari e straordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 7 e 8 della legge n. 534 del 1996. La legge n. 534 del 1996, infatti, ha razionalizzato le diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali prevedendo: all'articolo 1, la concessione di un contributo ordinario annuale alle istituzioni, in possesso di specifici requisiti, inserite in apposita tabella, emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali – previa espressione delle Commissioni parlamentari competenti –, della quale è previsto l'aggiornamento ogni tre anni, con la medesima procedura; all'articolo 7, la concessione di contributi straordinari – per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca – ad istituzioni culturali già destinatarie di contributo ai sensi dell'articolo 1; all'articolo 8, l'erogazione di contributi annuali ad istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, ma in possesso di alcuni requisiti minimi. Successivamente, la legge finanziaria 2008, articolo 2, comma 396, ha previsto per i finanziamenti a tali istituzioni la costituzione di un apposito capitolo di bilancio. È stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo 3671. Lo schema di decreto interministeriale in esame reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare nell'anno 2010 ad enti culturali. Sottolinea che la legge finanziaria per il 2010, legge n. 191 del 2009, ha determinato lo stanziamento complessivo per i capitoli 3670 e 3671 in 20,35 milioni di euro. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, recante ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l'anno 2010, ha assegnato, quindi, euro 14.585.945 al capitolo 3670; tuttavia, la

somma effettivamente disponibile per il 2010, al netto dell'accantonamento di euro 142.224 disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a euro 14.443.721. Rispetto allo stanziamento complessivamente disposto per il 2009, pari ad euro 14.585.532,75, si registra una diminuzione dello 0,97 per cento.

Osserva che la relazione illustrativa allo schema di decreto ricorda che nel 2009, per far fronte alla notevole decurtazione dello stanziamento rispetto al 2008, la Direzione generale per il bilancio, la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero ha destinato la somma di euro 3.133.890,75 del capitolo 1321 ad incremento dei fondi stanziati sul capitolo 3670, euro 11.451.642; pertanto, la somma complessivamente disponibile per la ripartizione è risultata pari ad euro 14.585.532,75. Tale importo è stato ripartito, per la quota parte del capitolo 1321, con il decreto del direttore generale 25 settembre 2009 e, per lo stanziamento del capitolo 3670, con il decreto interministeriale 17 novembre 2009. La relazione illustrativa e la premessa allo schema di decreto in esame chiariscono che si è ritenuto di procedere alla ripartizione delle somme complessivamente disponibili per il 2010 applicando la medesima decurtazione dello 0,97 per cento ai contributi assegnati per il 2009 a ciascun organismo finanziato. Evidenzia quindi che le sottoripartizioni degli importi assegnati complessivamente ad Associazione Reggio Parma Festival, Fondazione Festival Pucciniano e Associazione Centro Europeo di Toscolano, nonché delle somme destinate nell'insieme a Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, Associazione Ferrara Musica e Fondazione Ravenna Manifestazioni, sono recate solo dalla relazione illustrativa. Per completezza di informazione, ricorda, altresì, che, con riferimento al riparto dei contributi per l'anno 2009, la Commissione cultura della Camera aveva evidenziato, in particolare, la necessità di specificare la sottoripartizione dei fondi anche in relazione ad altre tipologie di contributo. Al riguardo, evidenzia che il

rappresentante del Governo aveva rilevato come la difficoltà di identificare, già in sede di decreto di riparto, tutti i soggetti beneficiari, derivasse, in parte, dal fatto che la valutazione delle domande di contributo da parte dei competenti Uffici del Ministero fosse ancora in fase istruttoria, in parte dalla circostanza che i termini di scadenza per la richiesta di contributo non fossero i medesimi per tutte le categorie di enti. Conseguentemente, la Commissione cultura aveva espresso – all'unanimità – parere favorevole sullo schema di decreto di riparto per l'anno 2009, subordinatamente – tra l'altro – alle seguenti condizioni: uniformare i termini di scadenza previsti per la richiesta dei contributi; rivedere i termini stabiliti dall'amministrazione per la valutazione delle richieste stesse. Costata con rammarico che nessuna delle due condizioni poste nel parere espresso lo scorso anno dalla Commissione all'unanimità è stata recepita dal Governo. Ritiene il fatto disdicevole, non rispettoso delle prerogative della Commissione e auspica quindi che il Governo possa fornire spiegazioni in merito. Sulla formulazione del testo, segnala infine la presenza di un refuso nella premessa del decreto, relativo agli estremi della legge finanziaria 2010, « legge 23 dicembre 2009, n. 191 », e non « legge 23 dicembre 2009, n. 203 ». Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.05.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime forti perplessità circa il fatto che sono presenti in Commissione solo pochissimi membri della maggioranza, mentre invece l'opposizione è presente con un numero nutrito di componenti.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la giornata odierna prevedeva solo l'avvio dell'esame del provvedimento, es-

sendone già previsto per la seduta di domani il seguito con la votazione della proposta di parere che il relatore si è riservato di presentare.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ribadisce che i gruppi dell'opposizione sono comunque presenti con un numero di rappresentanti adeguato. Stigmatizza inoltre l'assenza in Commissione del rappresentante del gruppo Pdl, di cui auspica una maggiore presenza ai lavori parlamentari.

Ricorda nel merito che lo schema di decreto interministeriale in esame, da adottare sulla base di quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria per il 2002, reca la ripartizione dei contributi da erogare nell'anno 2010 ad enti culturali da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, allocati sul capitolo 3670. Dalla relazione inviata alle competenti Commissioni parlamentari con allegato lo schema di decreto interministeriale, si evince che la decurtazione dello 0,97 per cento, circa, dello stanziamento 2010 del capitolo 3670 rispetto alla somma disponibile per il 2009 è stata applicata equamente sugli importi approvati dalle Commissioni medesime in data 26 maggio e 11 giugno 2009. Ritiene utile rammentare che in occasione della discussione sul medesimo decreto interministeriale concernente la ripartizione dei contributi da erogare nell'anno 2009, svoltasi nel maggio 2009, la VII Commissione, nel formulare le proprie osservazioni, aveva lamentato la mancata individuazione dei destinatari e la non uniformità delle scadenze delle richieste di contributo per alcune voci della ripartizione. In particolare si segnalava l'esigenza che il Governo fornisse indicazione dei singoli enti destinatari dei contributi. Precisa che i medesimi soggetti beneficiari sono presenti anche nel decreto interministeriale per il riparto degli stanziamenti riferiti all'anno 2010 oggetto del parere che la Commissione VII si accinge ad emettere nel corso delle prossime sedute e cioè: Enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi; archivi privati di no-

tevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto; convegni ed Edizioni Nazionali, con esclusione di quelle rientranti nell'ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati Nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionali.

Specifica altresì che gli enti di cui alla prima voce della ripartizione sono tutti quelli elencati all'articolo 2 dello schema di decreto, ad eccezione di quelli che ricevono contributi per le seguenti tre voci: convegni ed Edizioni Nazionali, con esclusione di quelle rientranti nell'ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati Nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale, per i quali, nell'ipotesi di una rinnovata richiesta di chiarimento da parte della Commissione VII nei medesimi termini già prospettati nel corso della discussione svoltasi nell'anno 2009, occorre far presente che, anche in presenza di un termine unico di scadenza delle domande, anticipato magari al 31 gennaio di ogni anno, non sarebbe possibile individuare immediatamente i destinatari dei contributi per allegarli alla relazione che si trasmette alle Commissioni parlamentari. L'invio della relazione, infatti, costituisce una delle prime attività della lunga procedura prevista per la ripartizione dello stanziamento del capitolo 3670 e le suddette domande vanno esaminate da apposite Commissioni, i cui lavori non si esauriscono in un'unica riunione. Precisa che le medesime considerazioni valgono per gli enti previsti dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame: Archivi privati di notevole interesse

storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto.

Paola GOISIS (LNP), con riferimento alla presunta assenza di deputati della maggioranza lamentata dal sottosegretario Giro, ritiene necessario sottolineare che sono presenti alla seduta odierna i deputati più rappresentativi della maggioranza che assicurano costantemente la propria presenza ai lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che in Commissione, come sempre, è assicurata ampiamente la presenza necessaria dei deputati dei gruppi di maggioranza e di minoranza, in relazione ai lavori previsti. Tiene ad aggiungere che nel corso della mattina, a partire dalle ore 11 e fino oltre le ore 13, un nutrito gruppo di membri della Commissione, alcuni dei quali proprio della maggioranza, è stato impegnato anche nella visita al MAXXI.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.**

**Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abbinato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame

contiene disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. L'articolo 1 attribuisce una delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione. Sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega, i decreti legislativi delegati dovranno, ai sensi della lettera *a*), affermare il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze della persona, nel quadro di una politica attiva del lavoro. In particolare, sono previste, nell'ambito della lettera *a*) le seguenti misure, che riguardano direttamente le competenze della Commissione: la promozione di tirocini formativi in Italia e all'estero da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale; il coordinamento delle banche dati predisposte dalle scuole secondarie di secondo grado, dalle università e dai loro consorzi, da altre strutture pubbliche, dagli enti bilaterali, dalle agenzie formative accreditate dalle regioni, dagli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, e dai soggetti privati di intermediazione nel mercato del lavoro, allo scopo di consentire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ricorda che la successiva lettera *b*), che riguarda altresì le competenze della Commissione cultura, prevede, inoltre, di definire gli standard di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi. In base alle lettere *c*) e *d*), dovranno altresì essere riordinati, estesi ed armonizzati i permessi riconosciuti ai lavoratori per l'esercizio del

diritto allo studio, con la possibilità di avvalersi dei permessi anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto. La lettera *e*) prevede invece l'adozione di norme volte all'ulteriore attuazione ed al monitoraggio degli effetti delle disposizioni concernenti l'obbligo di condizionare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con le esigenze dei processi produttivi. La lettera *f*) riconosce quindi priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro tramite le istituzioni bilaterali e gli enti privati gestori di attività formative, nonché a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata; a qualificare le figure professionali meno qualificate; a favorire e sostenere l'occupabilità dei lavoratori ultraquarantacinquenni, delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità e dei giovani in stato di disoccupazione di lunga durata o che si trovino in particolari condizioni di disagio, disabilità o di detenzione e post-detenzione.

Sottolinea, altresì, che la lettera *g*) riconosce il diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti, mentre le lettere *h*) e *i*) stabiliscono il coordinamento dei piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche con la programmazione provinciale e regionale, la predisposizione di percorsi formativi finalizzati all'assunzione di non meno del 50 per cento dei corsisti, per almeno tre anni, da parte delle aziende partner, e la predisposizione di una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione. La lettera *l*) richiede di disciplinare le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore di soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla relativa Gestione separata, nonché dei soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo, prevedendo il riconoscimento professio-

nale e la certificazione delle competenze acquisite, nonché la definizione di offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate e specifiche. Aggiunge che la lettera *m*) prevede la sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento come il contratto di apprendistato, mentre la lettera *n*), che riguarda le competenze della VII Commissione, stabilisce che al fine di dare attuazione all'articolo 50 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, siano promossi percorsi di alta formazione in collaborazione con le parti sociali.

Sottolinea ancora che la lettera *o*) prevede la valorizzazione dell'uso di nuove tecnologie e delle iniziative di formazione a distanza, nonché l'utilizzo di metodologie flessibili e personalizzate per favorire la formazione nelle imprese di minori dimensioni; la lettera *p*) prevede l'introduzione della deducibilità delle spese documentate e attinenti al profilo professionale dell'interessato sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento, entro un limite di 5.000 euro nell'arco di un biennio, fruibile per un massimo di due volte nell'arco di un decennio; la lettera *q*) intende promuovere l'adozione di misure di sostegno, anche sotto forma di borse di studio, voucher individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione, mentre la lettera *r*) incentiva lo strumento della formazione professionale, con particolare attenzione al settore dei mestieri d'arte; la lettera *s*) è volta alla semplificazione delle procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione dei piani finanziati con contributi pubblici, orientando la valutazione su criteri di efficienza e di efficacia della formazione in relazione agli obiettivi; la lettera *t*) valorizza il ruolo e i compiti dei fondi interprofessionali, mentre la successiva lettera *u*) prevede di sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti. Aggiunge che la lettera *v*) intende assicurare che i sistemi

di offerta regionali siano organizzati anche con il concorso degli enti privati gestori di attività formative, mentre la lettera z) è volta a garantire interventi di formazione professionale, con particolare riferimento alle regioni comprese nell'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari di sostegno, per assicurare il rispetto dell'obbligo formativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 76 del 2005. Le lettere aa) e bb) prevedono quindi la definizione di un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua, assicurando che siano garantiti i medesimi standard qualitativi sull'intero territorio nazionale, nonché il monitoraggio sui risultati ottenuti delle Regioni, con particolare attenzione a quelle comprese nell'Obiettivo 1, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni in materia di formazione professionale loro affidati.

Ricorda infine che l'articolo 2, comma 1, definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri, sentite la Conferenza unificata e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, e siano successivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. I successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo consentono l'emanazione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, nonché l'emanazione delle norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea, recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).**

*(Deliberazione di variazione del programma e di una proroga del termine).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente della Camera all'integrazione del programma ed alla proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.), deliberata nella riunione dell'ufficio di presidenza del 24 febbraio 2010.

Sulla base di tali presupposti, propone quindi di deliberare l'integrazione del programma con le audizioni di rappresentanti del Parlamento europeo e la proroga del termine per la conclusione dell'indagine alla fine del mese di marzo 2010.

La Commissione delibera quindi l'integrazione del programma con l'audizione di rappresentanti del Parlamento europeo e la proroga del termine per la conclusione dell'indagine alla fine del mese di marzo 2010.

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame degli atti comunitari Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009) 487 def.).**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Pre-

sidente della Camera alla proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.), deliberata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 24 febbraio 2010.

Sulla base di tali presupposti, propone quindi di deliberare la proroga del termine per la conclusione dell'indagine alla fine del mese di marzo 2010.

La Commissione delibera quindi la proroga del termine per la conclusione dell'indagine alla fine del mese di marzo 2010.

Elena CENTEMERO (Pdl) rileva che la proroga in oggetto si è resa necessaria per poter completare il ciclo delle audizioni dei soggetti previsti dal programma dell'indagine, tra i quali i rappresentanti al Parlamento europeo. Ricorda che l'indagine è finalizzata all'acquisizione di elementi utili di conoscenza per l'espressione di una decisione da sottoporre al Governo, in vista della riunione del prossimo Consiglio europeo che avrà luogo il 22 marzo prossimo. Ritiene comunque opportuno tenere conto delle interessanti indicazioni emerse, finora, nel parere che le Commissioni V e XIV esprimeranno sul *Documento di lavoro della Commissione europea sulla futura Strategia Ue 2020* (COM (2009/647def.) già nel corso della prossima settimana.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), pur condividendo la proroga del termine per la conclusione delle indagini in oggetto, tiene a sottolineare che aveva già evidenziato, al momento della loro delibera da parte della Commissione, l'esiguità del termine inizialmente stabilito per la conclusione.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che, a seguito della decisione di audire i rappresentanti al Parlamento europeo, si è dovuto tenere conto della data della relativa audizione per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea l'importanza di completare le indagini conoscitive con le audizioni indicate, in tempo utile per esprimere la posizione della Commissione cultura al Governo, anche prima della prossima riunione del Consiglio europeo. In ogni caso, gli elementi emersi potranno essere utili anche ai fini dell'esame indicato dalla collega Centemero.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 2 marzo 2010.*

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 101

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e rinvio*) ..... 103

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1564 Giammanco, C. 1480 Zamparutti, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 105

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 106

Sui lavori della Commissione ..... 108

##### RISOLUZIONI:

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (*Discussione congiunta e rinvio*) ..... 109

AVVERTENZA ..... 109

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 24 febbraio

2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo marzo-aprile 2010:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2010**

**MARZO 2010**

*Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e dispo-

zioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere». C. 2429 Mazzocchi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

*Indagini conoscitive:*

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

*Atti del Governo – Commissioni II e VIII:*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193.

APRILE 2010

*Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere». C. 2429 Mazzocchi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

*Indagini conoscitive:*

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la**

**Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.**

**C. 3083 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato sull'istituzione della Forza di gendarmeria europea si compone di cinque articoli, dei quali i primi due riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda gli aspetti di più stretta attinenza rispetto alle competenze della Commissione Ambiente, ricorda che il Trattato in esame, al capo IV, contiene disposizioni in materia di infrastrutture del quartiere generale permanente. In particolare, l'articolo 10 prevede che le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti di EUROGENDFOR siano fornite a titolo gratuito dallo Stato ospitante (Italia), che si impegna ad adottare anche tutte le misure necessarie per garantire i servizi richiesti (elettricità, acqua, gas naturale, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione antincendio). Le condizioni relative ai servizi

di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti. L'articolo 11 prevede che il Comandante della Forza di gendarmeria europea autorizzi gli addetti del servizio competente a svolgere, su richiesta motivata, attività di controllo e manutenzione degli impianti a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza. Ricorda, inoltre, che a norma dell'articolo 22, le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR, nonché i beni concessi a tale Forza per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, sono immuni dai provvedimenti esecutivi in vigore nel territorio delle Parti. In base all'articolo 37, EUROGENDFOR potrà indire gare pubbliche di appalto conformemente ai principi in vigore nell'Unione europea: la pubblicazione di ciascuna gara sarà di competenza del Comandante della Forza europea di gendarmeria. Contro l'assegnazione di un appalto sarà possibile presentare ricorso a titolo gratuito, la cui decisione sarà adottata non oltre un mese dal ricorso. È, tuttavia, previsto che non potranno partecipare alle gare d'appalto i fornitori di beni o servizi che provengano da uno Stato con il quale anche una sola delle Parti del Trattato in oggetto non intrattiene relazioni diplomatiche; ovvero che perseguano a qualsiasi titolo scopi ritenuti da una delle Parti contrari ai propri interessi di sicurezza e di politica estera.

L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano – depositario del Trattato – dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Il Trattato in esame potrà essere integrato da uno o più accordi o intese per l'attuazione di singole parti di esso, come anche potrà essere modificato con il consenso di tutte le Parti. Sarà possibile infine denunciare il Trattato previa comunicazione scritta al depositario, e con effetto, di norma, 12 mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.

Pur condividendo gli obiettivi del Trattato in esame, esprime rammarico sul

fatto che la copertura degli oneri, seppur di modesto valore, venga rinvenuta mediante corrispondente riduzione della spesa già autorizzata per l'attuazione della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione. Si riserva, pertanto, di svolgere gli approfondimenti opportuni anche al fine di meglio formulare per la giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**

**Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1564 Giammanco, C. 1480 Zamparutti, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ricorda che la VII Commissione Cultura ha adottato un testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, avente natura di legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Si tratta di un provvedimento di ampio respiro che intende riorganizzare interamente la disciplina riguardante tale materia, tenendo in considerazione i diversi ambiti di competenza spettanti nel settore allo Stato, alle regioni, e agli enti locali. Rileva, quindi, che il testo si articola in quattro Capi.

Ricorda, quindi, che il Capo I reca disposizioni di carattere generale in merito alle finalità (articolo 1), ai principi fondamentali (articolo 2), ai compiti dello Stato (articolo 3), della Conferenza unificata (articolo 4), delle regioni (articolo 5) e delle province, città metropolitane e comuni (articolo 6) nonché alle funzioni dell'Osservatorio dello spettacolo (articolo

7). Il Capo II definisce più specificamente gli interventi di riforma, dettando disposizioni in materia di riorganizzazione dello spettacolo dal vivo (articolo 8), individuazione delle funzioni dei soggetti che svolgono tali attività (articolo 9), di accordi di programma finalizzati alla gestione unitaria del Fondo unico per lo spettacolo per il quale si dispone l'incremento (articolo 10 e 11), nonché in materia di agevolazioni sui finanziamenti (articolo 12) ed istituzione del Fondo perequativo e del Fondo per l'innovazione ed il sostegno ai giovani talenti (articoli 13 e 14). Sono, poi, previste agevolazioni ed interventi in materia fiscale (articoli 15) nonché norme in materia di educazione culturale (articolo 16), di formazione professionale (articolo 17), di banca dati professionale degli artisti (articolo 18) e di procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale (articolo 19). Il testo reca, poi, disposizioni in materia di tutela assicurativa e di collocamento al lavoro, di ARCUS Spa, di Consiglio dello spettacolo dal vivo nonché di Comitati tecnici.

Rileva, quindi, che il Capo III si occupa, più specificamente, delle attività settoriali prevedendo specifiche disposizioni relativamente alle attività liriche e musicali, alle attività teatrali, alle attività di danza nonché a quelle riguardanti i circhi, lo spettacolo viaggiante, gli artisti di strada e lo spettacolo popolare. Il Capo VI, infine, composto da un unico articolo, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto riguarda più specificamente la competenza della VIII Commissione Ambiente, osserva che in diverse parti del testo si fa riferimento alla costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, prevedendo che la regione elabori un piano al quale partecipino le province e che l'istituendo Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi destinati a tal fine specifici finanziamenti. Viene, poi, previsto che l'istituendo Fondo perequativo destini specifiche risorse alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'ammodernamento tec-

nologico di strutture di dimensione adeguate al bacino di utenza, anche attraverso la compartecipazione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.a. Relativamente alle disposizioni riguardanti le singole attività, una specifica tutela viene riconosciuta, nell'ambito delle attività liriche e musicali, alle attività che promuovono la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda mentre relativamente alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, di strada e polare, vengono valorizzate le attività relative alla ristrutturazione di aree attrezzate.

Ritiene opportuno segnalare, al riguardo, che tali attività devono in ogni caso essere svolte nell'ambito della normativa urbanistica vigente, anche se alcun richiamo a tale normativa viene effettuato nel testo del provvedimento all'esame della Commissione. Nel presupposto, quindi, che non appare evidente una volontà derogatoria rispetto a tale normativa, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

**C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 624 e

abbinare che disciplina l'accesso alle cure palliative, e alla terapia del dolore.

Si tratta di un provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera il 16 settembre 2009 e, successivamente, dal Senato, con l'introduzione di diverse modifiche, il 27 gennaio scorso, che ora torna nuovamente all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura per la sua approvazione definitiva.

Ritiene che si tratti di un provvedimento importante, con il quale, per la prima volta, si garantisce ai malati l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nel rispetto dei principi fondamentali della dignità e dell'autonomia della persona malata, di equità nell'accesso all'assistenza sanitaria, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze dei malati.

Aggiunge che si tratta di un provvedimento che non contiene misure di specifico interesse della VIII Commissione, fatta eccezione per la sola disposizione contenuta all'articolo 10, su cui si soffermerà brevemente più avanti. Anche se il progetto di legge non ha una diretta incidenza nelle materie di competenza della VIII Commissione, ritiene, tuttavia, opportuno richiamare le novità più importanti, a partire da quella contenuta nell'articolo 3, che inserisce le cure palliative e le terapie del dolore fra gli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.

Allo Stato, inoltre, nel rispetto delle competenze delle regioni, il testo assegna i compiti di definire le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali e di promuovere specifiche campagne di informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore.

Ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, viene, invece, rimessa l'individuazione di figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica; le tipo-

logie di strutture nelle quali, a livello regionale, si articolano le due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore e le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale; i requisiti necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza presenti in ciascuna regione, con particolare attenzione all'integrazione tra l'assistenza residenziale e quella domiciliare.

In buona sostanza, il testo in esame garantisce che le strutture sanitarie alle quali è demandata l'erogazione delle cure palliative e della terapia del dolore assicurino un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, capace di escludere qualsiasi discriminazione, di tutelare e promuovere la qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, nonché di garantire un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale alla persona malata e alla sua famiglia.

Quanto all'unica disposizione di diretto interesse per la VIII Commissione, vale a dire quella contenuta nell'articolo 10 e relativa allo smaltimento delle sostanze stupefacenti scadute o deteriorate e, quindi, non più utilizzabili farmacologicamente, rileva, anzitutto, che la stessa è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, nell'ambito di un più generale intervento diretto a semplificare le attività che vanno dalla prescrizione fino allo smaltimento di farmaci contenenti sostanze stupefacenti utilizzati nelle terapie del dolore.

In particolare, la norma inserisce l'articolo 25-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*), prevedendo che per le sostanze in questione, in possesso delle farmacie, la distruzione è effettuata dalla ASL – come, per prassi, si è fatto fino ad oggi in ossequio alla regola generale fissata dal comma 1 dell'articolo 25 – ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, salva, in quest'ultimo caso, la redazione, da parte del farmacista, di un apposito verbale delle operazioni di

distruzione da trasmettere alla ASL. La norma precisa, inoltre, che gli oneri connessi allo smaltimento delle sostanze in questione sono a carico delle farmacie richiedenti, demandando, infine, alle forze di polizia, il compito di prestare assistenza alle operazioni di distruzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Aggiunge, per completezza d'informazione, che la nuova disposizione contenuta nel provvedimento in esame non comporta alcuna modifica della normativa recante la disciplina delle concrete modalità di smaltimento delle sostanze in questione. Tali modalità restano, infatti, quelle fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, recante regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari, con riferimento, da un lato, all'equiparazione delle sostanze stupefacenti e delle altre sostanze psicotrope ai farmaci scaduti o inutilizzabili, dall'altro, alla necessità che tali sostanze siano avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento specificamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Conclude, formulando l'auspicio che il provvedimento in esame possa essere rapidamente approvato e che il Governo mantenga alto il proprio impegno per una piena applicazione della normativa in tutte le regioni, attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie e garantendo la possibilità di un effettivo controllo delle Camere, così come previsto dall'articolo 11 del provvedimento, che dispone la trasmissione di una specifica relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge.

Per quanto detto, riservandosi di svolgere un approfondimento diretto a verificare che la nuova disposizione contenuta nell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 non influisca in alcun modo sugli attuali *standard* di sicurezza, di vigilanza e di controllo delle attività di distruzione delle sostanze in questione, preannuncia fin d'ora la predisposizione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo,

avendo fiducia che lo stesso possa raccogliere il consenso di tutti i gruppi parlamentari.

#### Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità che in sede di svolgimento degli atti di sindacato ispettivo sullo sversamento di petrolio nel fiume Lambro, in programma per la seduta di domani, il Governo fornisca elementi di conoscenza anche in ordine ai provvedimenti che saranno adottati per rifondere le regioni e gli enti locali delle spese assunte nell'immediatezza dell'evento – ad oggi stimate in circa un milione di euro –, nonché alle indispensabili azioni da intraprendere per il monitoraggio dei fenomeni e la bonifica delle aree inquinate.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura il deputato Bratti che informerà il Governo di quanto da lui richiesto.

Tommaso FOTI (Pdl), con riferimento a quanto detto dal deputato Bratti, ritiene che la questione di fondo, emersa in tutta la sua gravità anche in questa circostanza, sia rappresentata dalla inaccettabile situazione di frammentazione e sovrapposizione delle competenze relative al governo di un'area fondamentale del Paese, quale è quella del bacino del fiume Po. A suo avviso, quindi, è opportuno che la Commissione formuli un chiaro indirizzo al Governo sulla necessità e sull'urgenza di ricondurre ad un'unica autorità le competenze e le risorse indispensabili per una *governance* efficace e autorevole del bacino del Po, oltre che sull'immediato avvio – come richiesto dal deputato Bratti – delle attività di bonifica dei luoghi, a partire dalle sponde del tratto piacentino del fiume che risultano gravemente danneggiate, nonché da un accurato monitoraggio delle sostanze che non è stato possibile catturare e che si sono depositate sul letto del fiume.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, esprime apprezzamento per la proposta formulata dal deputato Foti in ordine alla predisposizione di un atto di indirizzo al Governo che ponga termine alla attuale situazione di frammentazione di competenze che si è tradotta, in alcuni casi, in incertezze e ritardi che ha potuto constatare di persona in occasione di diversi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi lungo il tratto emiliano romagnolo del fiume Po. Sotto questo profilo, ritiene, ad esempio, opportuno che si arrivi quanto prima alla completa definizione degli organi di direzione e di governo dell'Autorità di bacino distrettuale del Po, per restituire autorevolezza e credibilità a questo importante organismo di governo delle problematiche che investono tutto il bacino del Po.

Alessandro BRATTI (PD), nel preannunciare la piena disponibilità del suo gruppo alla predisposizione dell'atto di indirizzo in questione, concorda sull'assoluta necessità di operare affinché l'Autorità distrettuale di bacino sia effettivamente posta a capo della catena di comando delle attività e delle politiche di governo del bacino del Po, anche al di là delle situazioni di emergenza. Ritiene, inoltre, che accanto a questo tema, nell'atto di indirizzo proposto sia necessario porre la questione altrettanto importante di una verifica incisiva dell'applicazione della normativa in materia di vigilanza sulle attività delle industrie ad alto rischio, anche per scongiurare ogni rischio di disattenzioni da parte degli organi di controllo ovvero di comportamenti elusivi da parte delle imprese che, oggettivamente, finirebbero per rappresentare un inaccettabile cedimento rispetto a comportamenti criminali come quelli che hanno portato al disastro ambientale in questione.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Bratti, richiama il Governo, anche alla luce di quanto accaduto, al dovere di provvedere, entro e non oltre i termini fissati dalla legge delega, alla revisione del decreto

legislativo n. 152 del 2006, soprattutto nella parte che attiene alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00257 Libè:** Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

**7- 00258 Mariani:** Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

**7-00273 Togni:** Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta.

Raffaella MARIANI (PD) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, la quale è intesa a verificare se non sia possibile prevedere un periodo di transizione e meccanismi di accompagnamento rispetto al nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, onde evitare che le innovazioni introdotte rappresentino un onere eccessivo per le imprese del settore.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario, volta, tra

l'altro, a richiedere un chiarimento al Governo in ordine alla portata di alcune norme del decreto che ha istituito il sistema della tracciabilità dei rifiuti, anche al fine di evitare che situazioni di incertezza normativa possano favorire comportamenti non in linea con lo spirito della riforma.

Renato Walter TOGNI (LNP) illustra la risoluzione in titolo di cui è primo firmatario, proponendo ai presentatori delle altre due risoluzioni di addivenire ad un testo unificato che possa essere sottoscritto da tutti i gruppi della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in relazione a quanto sollecitato dal deputato Togni, fa presente che il rappresentante del gruppo del Popolo della Libertà ha espresso l'intenzione di presentare un'ulteriore risoluzione sulla medesima tematica, che non appena sarà formalmente presentata, verrà discussa congiuntamente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.*

*C. 2233 Tommaso Foti.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.) .....	110
Audizione di rappresentanti del Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile (Federmobilità), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.) .....	110

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli .....	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 marzo 2010.*

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

**Audizione di rappresentanti del Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile (Federmobilità), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.15.

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 2 marzo 2010.*

**Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo e abbinate (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	111
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.**

**C. 2451 Governo e abbinate.**  
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO, *relatore*, ricorda come la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner di identico contenuto, recante « Ratifica ed attuazione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi », come risultante

dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito in sede referente.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi; essa è stata firmata nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli — dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica.

La Convenzione impegna le Parti a collaborare in numerosi settori, nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina.

Per quanto riguarda i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, essi sono stati ratificati, integralmente o parzialmente, da tutti gli Stati che sono Parti della Convenzione; gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera. Dal punto di vista delle competenze della Commissione attività produttive segnalano in particolare i protocolli relativi all'energia e al turismo.

Il Protocollo sulle foreste montane contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico.

Il Protocollo sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, atti a combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate.

Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che non prevede particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno in primis essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale.

Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.

Il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Sono pertanto previste misure ad ampio raggio, come l'estensione della coibentazione degli edifici e l'ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento; l'accrescimento di efficienza dei sistemi di distribuzione del calore e degli impianti di climatizzazione; controlli ravvicinati volti alla riduzione delle emissioni dannose degli impianti termici; il ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; l'abbandono progressivo del sistema della forfettizzazione nel calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda; la progettazione secondo nuovi schemi di edifici che possano servirsi di tecnologie a basso consumo energetico; la promozione e l'attuazione di piani energetici a livello comunale e locale. La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e, in zona alpina, anzitutto agli impianti idroelettrici, i quali devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna. Per quanto riguarda l'energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili, e in caso di sostituzione di impianti si deve tendere a passare alle energie rinnovabili. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale.

Per quanto riguarda l'energia nucleare le parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relativi ad impianti che potrebbero avere effetti nel territorio alpino allo scopo di garantire la tutela della salute dell'uomo e del patrimonio faunistico e vegetazionale. In sostanza obiettivo della Convenzione è di

ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.

Il Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio intende stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro *habitat* naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.

Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

La difesa della specificità e della tipicità dei prodotti è considerato come un elemento atto a creare condizioni di commercializzazione favorevoli ai prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento di montagna anche sui mercati internazionali, con l'impatto favorevole prevedibile per la creazione di marchi di denominazione di origine o di garanzia della qualità.

Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coor-

dinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. L'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali è mirata alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, cioè adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio alpino, saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta turistica. Le Parti favoriscono a tal fine lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo dell'offerta. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette. Al fine di attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, le Parti contraenti si impegnano a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, al fine di creare nuovi posti di lavoro.

Nel testo originario del disegno di legge era compreso, tra i protocolli di cui si autorizza la ratifica, anche il Protocollo sui trasporti, il quale è stato però espunto dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento soppressivo da parte della Commissione Affari esteri. Ricordo comunque come il Protocollo, la cui messa a punto è stata molto difficoltosa, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, miri a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino, con particolare rilievo allo sviluppo del trasporto intermodale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2451, esso consta di tre articoli. L'articolo 1 auto-

rizza, ai commi 1 e 2, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. In tale contesto la Commissione Affari esteri, come già segnalato, nel corso dell'esame in sede referente ha soppresso il riferimento al Protocollo sui trasporti, il quale pertanto non sarebbe ratificato dall'Italia. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 403 del 1999, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la Conferenza Unificata. L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**

**Testo unificato C. 136 e abbinate.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI, *relatore* ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere

un parere alla VII Commissione sul testo unificato, approvato dal Comitato ristretto all'unanimità, della proposta di legge n. 136 ed abbinate recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo ».

Il testo unificato, adottato come testo base dalla commissione di merito, che si compone di 28 articoli, suddivisi in quattro capi, reca la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono l'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale fra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni.

L'intervento legislativo è, dunque, motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Per quanto riguarda le disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione segnala in particolare gli articoli 8, comma 1, in materia di riorganizzazione dello spettacolo dal vivo, l'articolo 15 recante norme di agevolazione e interventi in materia fiscale, 19 recante la disciplina dell'attività di procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale, l'articolo 26, comma 3, recante la definizione dell'attività di danza e infine l'articolo 27, commi 3 e 4 in materia di circhi e spettacolo viaggiante

In particolare l'articolo 8, comma 1 favorisce, al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, trasformazioni e adeguamenti statutarie e societarie volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità; sono altresì incentivate, anche con agevolazioni tributarie, fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo.

L'articolo 15, recante norme di agevolazione e interventi in materia fiscale,

dispone che in deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo siano assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per tale settore. In particolare si prevede che l'intervento dello Stato sia attuato attraverso: l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo; i crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore nello svolgimento della propria attività che risulti rivolta al sostegno di nuovi autori, nuovi interpreti, nuovi musicisti, nuovi cantanti e nuovi ballerini; la deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro; la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali; la defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani, con lo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato e di favorire la crescita delle produzioni emergenti.

L'articolo 19, recante la disciplina relativa al procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale, stabilisce che sia qualificato procuratore la persona fisica alla quale è stata concessa licenza rilasciata dalle autorità competenti e che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica; tra due soggetti che rappresentino società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

Il procuratore cura gli interessi dell'artista, che gli conferisce procura al fine di promuovere, trattare e definire, in nome e

per conto dell'artista professionista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività; prestare opera di consulenza in favore dell'artista professionista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto; provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica; assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto di prestazione artistica.

L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale ed in un ruolo regionale istituiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le modalità ed i requisiti per l'iscrizione e le fattispecie di decadenza, nonché la composizione degli organi preposti alla gestione dei ruoli regionali i cui iscritti confluiscono nel registro nazionale. Sono, infine assimilati alla figura di procuratore degli artisti professionisti, gli operatori professionali, definiti organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano ed allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore.

L'articolo 26, comma 3 che disciplina l'attività della danza, stabilisce in particolare che l'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, sia riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

Infine l'articolo 27, comma 3 che disciplina le attività circensi, lo spettacolo viaggiante e gli artisti di strada prevede che la Repubblica sostenga lo sviluppo e la

qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.

Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritiene essenziale che gli organismi dello spettacolo dal vivo siano equiparati alle piccole e medie imprese, ai fini dell'applicazione delle norme di agevolazione in materia fiscale, evidenziando come, a suo parere, la formulazione dell'articolo 15 del provvedimento debba essere resa più incisiva al riguardo.

Andrea LULLI (PD) ritiene che all'articolo 15, comma 1, debbano essere soppresse le parole « In deroga alla normativa vigente », al fine di realizzare un'assimilazione piena degli organismi in questione alle piccole e medie imprese. La formu-

lazione dell'articolo 15, inoltre, a suo giudizio appare eccessivamente dettagliata.

Ludovico VICO (PD) ritiene necessario approfondire la problematica relativa all'assimilazione degli organismi dello spettacolo dal vivo alle piccole e medie imprese, migliorando eventualmente la formulazione dell'articolo 15.

Laura FRONER (PD) lamenta il mancato abbinamento della sua proposta di legge n. 1080, recante disposizioni per la tutela, promozione e riconoscimento dell'attività degli artisti di strada.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rileva che la questione posta dall'onorevole Froner avrebbe dovuto essere sollevata presso la Commissione di merito. Sulla formulazione dell'articolo 15, invece, potranno essere compiuti ulteriori approfondimenti, dei quali il relatore potrà eventualmente tenere conto nella sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Fondo Unicredit sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare ..... 117

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio ..... 117

##### COMITATO RISTRETTO:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi ..... 118

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Parigi in occasione del Seminario ad Alto Livello, organizzato dall'OCSE, sul tema della sostenibilità della ripresa economica globale (18 febbraio 2010) ..... 118

*ALLEGATO 1 (Relazione)* ..... 120

Sui lavori della Commissione ..... 118

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti della Caritas (*Svolgimento e conclusione*) ..... 119

##### SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) ..... 119

*ALLEGATO 2 (Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base)* . 123

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 marzo 2010.*

**Audizione di rappresentanti del Fondo Unicredit sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.40.

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 2 marzo 2010.*

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916**

Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 11.40 alle 12.05.

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 2 marzo 2010.*

**Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.**

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.05 alle 12.35.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Sulla missione a Parigi in occasione del Seminario ad Alto Livello, organizzato dall'OCSE, sul tema della sostenibilità della ripresa economica globale (18 febbraio 2010).**

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Cazzola, in rappresentanza della XI Commissione, ha effettuato, lo scorso 18 febbraio, una missione di studio a Parigi, per partecipare al Seminario ad Alto Livello, organizzato dall'OCSE, sul tema della sostenibilità della ripresa economica globale. Al riguardo, fa presente che lo stesso deputato Cazzola ha predisposto una relazione (*vedi allegato 1*), con la quale ha inteso dare conto alla Commissione degli esiti della missione e dei contenuti degli incontri svolti.

La Commissione prende atto.

#### Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte anzitutto che, a seguito di quanto unanimemente concordato nell'odierna riunione del Comitato ristretto in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge n. 82 e abbinate, la Commissione sarà nuovamente convocata per la giornata di oggi, al termine della prevista audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera), per lo svolgimento di una seduta in sede referente dedicata al seguito dell'esame del predetto testo unificato. Fa presente, inoltre, che è previsto che le Commissioni riunite I e II concludano a breve l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3175, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2010 (che istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), sul quale occorre esprimere con sollecitudine il parere di competenza. Considerato, infatti, che il provvedimento risulta già incluso nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 8 marzo, avverte pertanto che tale argomento sarà inserito all'ordine del giorno della seduta di giovedì 4 marzo.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).**

**Audizione di rappresentanti della Caritas.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Oliviero FORTI, *rappresentante della Caritas italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luigi BOBBA (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Maria Grazia GATTI (PD), Teresio DELFINO (UdC), Marialuisa GNECCHI (PD), Antonino FOTI (PdL) e Cesare DAMIANO (PD).

Oliviero FORTI, *rappresentante della Caritas italiana*, fornisce ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 marzo 2010 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).*

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – in esito ai lavori del Comitato ristretto, terminati in data odierna – è stato elaborato un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato 2*). Propone, pertanto, di adottare il predetto nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 82, 322, 331, 380, 527, 691, 870, 916, 1279, 1377, 1448, 1504, 1995, 2273, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che i gruppi hanno unanimemente convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti al richiamato nuovo testo unificato, adottato come testo base; per tale ragione, fa presente che esso sarà immediatamente inviato alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**Sulla missione a Parigi in occasione del Seminario ad Alto Livello, organizzato dall'OCSE, sul tema della sostenibilità della ripresa economica globale (18 febbraio 2010).**

**RELAZIONE**

Il 18 febbraio 2010 si è svolto a Parigi un seminario di Alto Livello presso l'OCSE, sulla sostenibilità della ripresa economica globale. A tale seminario – per il quale era stata originariamente designata una delegazione della Camera dei deputati composta da un rappresentante per ciascuna delle Commissioni V (Bilancio) e XI (Lavoro) – ha partecipato il deputato Giuliano Cazzola, in rappresentanza della XI Commissione, essendo stato il rappresentante designato in nome della V Commissione, per un improrogabile impegno parlamentare, impossibilitato a prendere parte all'evento.

Al riguardo, si ricorda anzitutto che all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), istituita con la Convenzione di Parigi firmata il 14 dicembre 1960 ed entrata in vigore il 30 settembre 1961, attualmente aderiscono 30 Paesi industrializzati, dai quali provengono i due terzi dell'intera produzione mondiale di beni e servizi ed i tre quinti delle esportazioni complessive. L'adesione all'OCSE è condizionata all'impegno da parte dello Stato richiedente di avere un'economia di mercato ed una democrazia di tipo pluralistico.

Dall'ottobre 2003 l'OCSE ha lanciato un programma di Seminari tematici di alto livello con lo scopo di far conoscere la propria attività ai parlamentari dei Paesi membri e di conoscere altresì il loro punto di vista sulle analisi politiche effettuate dall'Organizzazione.

Si segnala, quindi, che il Seminario del 18 febbraio scorso è stato incentrato sulle

prospettive economiche, sull'impatto sociale della crisi in atto a livello mondiale, sulla trasparenza e l'integrità nei settori pubblico e privato e sulla cosiddetta « crescita verde ».

La sessione mattutina si è aperta con la relazione del Capo economista dell'Organizzazione, Pier Carlo Padoan, il quale ha evidenziato, in linea generale, come le condizioni dei mercati finanziari siano migliorate e la ripresa sia in corso, sebbene assai fragile. Quanto all'inflazione, è atteso un incremento, che non sarà rilevante e che non deve suscitare particolare preoccupazione. L'aspetto più negativo della bassa inflazione è la debolezza del mercato del lavoro, che tuttavia presenta andamenti meno critici nell'area dell'euro, grazie alle misure pubbliche di sostegno che sono state applicate in alcuni Paesi. L'economia ha evitato il peggio grazie agli interventi di finanziamento dell'economia reale e alle masse di liquidità immesse nei mercati. In questo ambito, è stato fatto presente che si pone un primo problema ai *policies makers* nei prossimi mesi. Secondo Padoan, infatti, quando la crescita diverrà più stabile molti settori del sistema economico non saranno più sostenibili. Si dovranno quindi individuare delle priorità a supporto dei principali fenomeni di innovazione. Un Paese esportatore come l'Italia può altresì fare affidamento sui mercati emergenti, che vanno molto meglio delle economie sviluppate, in quanto sono stati meno colpiti dalla crisi e hanno adottato politiche di riforma. Il pacchetto di stimolo cinese è stato fondamentale e

ha prodotto effetti in senso contrario a tutte le previsioni negative. L'espansione delle economie emergenti si riscontra negli *spread* che si sono ridotti, mentre la recessione ha ridotto gli squilibri globali tra crediti e debiti. Nel contesto della crescita del commercio mondiale saranno avvantaggiati i Paesi con più convenienti margini fiscali; ma verrà, prima o poi, il momento della verità. Le misure di stimolo, infatti, non possono durare all'infinito. Quando verrà il tempo di lasciarsi alle spalle la fase di supporto occorrerà evitare che la fuoriuscita incida negativamente sulla ripresa, con valutazioni che dovranno essere adeguate a ciascuno specifico contesto nazionale. Le conseguenze delle politiche di supporto produrranno i loro effetti per alcuni anni, mentre la popolazione sta invecchiando e ciò contribuirà ad una crescita debole. Poiché l'indebitamento pubblico è cresciuto ovunque, i mercati finanziari dovranno finanziare nuovo debito. Ad avviso dell'esponente dell'OCSE, è necessario, pertanto, ridurre le spese pubbliche per stimolare la crescita e usare la leva fiscale in modo selettivo, riducendo la tassazione sulle imprese.

Dopo un breve dibattito, la sessione mattutina è proseguita con una comunicazione del direttore dell'OCSE, Anthony Gooch, il quale ha illustrato lo stato delle relazioni dell'Organizzazione con i Parlamenti nazionali. In particolare, è stata evidenziata la possibilità di realizzare nel prossimo futuro un *network* di parlamentari più stabile e strutturato, a cui pervenire attraverso passi successivi, come la realizzazione di una *newsletter* a cadenza fissa, lo svolgimento di riunioni virtuali, la creazione di punti di contatto nazionali all'interno dell'OCSE.

La sessione mattutina si è conclusa con la relazione del prof. Stefano Scarpetta, il quale ha innanzitutto messo in evidenza lo scarto prodotto dalla crisi sui livelli d'occupazione. Nel 2007 era stato raggiunto il livello d'impiego massimo da almeno 25 anni: i 2/3 della popolazione in età di lavoro erano occupati (+8 per cento rispetto ai primi anni 2000). Nel 2009 si è riscontrato invece il tasso più alto di

disoccupazione. Nel 2010, nei Paesi OCSE, la ripresa modesta non determinerà significativi impatti sull'occupazione (il tasso sarà pari all'8,5 per cento con 20 milioni di posti in meno). Nel 2011 le cose andranno meglio, ma la situazione resterà nel complesso molto difficile con lunghi periodi di disoccupazione.

Quanto alle caratteristiche della disoccupazione (secondo Scarpetta un cambiamento tanto radicale non è mai avvenuto in passato in nessuno dei Paesi OCSE) se ne riscontrano di due tipi: una perdita di posti in conseguenza del calo del PIL (in particolare nel settore delle costruzioni, come in Spagna); una riduzione delle ore lavorate (come nel caso della Germania). I giovani sono quelli più colpiti a fronte di un lieve incremento per altri gruppi d'età. La quasi totalità dei posti di lavoro persi sono quelli di lavoratori con contratti precari (più uomini che donne) e saranno necessari molti anni per riassorbire tali perdite.

Per quanto concerne le politiche da mettere in campo, Scarpetta rileva che occorre aiutare in primo luogo coloro che hanno perso il lavoro e rischiano condizioni di povertà, evitare il più possibile l'incancrenirsi di casi di disoccupazione di lunga durata e rilanciare la domanda di manodopera. Nei diversi Paesi vi sono state molte differenze nelle politiche di sostegno passivo, le quali hanno consentito di salvare, nei 19 Paesi OCSE, alcuni milioni di posti di lavoro. Ciò che occorre evitare, peraltro, è che le politiche di sostegno del reddito a breve termine vadano a pregiudicare l'efficacia di interventi più strutturali e di ampio respiro temporale. In particolare, devono essere evitate misure di prepensionamento. Occorre mettere in campo politiche attive del lavoro, come programmi a favore del lavoro giovanile e di arricchimento delle competenze dei disoccupati attraverso la formazione, individuando con cura i gruppi di disoccupati che rischiano di uscire completamente dal mercato del lavoro. La disoccupazione giovanile raggiunge tassi del 20-25 per cento (del 42 per cento in Spagna) e deve essere affrontata con pro-

grammi di scolarizzazione, formazione e tirocini, allo scopo di preparare le giovani generazioni alle sfide degli anni a venire.

Nel corso della sessione pomeridiana il direttore Rolf Alter e l'analista Daniel Blume hanno svolto relazioni sul tema della trasparenza e dell'integrità nel settore pubblico e privato, evidenziando come si tratti di fattori centrali per il buon andamento delle economie di mercato e la loro stabilità.

Infine, il direttore Robert Visser ha svolto una relazione illustrativa della strategia per una crescita verde definita dall'OCSE, volta a contemperare gli aspetti economici, ambientali e tecnologici all'interno di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

La sera precedente, inoltre, la delegazione italiana, a cui si era aggiunto il sen. Carmelo Morra, in rappresentanza

del Senato, era stata ospite in residenza dell'ambasciatore presso l'OCSE. In quell'occasione aveva potuto avere importanti scambi di idee con i funzionari diplomatici presenti. Al seminario ha poi preso parte anche il sen. Lamberto Dini, già presente a Parigi per un'altra iniziativa.

Conclusivamente, il seminario è stato soprattutto utile per il materiale illustrato e distribuito (quasi sempre *slides*), da cui si possono ricavare interessanti confronti con la realtà di altri Paesi. L'organizzazione del dibattito non ha consentito invece particolari approfondimenti, anche perché erano troppi i punti all'ordine del giorno. Quanto alle analisi del ciclo economico e delle politiche da adottare anche sul versante del mercato del lavoro, il seminario ha sostanzialmente confermato le analisi e il dibattito in corso in Italia.

## ALLEGATO 2

**Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio).**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO  
RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico).*

1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La misura del trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, primo periodo, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992 ».

## ART. 2.

*(Misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato).*

1. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che

abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di *handicap* congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, nei diciotto anni di cui al primo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato a tempo pieno.

2. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.

3. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivano più con il familiare disabile, in quanto residenti in una località differente.

#### ART. 3.

*(Modalità di riconoscimento dei benefici).*

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2

presentano una apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni di invalidità al 100 per cento, totale inabilità lavorativa e condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al disabile assistito, come definito all'articolo 2, comma 1, rilasciati dalle Commissioni Mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle Commissioni Mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2;

c) dichiarazione di appartenenza all'elenco dei soggetti come elencato al comma 3 dell'articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale;

d) certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 2, comma 1;

e) certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il

fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e successive modificazioni, si intendono applicabili anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come inserito dall'articolo 1 della presente legge.

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e in 148,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse contenute in un apposito Fondo, costituito presso l'INPS.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi di cui al medesimo comma 1, con l'aumento dal 17 per cento al 18 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti, in via non esclusiva, alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 126

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 127

ALLEGATO (*Emendamento riformulato*) ..... 132

ERRATA CORRIGE ..... 131

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

#### La seduta comincia alle 13.10.

#### Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carlo CICCIONI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso a riconoscere lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese. Segnala che il testo è stato predisposto in esito ad un approfondito esame della Commissione di me-

rito e tutti gli schieramenti politici ne hanno condiviso i contenuti. Evidenzia che per la prima volta si intende approvare in materia una legge organica di elevato spessore, che reca disposizioni omogenee a favore dei numerosi e diversi settori dello spettacolo dal vivo. In relazione ai profili di competenza della Commissione, si sofferma in particolare sull'articolo 14, che istituisce il Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti. Riferisce che la dotazione del Fondo consta di 15 milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione della legge; fa notare che tale fondo ha una capienza di gran lunga superiore alle risorse stanziare nelle precedenti legislature per analoghi interventi. Segnala quindi un progetto elaborato nel territorio del comune di Napoli che risulta ancora in attesa di essere valutato dai competenti uffici del Ministero delle politiche giovanili e di cui auspica la tempestiva attuazione. Formula, infine, un parere favorevole sul testo in esame.

Andrea SARUBBI (PD), nel confermare lo spirito di collaborazione e di dialogo instaurato tra tutte le forze politiche nel corso dell'esame del provvedimento nella commissione di merito, di cui è stato componente partecipando al comitato ristretto che ha elaborato il testo in esame, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha concluso l'esame degli

emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*) che, nella seduta del 2 febbraio scorso, era stato accantonato per riferirlo all'articolo 4, come proposto dal sottosegretario Eugenia Maria Roccella.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, ad esclusione dell'emendamento Laura Molteni 4.500 (*vedi allegato*), su cui esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Livia TURCO (PD) desidera rilevare, preliminarmente, come, nonostante il clima che si è creato in Commissione di totale chiusura da parte del relatore e del rappresentante del Governo a qualsiasi tipo di confronto, il suo gruppo non intenda rinunciare ad illustrare la propria posizione e le conseguenti proposte emendative ed auspica che tale volontà non sia confusa con atteggiamenti di tipo ostruzionistico.

Ciò premesso, fa presente che l'emendamento 4.12, di cui è prima firmataria, è volto a migliorare il testo dell'articolo 4, innanzitutto chiarendo il significato della non obbligatorietà delle dichiarazioni anticipate di trattamento, così definite dal comma 1. L'emendamento 4.12, nel modificare il testo del comma 1, chiarisce, infatti, che la dichiarazione anticipata di trattamento, che appunto non è obbligatoria, è un atto che rientra nella volontà del soggetto. Inoltre, mentre il testo in esame prevede che la DAT sia raccolta solo dal medico di medicina generale, il suo emendamento estende tale facoltà anche a qualunque altro medico di fiducia del disponente. L'emendamento 4.12, poi, non limita temporalmente la validità della DAT.

Le modifiche proposte con l'emendamento in discussione sono finalizzate a vedere compiutamente rispettate le vo-

lontà del paziente e a valorizzare il principio dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, sottolineando la necessità che il paziente sia adeguatamente informato ed ascoltato non solo dal medico di medicina generale ma anche dal medico di fiducia. Tali modifiche, infine, mirano a sottolineare il carattere impegnativo delle DAT, nei confronti del medico, della famiglia e della struttura sanitaria. Dalle modifiche che il suo gruppo propone di apportare al testo emerge la centralità del principio di bilanciamento dei valori e di equilibrio tra la volontà del paziente e la responsabilità del medico.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), nel ribadire la propria contrarietà ad una legge sul testamento biologico, reputa inutile e pleonastico l'inciso contenuto al comma 1 dell'articolo 4, secondo cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie. Valuta negativamente anche la previsione della validità di cinque anni delle dichiarazioni medesime. Osserva, al riguardo, che ragioni giuridiche e di buon senso inducono a presagire che l'introduzione di un siffatto termine sarà fonte di inevitabili incertezze e di conseguente contenzioso. Ravvisa quindi l'opportunità che si adoperi una formulazione analoga a quella contemplata dalla normativa tedesca, che fa esplicito riferimento alla valutazione delle volontà non espresse e richiede la ricostruzione delle ultime volontà del paziente.

Antonio PALAGIANO (IdV), nel concordare con i colleghi testè intervenuti, reputa irragionevole la contrarietà manifestata dal relatore ad accogliere proposte emendative che intendono migliorare e rendere più chiaro il contenuto delle disposizioni in esame. Sostiene che l'accertamento delle ultime volontà del paziente non possa essere escluso esplicitamente dalla legge. Esprime perplessità sulle previsioni dell'articolo 4 che limitano al solo medico di medicina generale il deposito della dichiarazione anticipata di trattamento; sostiene che la dichiarazione scritta del paziente dovrebbe poter essere

raccolta anche da altre persone di fiducia dello stesso. Evidenzia inoltre che il limite di cinque anni per la validità della DAT riduce di fatto l'efficacia della legge. In relazione al comma 6 dell'articolo 4, sottolinea infine che la prevista non applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento configura una palese violazione del principio di autonomia e libertà della persona.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che l'emendamento 4.12, di cui raccomanda l'approvazione, nel prevedere che le DAT possano essere raccolte anche dal medico di fiducia e non solo da quello di medicina generale, contribuisca ad un indiscutibile miglioramento del testo. L'altro aspetto che a suo avviso rende l'emendamento assolutamente condivisibile è rappresentato dalla previsione della impegnatività delle DAT. Infatti, non avrebbe alcun senso approvare una legge sulle DAT in mancanza di una previsione che ne stabilisca il carattere impegnativo.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo in relazione all'emendamento Livia Turco 4.12, avanza rilievi critici in ordine alla previsione ivi contemplata secondo cui la dichiarazione anticipata di trattamento è impegnativa per le strutture sanitarie nel rispetto dell'obiezione di coscienza del medico. Fa notare che la relazione tra medico e paziente non può che portare ad una legittimazione delle scelte del medico e ciò sulla base del consenso a questi fornito dal paziente. In tal senso il medico non è solo un esecutore delle volontà del paziente ma ne diviene l'interprete legittimato. Sul limite dei cinque anni di validità della dichiarazione anticipata di trattamento, osserva che ragioni di buon senso impongono tale opzione in quanto il decorso del tempo rende possibili mutamenti della persona e delle sue condizioni di salute tali da giustificare la necessità di una rivalutazione del consenso reso. Preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Livia Turco 4.12.

Delia MURER (PD), nel precisare i contenuti dell'emendamento Livia Turco

4.12, afferma che la dichiarazione anticipata di trattamento è un atto di volontà del paziente formulato in esito ad un confronto con il medico di fiducia e deve essere quindi inserita nella cartella clinica; pertanto il voler qualificare come impegnativa la dichiarazione anticipata di trattamento tutela maggiormente la volontà del paziente e offre alla struttura medica la possibilità di attivare un più agevole confronto con il paziente per poi decidere conformemente alle sue volontà.

Laura MOLTENI (LNP) ravvisa l'esigenza che sia fornita una lettura del testo secondo cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non possano mai dirsi obbligatorie. In ordine all'emendamento Livia Turco 4.12, fa notare che il riferimento alla obiezione di coscienza del medico appare contraddire la tesi che la dichiarazione anticipata di volontà non abbia carattere vincolante, ma sia soltanto impegnativa.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, richiama il dibattito svolto al Senato sulle questioni evidenziate; ricorda che le dichiarazioni anticipate di trattamento dovevano essere raccolte, in una prima versione, dal notaio. L'attuale formulazione, rileva, appare più rispettosa della libera determinazione del paziente, in quanto si prevede che il destinatario dell'atto scritto sia il medico di medicina generale che è un medico di libera scelta, di fiducia. Il termine di cinque anni previsto dal testo, fa notare, costituisce un punto di riferimento teso a responsabilizzare il cittadino e a fornire un'adeguata garanzia rispetto al progresso scientifico e alle possibilità di cura.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.12.

Giuseppe PALUMBO (PdL) constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 4.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.13.

Livia TURCO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.11, volto a chiarire che le DAT, ove espresse, sono impegnative per la struttura sanitaria nel rispetto della libertà di coscienza del medico. Anche questo emendamento, che va incontro ai rilievi espressi dalla categoria professionale dei medici, i quali – ricorda – avevano espresso perplessità riguardo alla vincolatività della DAT, si fonda sul bilanciamento dei valori e sul rapporto di fiducia, sull'alleanza terapeutica, tra medico e paziente: solo così infatti si può garantire il riferimento a ogni singola e irripetibile persona.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) esprime dissenso in ordine al deciso rifiuto del relatore di voler accogliere l'ipotesi che le dichiarazioni di ultima volontà possano essere qualificate quali dichiarazioni impegnative per la struttura medica che le riceve. Fa notare che, nei casi in cui il paziente sia cosciente, il medico non può adottare alcuna decisione terapeutica in mancanza del suo consenso; la questione delicata sorge, sottolinea, nelle situazioni in cui il paziente non sia cosciente e vigile. In tal caso sorge una rilevante questione giuridica e la dichiarazione anticipata di trattamento, se non si qualifica quale dichiarazione impegnativa, perde inevitabilmente qualsiasi valore ed efficacia. Ribadisce inoltre che appare insensata la fissazione di uno specifico termine di cinque anni di validità della dichiarazione anticipata di trattamento.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime anch'egli contrarietà in relazione alla previsione secondo cui, al comma 3 dell'articolo 4, si stabilisce che decorso il termine di cinque anni la dichiarazione anticipata di trattamento perde ogni efficacia. Evidenzia che il valore delle dichiarazioni rese dal paziente va salvaguardato e la dichiarazione dovrebbe avere carattere non soltanto impegnativo ma anche vincolante, altrimenti la legge rischia di assumere un contenuto vago e privo di efficacia. Dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 4.11.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Livia Turco 4.11. Pur concordando con la deputata Turco sulla necessità di garantire un dialogo ed un confronto proficuo tra paziente e medico, nell'ottica di una piena alleanza terapeutica, paventa che il riferimento al carattere impegnativo della dichiarazione appare quale atto di sfiducia nei confronti del medico. Reputa opportuno riservare al medico la responsabilità di adottare una decisione finale che deve avvenire nel massimo rispetto delle volontà del paziente. Osserva che la dichiarazione anticipata di trattamento deve necessariamente avere un termine finale della propria validità per tutelare il diritto del cittadino di poter valutare ulteriormente la propria condizione; il termine di cinque anni costituisce pertanto una garanzia sulla libera determinazione e volontà del paziente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Livia Turco 4.11 e 4.10

Livia TURCO (PD) chiede al relatore per quale motivo il cittadino sia tenuto a destinare la dichiarazione anticipata di consenso esclusivamente al medico di medicina generale.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), *relatore*, ribadendo quanto già detto in precedenza, precisa che il medico di medicina generale è il medico di fiducia liberamente scelto dal paziente.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA aggiunge che la previsione che limita al medico di medicina generale il deposito della dichiarazione anticipata di trattamento risponde ad esigenze di certezza della raccolta delle DAT e di maggiore comodità per i cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.14.

Antonio PALAGIANO (IdV), illustrando l'emendamento 4.7 a sua firma, ravvisa l'esigenza che sia ampliata la platea dei soggetti destinatari delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Osserva che sarebbe utile predisporre modalità di valutazione tali da poter ricostruire le ultime volontà del paziente, in analogia al sistema regolato dalla legge tedesca.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento Palagiano 4.7, rileva che la dichiarazione anticipata di trattamento dovrebbe configurarsi come un diritto riconosciuto ai cittadini e non un rischio per lo Stato da sottoporre a limiti e vincoli normativi. Esprime disagio per una disciplina che tende a rendere la procedura eccessivamente burocratizzata e che scoraggia i cittadini che intendano esercitare tale facoltà.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa notare che il medico di medicina generale è il medico più vicino al paziente, da questi liberamente scelto, e quindi la persona di maggior fiducia cui destinare la dichiarazione di ultima volontà.

Donata LENZI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Palagiano 4.7, che amplia le opzioni a favore del paziente. Fa notare che in taluni casi particolari può sorgere una difficoltà per i cittadini nel depositare la dichiarazione anticipata di trattamento; sarebbe pertanto opportuno definire un sistema per cui sussistano anche altri canali alternativi rispetto alla sola figura del medico di medicina generale.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA replica che la previsione del testo tende a semplificare l'accesso alle DAT in quanto il rapporto più diretto e continuo avviene tra il paziente ed il proprio medico di famiglia, quale è il medico di medicina generale. Evidenzia che si potrà adottare la rete dei trapianti per organizzare un sistema razionale ed efficace di gestione delle DAT.

Antonio PALAGIANO (IdV) ribadisce la necessità di individuare una figura alternativa al medico di medicina generale, come ad esempio un suo fiduciario.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 4.7.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta i ripetuti interventi da parte di componenti della Commissione che prendono la parola a più riprese sul medesimo emendamento, rallentando oltremisura i lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa notare che, essendo la sede referente una sede caratterizzata da informalità, la Presidenza come di consueto ha ritenuto di consentire ai deputati già intervenuti nel dibattito su un determinato emendamento di svolgere ulteriori precisazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.15.

Lucio BARANI (PdL) ritira il suo emendamento 4.3.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 287 del 24 febbraio 2010, a pagina 156, seconda colonna, trentunesima riga, dopo la parola « 3.43 », aggiungere le seguenti « risultano preclusi ».

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

**EMENDAMENTO RIFORMULATO**

## ART. 4

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

- 4. 500.** Laura Molteni, Rondini, Polledri  
(*Nuova formulazione dell'emendamento 3.8 (Nuova formulazione)*).

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	133
Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti. Atto n. 184 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	134

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

##### **La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.**

**Atto n. 182.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso il relatore, onorevole De Camillis, anche alla luce dei contatti intercorsi con i gruppi, ha chiesto di rinviare il seguito dell'esame per consentire un'ulteriore valutazione sulla bozza di parere predisposta.

Avverte inoltre che, poiché la Commissione non è stata in condizione di esprimere il parere entro il termine assegnato,

scaduto il 23 febbraio scorso, ha verificato la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione si esprima nella seduta di domani.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, fa presente che, con la collaborazione di numerosi colleghi, sta procedendo alla redazione di una proposta di parere, che terrà in debito conto anche i contributi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte sul tema. Si riserva pertanto di formalizzare tale proposta per la seduta di domani, acquisite le ulteriori proposte di altri colleghi. Preannuncia, in proposito, che alcuni rilievi riguarderanno, tra l'altro, l'indicazione dei nomi propri aziendali, i compiti e la composizione del Comitato nazionale vini, le menzioni « riserva » e « superiore », l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'annata di produzione delle uve, le disposizioni in materia di sanzioni e la relativa disciplina transitoria.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che la Commissione Agricoltura del Senato ha espresso osservazioni meritevoli di confluire nel testo del parere, come quelle relative all'esigenza di evitare sovrapposizioni tra le funzioni dei consorzi di tutela

e le funzioni di controllo e di assicurare un efficace coordinamento tra Ministero e regioni, nonché quelle relative ai vini spumanti e ai vini rosati.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita a valutare se sia possibile esprimere il parere nella seduta odierna.

Giovanna NEGRO (LNP) fa presente che è sua intenzione sottoporre ulteriori osservazioni all'attenzione del relatore.

Massimo FIORIO (PD) osserva che, per proseguire in un percorso di sostanziale condivisione del parere, le ulteriori integrazioni dovrebbero essere comunque vagliate preventivamente dai gruppi.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, sottolineando la sua piena disponibilità rispetto all'esigenza rappresentata, preannuncia che sarà sua cura stabilire gli opportuni contatti con i colleghi.

Paolo RUSSO, *presidente*, confermando l'utilità del metodo seguito nella redazione del testo del parere, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti.**

**Atto n. 184.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso il relatore, onorevole Nola, ha svolto la relazione introduttiva.

Ricorda inoltre che il provvedimento è stato assegnato dalla Presidenza della Camera con riserva, in quanto non risulta corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano. La Commissione pertanto non può concluderne l'esame, prima che sia trasmesso il predetto parere.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, rilevato che occorre attendere l'espressione del parere della Conferenza Stato-regioni, fa altresì presente che è pervenuta alla Commissione una nota dell'Associazione italiana fertilizzanti, che contiene alcuni rilievi meritevoli di approfondimento, sui quali appare altresì necessario acquisire le valutazioni del Governo. In particolare, le questioni poste riguardano la necessità di una preventiva notifica del provvedimento alla Commissione europea, l'opportunità di eliminare o di finanziare il registro dei fertilizzanti e, infine, l'opportunità di garantire le competenze e la rappresentanza delle regioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame e rinvio*) ..... 135

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 138

##### ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione sulla mobilità urbana. COM(2009)490 def. (Parere alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 141

AVVERTENZA ..... 143

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.**

**C. 3083 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo lunedì 8 marzo e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe esprimersi entro la giornata di domani.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), *relatore*, evidenzia che il 17 settembre 2004, i Ministri dei Paesi aderenti (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna) hanno sottoscritto a Noordwijk (Olanda) la Dichiarazione di intenti (DOI) con la quale, in sintesi, è stato sancito l'impegno a sottoscrivere un trattato per stabilire le funzioni e la condizione giuridica della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR-EGF) e dei suoi membri. La dichiarazione d'intenti è strutturata in undici parti e due allegati.

La prima parte relativa alle finalità dell'iniziativa, prevede che Francia, Italia,

Olanda, Portogallo e Spagna, per contribuire allo sviluppo della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa), favoriscano lo svolgimento dei compiti di polizia richiesti nella operazioni di gestione delle crisi svolte nel quadro della dichiarazione di Petersberg, offrano una struttura multinazionale agli Stati che affiancano l'UE nella realizzazione di tali missioni e partecipino alle iniziative delle Organizzazioni internazionali nel settore delle missioni internazionali nelle aree di crisi.

Per gli scopi sopra richiamati i cinque Paesi decidono la creazione di una Forza di gendarmeria denominata EUROGENDFOR (EGF), costituita da contingenti dei rispettivi corpi di polizia ad ordinamento militare, che dovrà essere operativa, preorganizzata e impiegabile in tempi rapidi. Tale Forza dovrà assicurare, nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi, lo svolgimento dei compiti di polizia, in collaborazione con gli altri partecipanti (contingenti militari, polizia locale, forze di polizia di altri Paesi partecipanti), favorendo la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare nelle fasi di transizione da situazioni operative militari alla ricostituzione di istituzioni civili.

La dichiarazione individua le missioni delle unità appartenenti all'EGF, che possono essere messe alle dipendenze sia di un comando militare che civile, con una catena di comando definita ma suscettibile di variazioni durante la missione.

L'EGF deve essere in grado di operare: durante la fase iniziale dell'operazione, insieme ad altre forze militari, con compiti di polizia; durante la fase di transizione, in collaborazione con altre forze o autonomamente, per favorire il coordinamento con le polizie locali o internazionali; durante la fase di disimpegno, per favorire il passaggio di responsabilità alle autorità civili nazionali. La Forza di gendarmeria può essere inoltre schierata per prevenire situazioni di crisi.

Nell'ambito di ogni operazione, l'EGF svolge missioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, collabora con la polizia locale e ne cura l'addestramento, dirige la

pubblica sorveglianza, la polizia di frontiera, svolge investigazioni criminali, protegge la popolazione e la proprietà.

La struttura della Forza di gendarmeria, composta dalle Forze già fornite dagli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi e delle capacità nelle operazioni di gestione delle crisi civile, sarà messa a disposizione dell'Unione europea.

L'EGF può inoltre essere posta a disposizione di altre organizzazioni internazionali, quali l'ONU, la NATO e l'OSCE, o di forze multinazionali create ad hoc, garantendo sempre la coordinazione con gli organi militari o civili ed il collegamento con le autorità di polizia locali o internazionali presenti nel territorio ospitante.

Della struttura del comando dell'EGF fanno parte: l'Alto Comitato Interministeriale, composto da rappresentanti dei ministri competenti degli Stati membri come indicati nell'allegato A, che assicura il coordinamento politico-militare, nomina il Comandante della Forza di gendarmeria e gli detta le linee guida. Il Comitato si avvale di gruppi di lavoro; un Quartier generale multinazionale, con sede in Italia (Vicenza), costituito, sotto il comando del comandante dell'EGF, da un nucleo spieghabile all'estero e che può venire, se necessario, rinforzato; esso si occupa della pianificazione operativa, ha rapporti con i Quartier generali presenti nei teatri operativi. L'allegato B alla dichiarazione specifica la struttura e i compiti del Quartier generale, i cui incarichi vengono assegnati a rotazione.

La struttura della Forza, nell'ambito delle operazioni, è composta, oltre che da un Quartier generale, da una componente operativa che svolge missioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico, da una componente destinata alla lotta contro il crimine e da una componente di supporto logistico. Gli Stati membri individuano periodicamente le forze specializzate con individuazione nominale delle unità messe a disposizione a richiesta. L'EGF dovrà disporre di una Forza di reazione rapida di 800 unità nell'arco di 30 giorni.

La dichiarazione assegna il conseguimento ed il mantenimento del livello di

addestramento delle unità alle singole nazioni, attribuendo all'Alto Comitato Interministeriale la definizione dei requisiti operativi e l'approvazione degli obiettivi annuali. Obiettivo dell'addestramento multi nazione è quello della interoperabilità tra le forze, nell'ambito di un apposito programma proposto dall'Ufficiale comandante e approvato da un apposito comitato.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e finanziari relativi al Quartier generale, la dichiarazione prevede che ogni membro sostenga le spese di partecipazione all'EGF e proporzionalmente le spese ordinarie. L'Italia, in quanto Paese che ospita il quartier generale, fornisce il supporto logistico per tale struttura, in base ad un apposito accordo tecnico con gli altri membri.

Il finanziamento delle operazioni viene effettuato dai Paesi contribuenti e dalle organizzazioni internazionali eventualmente partecipanti (UE, ONU, ecc.). Gli Stati membri si impegnano inoltre a migliorare il livello di interoperatività tra le loro forze.

È previsto che il linguaggio ufficiale dell'EGF sia quello degli Stati membri, con la possibilità che, in ambito lavorativo, sia scelto un linguaggio comune.

La dichiarazione definisce i criteri per l'ammissione all'EGF di nuovi Stati, che devono appartenere all'Unione europea ed essere dotati di una forza di polizia ad ordinamento militare. I nuovi membri possono essere ammessi con il consenso dei Paesi membri e dopo l'accettazione dei contenuti della dichiarazione di intenti. Gli Stati UE possono inoltre richiedere il riconoscimento dello status di Osservatore distaccando un loro ufficiale di collegamento presso il Quartier generale di EUROGENDFOR. Le condizioni per l'ammissione possono essere modificate all'unanimità, su richiesta di uno Stato membro.

Le funzioni precise e gli aspetti legali dell'EGF e dei suoi membri saranno oggetto di un Trattato; inoltre, gli Stati aderenti si impegneranno, prima dell'entrata in vigore di tale Trattato, ad applicare l'Accordo SOFA (Status of Forces Agreement) sullo status dei militari NATO nei Paesi ospitanti,

ai membri della Forza di gendarmeria. La dichiarazione prevede che i suoi contenuti e le misure necessarie per realizzarli siano regolati da accordi specifici.

Quanto al Trattato istitutivo, è stato sinora ratificato da Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Il Capo I contiene disposizioni generali riguardanti lo scopo del Trattato e definisce i principi fondamentali su obiettivi, statuto, modalità organizzative ed operatività della Forza di gendarmeria europea.

Il capo II contiene disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento.

Il capo III reca disposizioni concernenti gli aspetti giuridici e istituzionali.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di infrastrutture del QG permanente.

Il capo V, che disciplina la tutela delle informazioni, prevede che i principi di base e i livelli minimi della tutela delle informazioni o del materiale riservati siano stabiliti da un apposito accordo tra le Parti.

Il capo VI contiene disposizioni concernenti il personale.

Il capo VII contiene disposizioni relative ai privilegi ed alle immunità.

Il Capo VIII si riferisce alle disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare.

Il Capo IX riguarda le disposizioni in materia di indennizzi.

Il Capo X, che contiene disposizioni finanziarie e sui diritti patrimoniali, sancisce il ruolo centrale del CIMIN.

Il Capo XI riporta le consuete clausole finali, oltre ad alcune ulteriori disposizioni di completamento.

L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano – depositario del Trattato – dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Il Trattato in esame potrà essere integrato da uno o più accordi o intese per l'attuazione di singole parti di esso, come anche potrà essere modificato con il consenso di tutte le Parti. Sarà possibile infine denunciare il Trattato previa comunicazione scritta al depositario, e con effetto, di norma, 12 mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato sull'istituzione della Forza di gendarmeria europea si compone di cinque articoli, dei quali i primi due riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010. La copertura si rinvia mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**

**Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la VII Commissione Cultura ha avviato l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 136 e abb. nella seduta del 16 luglio 2008. Il 24 febbraio 2010 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal comitato ristretto, Il suddetto testo consta di 28 articoli raccolti in 4 Capi, che recano la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono l'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo.

Nel Capo I (artt. 1-7) vengono indicate le disposizioni di carattere generale del testo unificato. In particolare, nell'articolo 1 viene riconosciuta la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, quando le relative attività sono svolte alla presenza diretta di pubblico). Alla Repubblica è affidato il compito di incentivarne lo sviluppo garantendo l'equilibrio dell'offerta sul territorio nazionale, la libertà di accesso alle professioni del settore e la tutela delle relative attività, il pluralismo creativo.

L'articolo 2 indica i principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica. In tale ambito, si citano la garanzia di pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini; il sostegno dei giovani autori; l'assicurazione della presenza della produzione nazionale all'estero; la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche; l'attivazione di sinergie operative finalizzate a costituire un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturale del paese; la conservazione della memoria; la tutela della libera concorrenza; l'azione in favore delle strutture; il riconoscimento della qualifica di piccola e media impresa agli organismi del settore; la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato.

Gli articoli da 3 a 6 definiscono le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica, individuando i compiti dello Stato (articolo 3), della Conferenza unificata (articolo 4), delle regioni (articolo 5), delle province, delle aree metropolitane e dei comuni (articolo 6).

I compiti statali sono attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS). In particolare, il MIBAC propone alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplina i criteri di attribuzione delle risorse del FUS e istituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo.

L'Osservatorio dello spettacolo svolgerà funzioni consultive nei confronti della Conferenza unificata (articolo 7); presso l'Osservatorio viene istituito uno sportello di orientamento e consulenza per i soggetti che intendono operare nel settore.

Il Capo II (artt. 8-23) descrive gli interventi di riforma ai fini della riorganizzazione dello spettacolo dal vivo.

In particolare l'articolo 8, commi da 1 a 3, prevede la promozione del processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo (secondo criteri definiti con DM), ed il conferimento degli incarichi di direzione degli enti a prevalente partecipazione pubblica. Il comma 4 riguarda, invece, l'Ente teatrale italiano (ente pubblico produttore di servizi culturali).

L'articolo 9 è volto ad individuare i parametri da considerare ai fini della ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), mentre l'articolo 10 prevede la possibilità di stipulare, su richiesta regionale, accordi di programma triennali tra le regioni e lo Stato per la gestione unitaria delle risorse del FUS.

Le disposizioni dell'articolo 11 provvedono ad incrementare la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

Con gli artt. 12, 13 e 14 viene prevista l'istituzione di tre Fondi: un Fondo speciale, istituito presso l'Istituto per il Credito sportivo, per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo (articolo 12); un Fondo perequativo, a sostegno delle aree nelle quali la cultura dello spettacolo non sia adeguatamente diffusa (articolo 13); un Fondo per l'innovazione ed il sostegno ai giovani talenti (cosiddetto Fondo per la creatività), per la promozione ed il sostegno di nuovi artisti (articolo 14). Questi ultimi due Fondi saranno istituiti presso il Ministero per i beni culturali con una dotazione ciascuno di 15 milioni di euro per il primo triennio di applicazione.

L'articolo 15 reca norme in materia fiscale, finalizzate all'agevolazione degli operatori del settore. Tra gli interventi previsti, si ricorda l'equiparazione *ex lege* alle piccole e medie imprese degli organi-

smi dello spettacolo dal vivo, la predisposizione di agevolazioni relative alle imposte dirette e all'IVA, la possibilità di dedurre dal reddito imponibile parte di alcuni costi e di alcune spese (relativi, rispettivamente, alla strumentazione e al trasporto, vitto e alloggio), l'estensione delle agevolazioni per il settore cinematografico anche alla produzione di video. Sotto un diverso profilo, la norma elimina le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo.

Gli artt. 16 e 17 dispongono in merito all'educazione culturale ed alla formazione professionale del personale artistico, tecnico ed amministrativo e delle figure professionali legate alle nuove tecnologie. Con appositi decreti verranno poi individuati i criteri per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza ed i requisiti richiesti al personale docente.

L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni culturali, di una banca dati professionale degli artisti.

L'articolo 19 istituisce le figure di procuratore degli artisti professionisti (figura alla quale, dietro concessione di licenza e in forza di contratto di mandato, si affidano i lavoratori dello spettacolo per la promozione della propria professionalità) e di organizzatore culturale (soggetto che in via prevalente o stabile e continuativa promuove e rappresenta gli artisti producendone gli spettacoli e svolgendo attività manageriale ed economica). L'esercizio della professione di procuratore è subordinata all'iscrizione in un apposito registro nazionale.

Con l'articolo 20 vengono disposti interventi in materia di collocamento al lavoro e di tutele assicurative e previdenziali. Tra essi rilevano l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro ai lavoratori dello spettacolo che svolgono la propria attività in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; modifiche concernenti i requisiti anagrafici ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per ballerini e tersi-

corei; specifiche disposizioni per la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori dello spettacolo. Viene inoltre istituita una borsa Listaspettacolo.it presso il Ministero del lavoro.

L'articolo 21 riguarda le funzioni di ARCUS nella materia in esame, da riferire esclusivamente ai progetti strutturali di immobili da utilizzare per attività di spettacolo e alle iniziative per la fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili.

L'articolo 22 prevede l'istituzione del Consiglio per lo spettacolo dal vivo, articolato in 4 comitati tecnici. Il Consiglio esprime parere vincolante, tra l'altro, sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione dei contributi FUS per la quota spettante allo Stato, sulla individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni e sulla relativa ripartizione, sull'accesso al credito agevolato. I comitati tecnici (danza, teatro, musica, circo e spettacolo popolare) si esprimono, tra l'altro, sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento e sulla normativa di riferimento del settore stesso (articolo 23).

Il Capo III (artt. 24-27) reca disposizioni riferite alle attività settoriali (attività liriche e musicali, teatro, danza, circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

Il Capo IV (articolo 28) dispone in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

In relazione alla normativa comunitaria, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddetto Trattato di Lisbona), l'azione dell'Unione è volta a « incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi » in diversi settori tra i quali figurano il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Si fa riferimento, inoltre, al rispetto ed alla promozione della diversità delle cul-

ture comunitarie come principi sottesi al dispiegarsi dell'azione della Comunità in vari settori.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, l'Unione europea promuove azioni di incentivazione che si concretizzano nel sostegno economico a progetti culturali. In particolare, con la Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, è stato istituito il programma Cultura valido per l'arco temporale 2007-2013. Il programma, con una dotazione di 400 milioni di euro, costituisce uno strumento di finanziamento e programmazione per la cooperazione culturale articolata intorno a tre obiettivi: sviluppo della mobilità transnazionale dei professionisti del settore culturale; promozione della circolazione delle opere e dei prodotti culturali e artistici, nonché del dialogo interculturale.

Sandro GOZI (PD), nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione compiuta del provvedimento, rileva tuttavia, sotto il profilo metodologico, come il testo unificato in esame investa solo in misura marginale profili di competenza della XIV Commissione; più in generale, riterrebbe opportuno individuare, tra gli atti assegnati, le proposte normative sulle quali l'apporto della Commissione possa avere un qualche rilievo; ciò anche al fine di non svolgere, nell'espressione dei pareri, un ruolo meramente notarile.

Si sofferma quindi, nel merito del provvedimento, sull'articolo 2, che indica i principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica, tra i quali viene richiamata l'assicurazione della presenza della produzione nazionale all'estero. Sul punto – tenuto conto di quanto disposto dal Trattato di Lisbona in ordine alla cooperazione tra Stati membri, anche nel settore della cultura e della produzione artistica, nonché dal Programma Cultura 2007-2013 – riterrebbe opportuno predisporre ogni possibile sinergia tra strumenti legislativi e finanziari nazionali e disposizioni europee, al fine di incentivare la produzione culturale italiana oltre fron-

tiera. Osserva che un richiamo sul punto meriterebbe di essere incluso nel parere che la XIV Commissione dovrà formulare.

Enrico FARINONE, *presidente*, sottolinea l'importante ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione Cultura; il provvedimento in esame rappresenta infatti la sintesi di numerose proposte di legge e merita senz'altro una valutazione positiva.

Quanto al richiamo di ordine metodologico fatto dal collega Gozi, questo potrà senz'altro essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI COMUNITARI

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del vice presidente Enrico FARINONE.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### **Piano d'azione sulla mobilità urbana.**

**COM(2009)490 def.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia come la Commissione inizi oggi l'esame del Piano d'azione per la mobilità urbana (COM(2009)490), relativo al periodo 2009-2012, volto a favorire l'attuazione e a rafforzare la coerenza delle iniziative UE in materia.

La crescente urbanizzazione (si calcola che la popolazione residente nelle aree urbane passerà dal 72 per cento nel 2007 all'84 per cento nel 2050) avrà come conseguenza un aumento della congestione

e dell'inquinamento. Il Piano d'azione in esame tiene conto dei risultati della consultazione sul Libro verde in materia di mobilità urbana (COM(2007)551), dalla quale è emerso un ampio consenso delle parti interessate in relazione all'importanza e al valore aggiunto dell'azione a livello UE al fine di integrare le iniziative adottate ad altri livelli.

Il Piano d'azione fornisce un quadro di riferimento per futuri interventi a livello UE ed annuncia misure non legislative con due principali obiettivi: offrire incentivi e sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali affinché sviluppino e mettano in atto politiche di mobilità urbana per contrastare il cambiamento climatico, per realizzare un mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori, per promuovere un sistema di trasporti efficiente, la coesione sociale ed il benessere dei cittadini; migliorare le conoscenze dei responsabili a tutti i livelli affinché sviluppino e mettano in atto politiche integrate, debitamente informate ed innovative, necessarie per affrontare le questioni complesse e multidimensionali relative alla mobilità urbana.

La Commissione europea invita pertanto le autorità locali, regionali e nazionali, nonché le altre parti interessate, i cittadini e le imprese, a cooperare, sulla base di impegni volontari, in determinati settori di interesse reciproco, con particolare attenzione alle esigenze in materia di mobilità dei gruppi vulnerabili come gli anziani, i gruppi a basso reddito e le persone con disabilità.

Tuttavia, sebbene i problemi della mobilità urbana abbiano un minimo denominatore comune a tutte le aree urbane dell'UE, quali l'inquinamento o la congestione, le città si trovano ad affrontare problemi diversi in funzione della posizione geografica e delle dimensioni.

Al fine di dare soluzioni ai problemi richiamati, il Piano d'azione individua venti azioni articolate in sei settori di intervento, che saranno oggetto di riesame nel 2012, al fine di valutare l'opportunità di ulteriori iniziative. Rinvio alla docu-

mentazione predisposta dagli uffici per l'elenco dettagliato delle suddette azioni.

Per il lungo periodo, la Commissione europea propone un approccio integrato che tenga conto di fattori quali la complessità dei sistemi di trasporto urbano e della loro gestione, il loro ruolo in un sistema di trasporto europeo, nonché i rapporti tra le città e le periferie o le zone limitrofe, l'interdipendenza tra le varie modalità di trasporto, i limiti spaziali dell'ambiente urbano. Sarà pertanto necessaria una pianificazione strategica integrata dei trasporti, unitamente alla creazione di organismi preposti alla pianificazione della mobilità urbana ed alla definizione di obiettivi realistici, sviluppando nel contempo la cooperazione con e tra gli operatori del settore.

La Commissione europea osserva che ciò è necessario oltre che per sviluppare le infrastrutture ed i servizi di trasporto, anche per creare il raccordo tra la politica dei trasporti ed altre politiche, con particolare riferimento alla politica industriale e di tutela ambientale e gestione del territorio, nonché agli aspetti sociali dell'accessibilità e della mobilità.

Le azioni prospettate dalla Commissione europea in questo settore comprendono, in particolare: la rapida adozione di piani di mobilità sostenibile per il trasporto di merci e persone nelle zone urbane e periurbane; la pubblicazione di informazioni per fare conoscere le possibilità di finanziamento offerte nel settore della mobilità urbana sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della Banca europea per gli investimenti.

La Commissione europea intende prestare particolare attenzione agli aspetti dello sviluppo urbano sostenibile, nonché ai principali nodi della rete transeuropea di trasporto ed ai loro punti di connessione locali e regionali. Considerato, inoltre, che la maggior parte delle spese in questo settore è coperta dai bilanci locali, regionali e nazionali, la Commissione europea osserva che in seguito alla crescente necessità di finanziare sistemi di trasporto sempre più complessi ed alla diminuzione

dei finanziamenti pubblici, il ricorso a fondi comunitari, in particolare a quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI), potrà esercitare un effetto leva sui finanziamenti privati. In particolare, appare condivisibile l'intenzione di ottimizzare le fonti di finanziamento esistenti (i fondi strutturali e il fondo di coesione; il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico; il programma STEER per l'uso di fonti di energia rinnovabile nel settore dei trasporti e URBACT destinato a promuovere l'apprendimento e gli scambi in materia di trasporto urbano sostenibile).

Alla luce delle considerazioni svolte, secondo la Commissione europea appare imprescindibile promuovere l'integrazione, l'interoperabilità e l'interconnessione tra le varie modalità di trasporto al fine di favorire il trasferimento verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente ed un'efficiente logistica del trasporto merci. Nel Piano d'azione in esame, pertanto, si sostiene la necessità di incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi alle auto private – quali biciclette elettriche, scooter, motociclette e taxi – nuove forme di mobilità (*car-sharing*, *car-pooling* e *bike-sharing*) nonché la disponibilità di trasporti pubblici a prezzi contenuti e che rispondano alle esigenze delle famiglie. Inoltre, la Commissione europea osserva che la gestione della mobilità da parte dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche può influire sulle scelte in materia di spostamenti, inducendo i dipendenti a scegliere soluzioni di trasporto sostenibili.

In tale ambito si propone di ottimizzare l'efficienza logistica del trasporto urbano, concentrandosi sull'integrazione del trasporto merci nelle politiche e nei piani locali, e di offrire assistenza sulle applicazioni relative ai sistemi di trasporto intelligenti (STI) per la mobilità urbana.

Tutto ciò considerato, un intervento a livello UE consentirebbe di evitare i rischi connessi alla frammentazione degli approcci locali, regionali e nazionali aiutando a correggere le imperfezioni normative e a favorire il funzionamento del mercato unico grazie all'elaborazione di norme comuni.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.  
Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.*

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.*

*Atto n. 171.*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.*

*Atto n. 189.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 144

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del  
presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si  
è riunito dalle 14.10 alle 15.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sull'approvazione del processo verbale .....	145
Sulla pubblicità dei lavori .....	145
Comunicazioni del Presidente .....	145
Discussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 4 agosto 2008, n. 132, sui rapporti tra mafia e politica, con particolare riferimento a recenti indagini della Procura della Repubblica di Roma .....	145

*Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.*

#### **La seduta comincia alle 11.25.**

##### **Sull'approvazione del processo verbale.**

Dopo che il PRESIDENTE ha proposto l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, interviene per un chiarimento l'onorevole SISTO, cui replica il PRESIDENTE.

La Commissione approva quindi il processo verbale della seduta precedente.

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della missione di una delegazione della Commissione a Reggio Calabria il 15 e 16 febbraio scorsi, sono stati acquisiti alcuni atti e documenti, classificati e depositati presso l'Archivio della Commissione.

**Discussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 4 agosto 2008, n. 132, sui rapporti tra mafia e politica, con particolare riferimento a recenti indagini della Procura della Repubblica di Roma.**

Il PRESIDENTE svolge un intervento introduttivo.

Prendono la parola la senatrice ARMATO, gli onorevoli NAPOLI e TASSONE, i senatori MARITATI, GENTILE e LUMIA, gli onorevoli GRANATA e VELTRONI, i

senatori LAURO e DELLA MONICA, gli onorevoli GARAVINI, PICCOLO e BOSSA, che consegna anche un breve intervento scritto.

Infine, intervengono i senatori DE SENA, GARRAFFA e CARUSO.

Il PRESIDENTE si riserva ulteriori approfondimenti anche in vista della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per mercoledì 3 marzo.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di esperti e di rappresentanti delle categorie interessate ai « punti nascita » (Svolgimento dell'audizione e conclusione) .....	147
AVVERTENZA .....	148

#### AUDIZIONI

Martedì 2 marzo 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono Il professor Francesco Macagno, Direttore Dipartimento Materno-Infantile e Direttore Società Patologia Neonatale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, il professor Giorgio Vittori, presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (S.I.G.O.); la dottoressa Teresa Matarazzo, vicepresidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (A.A.R.O.I.) e il professor Danilo Celleno, presidente del Club Italiano Anestesisti e Ostetrici (C.I.A.O.).

#### La seduta comincia alle 12.05.

#### Audizione di esperti e di rappresentanti delle categorie interessate ai « punti nascita ».

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari, dando la parola al collega Fucci per una più compiuta illustrazione degli argomenti oggetto dell'odierna audizione.

Il deputato Benedetto Francesco FUCCI (PdL) chiarisce le finalità del filone d'inchiesta che si inaugura con l'odierna audizione, fornendo alcuni dati statistici sui « punti nascita ».

Il professor Francesco MACAGNO, *Direttore Dipartimento Materno-Infantile e Direttore Società Patologia Neonatale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine*, il professor Giorgio VITTORI, *presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (S.I.G.O.)*, la dottoressa Teresa MATARAZZO, *vicepresidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (A.A.R.O.I.)*, e il professor Danilo CELLENO, *presidente del Club Italiano Anestesisti e Ostetrici (C.I.A.O.)*, svolgono ampie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i de-

putati Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Benedetto Francesco FUCCI (PdL) e Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il professor Francesco MACAGNO, *Direttore Dipartimento Materno-Infantile e Direttore Società Patologia Neonatale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine*, il professor Giorgio VITTORI, *presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (S.I.G.O.)*, la dottoressa Teresa MATARAZZO, *vicepresidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (A.A.R.O.I.)*, e il professor Danilo CELLENO, *presidente del Club Italiano Anestesisti e Ostetrici (C.I.A.O.)*, replicano con più interventi alle considerazioni e ai quesiti formulati.

Dopo ulteriori considerazioni del deputato Benedetto Francesco FUCCI (PdL), il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia coloro che sono intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**La seduta termina alle 14.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELLA PRONUNCIA DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL 6 OTTOBRE 2009:

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146-A – Governo (Parere all’Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 4/2010: Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (*Seguito dell’esame e rinvio*) ..... 7  
 ALLEGATO (*Emendamenti*) ..... 11

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo ..... 24  
 ERRATA CORRIGE ..... 24

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (*Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 25  
 ALLEGATO 1 (*Proposta di parere dei relatori*) ..... 26  
 ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere*) ..... 31

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, dell’Associazione enti previdenziali privati e del relatore della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, Stefano Zappalà, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano e C. 2239 Mantini, recanti la riforma delle professioni (*Svolgimento e conclusione*) .... 35

**COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato .....	37
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	38
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Emendamenti C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	39
--	----

AVVERTENZA .....	39
------------------	----

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
---	----

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	41
--	----

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624 ed abb.-ter-B (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	42
--	----

AVVERTENZA .....	43
------------------	----

**III Affari esteri e comunitari**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2010 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992. Atto n. 187 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	44
---	----

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	46
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge C. 3209, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione ». C. 3209 Governo ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i> ) .....	47
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i> ) .....	55
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i> ) .....	59
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	62

**VI Finanze**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Elena Natale, Direttore generale della società Teleservizi Srl, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati .....	65
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e rinvio</i> ) .....	65
Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise. Atto n. 189 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
Sull'ordine dei lavori .....	92

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	93
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 188 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ) .....	94

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abbinate (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	97
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea, recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.) ( <i>Deliberazione di variazione del programma e di una proroga del termine</i> ) .....	99
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame degli atti comunitari Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009) 487 def.) ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .	99

## COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli .....	100
--	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	101
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	103
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1564 Giammanco, C. 1480 Zamparutti, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	106
Sui lavori della Commissione .....	108

## RISOLUZIONI:

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	109
AVVERTENZA .....	109

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.) .....	110
---	-----

Audizione di rappresentanti del Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile (Federmobilità), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.) .....	110
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli .....	110
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	110
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo e abbinate (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	111
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti del Fondo Unicredit sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare .....	117
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisticchio .....	117
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi .....	118
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla missione a Parigi in occasione del Seminario ad Alto Livello, organizzato dall'OCSE, sul tema della sostenibilità della ripresa economica globale (18 febbraio 2010) .....	118
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i> .....	120
Sui lavori della Commissione .....	118
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).	
Audizione di rappresentanti della Caritas ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	119
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisticchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo base</i> ) .....	119
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base)</i> .	123
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	127
ALLEGATO ( <i>Emendamento riformulato</i> ) .....	132
ERRATA CORRIGE .....	131

**XIII Agricoltura**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	133
Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti. Atto n. 184 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	134

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGEN-DFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	135
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	138

## ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione sulla mobilità urbana. COM(2009)490 def. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	141
---	-----

AVVERTENZA .....	143
------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sull'approvazione del processo verbale .....	145
Sulla pubblicità dei lavori .....	145
Comunicazioni del Presidente .....	145
Discussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 4 agosto 2008, n. 132, sui rapporti tra mafia e politica, con particolare riferimento a recenti indagini della Procura della Repubblica di Roma .....	145

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO  
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

AUDIZIONI:

Audizione di esperti e di rappresentanti delle categorie interessate ai « punti nascita » (Svolgimento dell'audizione e conclusione) .....	147
AVVERTENZA .....	148

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,60



\*16SMC0002920\*